



REGOLAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO

Adozione Delibera di Consiglio n. 23 del 27/02/2014

In rosso chiaro le modifiche apportate al testo come proposta della conferenza di servizi e su indicazione dell'ufficio dell'Ente Parco, come richiesto dal consiglio direttivo in sede di adozione con DC n. 23 del 27/02/2014 facendo propri i contributi acquisiti dai portatori di interesse.

In blu scuro le modifiche apportate al testo a seguito del parere espresso in sede di comunità del 19/02/2014 del Sindaco del Comune di Sirolo.

In blu chiaro le modifiche apportate al testo a seguito del parere della Provincia di Ancona_dipartimento III Governo del Territorio_prot.n. 50294 del 04.04.2014 acquisito a ns. prot.n. 1494 del 07/04/2014.

In verde scuro le modifiche apportate al testo a seguito del parere della Regione Marche_Servizio Ambiente e Agricoltura_prot. n.0280440 del 18/04/2014 acquisito a ns. prot. n. 1739 del 22.04.2014.

In viola le modifiche apportate al testo a seguito del parere del Corpo Forestale dello stato_comando stazione del Conero Sirolo_del 16/04/2014 acquisito a ns. prot.n. 1670 del 17/04/2014.

In arancione le modifiche apportate al testo a seguito del parere della Regione Marche_Servizio Ambiente e Agricoltura_aree protette prot. n.0237913 del 03/04/2014 acquisito a ns. prot. n. 1495 del 07.04.2014.

In rosso scuro le modifiche apportate al testo a seguito di nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici Delle Marche- Ancona. acquisita a prot. n. 4658 il 02/12/2014_ “appunti riguardo all’art. 2.1 del Nullaosta”

In verde chiaro le modifiche apportate al testo a seguito dei contributi espressi con delibera di Consiglio del Comune di Numana espressi con nota prot. 6549 del 02/12/2014_acquisita a prot. n. 4655 il 02/12/2014

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN)

TEL. 071.9331161 FAX. 071.9330376 Ufficio Urbanistico e Territoriale e-mail: urbanistica@parcodeconero.eu

Ente Parco Regionale del Conero:

Il presidente dell'Ente Parco del Conero

Lanfranco Giacchetti

Il Direttore

Dott. Marco Zannini

Gruppo di Progettazione:

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian _responsabile del procedimento e coordinatore

Dott. Marco Zannini

Arch. Roberta Giambartolomei

Dott. Elisabetta Ferroni

Dott. Filippo Invernizzi

Collaborazioni:

Dott. Paolo Perna

CAPO I – STRUTTURA DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI..... 9

GENERALITA'..... 10

Art. 1.1.	Finalità del regolamento	10
Art. 1.2.	Definizioni terminologiche	10
Art. 1.3.	Rapporti fra regolamento generale d'uso e normativa	11
Art. 1.4.	Lettura della zonizzazione del Piano del parco del Conero.....	11

2. NULLA OSTA..... 14

Art. 2.1.	Nulla osta	14
Art. 2.2.	Ricorribilità.....	16
Art. 2.3.	Domanda per la richiesta del nulla osta di carattere edilizio	16
Art. 2.4.	Integrazioni	17
Art. 2.5.	Commissione tecnica	17
Art. 2.6.	Conferenze di servizi	18
Art. 2.7.	Pareri preliminari – Pareri materia urbanistica e per materia di VAS, VIA e VI.....	18
Art. 2.8.	Funzione di controllo dell'Ente	19
Art. 2.9.	Opere in difformità	19
Art. 2.10.	Opere edilizie non soggette a nullaosta edilizio.....	19
Art. 2.11.	Interventi sul patrimonio vegetale non soggetti a nulla osta né a comunicazione.	21
Art. 2.12.	Interventi sul patrimonio vegetale soggetti, per l'Ente Parco, alla sola comunicazione 22	
Art. 2.13.	Interventi sul patrimonio vegetale soggetti alla richiesta di nulla osta	24

CAPO II – TIPOLOGIA E MODALITA' DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI 26

3. OPERE E MANUFATTI 27

Art. 3.1.	Nuove costruzioni	27
Art. 3.2.	Caratteri planivolumetrici e criteri d'inserimento nel contesto di riferimento.	27
Art. 3.3.	Opere di finitura delle nuove costruzioni	28
Art. 3.4.	Colori degli edifici	28
Art. 3.5.	Ampliamenti ed incentivi volumetrici	29
Art. 3.6.	Usi di aree e immobili.....	30
Art. 3.7.	Opere in sanatoria	31
Art. 3.8.	Recupero edifici in stato di rudere	31
Art. 3.9.	Edifici e loro pertinenze.....	31
Art. 3.9.1.	Manufatti pertinenziali caratteri generali	32
Art. 3.9.2.	Specifiche per alcuni manufatti pertinenziali	33
Art. 3.9.3.	Manufatti per il rimessaggio attrezzi ai sensi dell'art. 40 bis del qP 02 del PdP.....	34
Art. 3.9.4.	Realizzazione di interrati e seminterrati	35
Art. 3.9.5.	Manufatti per esigenze temporanee.....	36
Art. 3.9.6.	Manufatti per la detenzione degli animali da affezione	38
Art. 3.9.7.	Serre solari	38

Art. 3.10.	Piscine.	39
Art. 3.10.1.	Interventi per la realizzazione delle piscine.	39
Art. 3.10.2.	Piscine amovibili e temporanee.....	41
Art. 3.10.3.	Lagheti naturali e/o biolaghi.	41
Art. 3.11.	Arredo urbano e arredo parchi urbani.	42
Art. 3.12.	Canne fumarie.....	42
Art. 3.13.	Impianti di illuminazione.....	42
Art. 3.14.	Antenne paraboliche.	44
Art. 3.15.	Interventi su infrastrutture a rete esistenti e di nuova costruzione.....	45
Art. 3.16.	Volumi tecnici ed impiantistici.....	47
Art. 3.17.	Impianti a rete e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.....	48
Art. 3.18.	Recinzioni.....	52
Art. 3.19.	Sistemi di protezione degli impianti sportivi e delle aree pubbliche.....	53
Art. 3.20.	Passi carrabili e accessi alle proprietà.....	53
Art. 3.21.	Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio.....	54
Art. 3.22.	Norme per la tutela del patrimonio edilizio rurale.....	56
Art. 3.23.	Unitarietà degli interventi.	58
Art. 3.24.	Ampliamento di edifici esistenti e sistemazioni esterne ai fabbricati.....	58
Art. 3.25.	Sistemazione e manutenzione delle aree inutilizzate e delle aree scoperte di pertinenza.	59
Art. 3.26.	Edilizia ecosostenibile - Permeabilità del suolo e sottrazione di suolo.....	60
Art. 3.27.	Opere ed interventi di compensazione ambientale ed ecologica.....	63
Art. 3.28.	Opere ed interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica.....	64
Art. 3.29.	Opere di ingegneria naturalistica.....	65
Art. 3.30.	Aree di cantiere e ripristino ambientale.....	65
Art. 3.31.	Interventi su infrastrutture viarie.....	67
Art. 3.32.	Salvaguardia delle visuali.....	73
Art. 3.33.	Monitoraggio.....	74
Art. 3.34.	Lavori Pubblici – affidamento servizi ed acquisto beni pubblici.....	76
<u>CAPO III – SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE FRUIZIONE ED ACCESSIBILITÀ DEL PUBBLICO – MEZZI DI TRASPORTO</u>		77
4.	FRUIZIONE DEL TERRITORIO.....	78
Art. 4.1.	Fruizione del Parco.....	78
Art. 4.2.	Carta dell'accessibilità.....	79
Art. 4.3.	Circolazione con mezzi motorizzati.....	80
Art. 4.4.	Motori elettrici.....	80
Art. 4.5.	Circolazione su percorsi escursionistici.....	81
Art. 4.6.	Viabilità di accesso e di servizio.	81
Art. 4.7.	Manutenzione delle rete viaria e dei sentieri.....	81
Art. 4.8.	Cartellonistica stradale e pubblicitaria.....	83
Art. 4.9.	Parcheggi.....	84
Art. 4.10.	Aree attrezzate per la sosta.....	84

Art. 4.11.	Aree a sosta prolungata con autocaravan e caravan.....	85
Art. 4.12.	Opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche.....	85
Art. 4.13.	Fruizione rivolta ai diversamente abili.....	86
Art. 4.14.	Attività di arrampicata e speleologica.....	88
Art. 4.15.	Campeggio didattico-educativo	89
Art. 4.16.	Sorvolo a bassa quota e atterraggio.....	90
Art. 4.17.	Accesso, fruizione e gestione aree litorali	92

CAPO IV – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AGRO-SILVO-PASTORALI E DI SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DEGLI AMBIENTI NATURALI..... 94

5. VEGETAZIONE..... 95

Art. 5.1.	Verde urbano	95
Art. 5.2.	Verde storico.....	95
Art. 5.3.	Alberi monumentali	95
Art. 5.4.	Verde privato in aree urbane e periurbane.....	97
Art. 5.5.	Aree di pertinenza delle alberature nei giardini e/o in ambito urbano	98
Art. 5.6.	Tutela della vegetazione esistente delle ville e dei giardini.	99

6. ATTIVITA’ AGRICOLA E TUTELA DEGLI AGROECOSISTEMI.... 101

Art. 6.1.	Serre	101
Art. 6.2.	Sistemazioni fondiarie	101
Art. 6.3.	Lavorazioni agrarie.....	102
Art. 6.4.	Coltivazioni.....	103
Art. 6.5.	Fertilizzanti e fitofarmaci	103
Art. 6.6.	Diserbanti.....	103
Art. 6.7.	Arboricoltura da legno	104
Art. 6.8.	Produzioni biologiche.....	104

7. ATTIVITA’ ZOOTECNICA E TUTELA DELLE PRATERIE 105

Art. 7.1.	Prati e pascoli in zone agro silvo pastorali	105
Art. 7.2.	Gestione arbusteti	105
Art. 7.3.	Allevamenti.....	106
Art. 7.4.	Allevamento di animali selvatici in cattività	106
Art. 7.5.	Allevamento delle api	106

8. INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA..... 107

Art. 8.1.	Disciplinare.....	107
-----------	-------------------	-----

9. ATTIVITÀ SELVICOLTURALI E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI..... 110

Art. 9.1.	Interventi selvicolturali di gestione ordinaria e straordinaria	110
Art. 9.2.	Recupero del legname di risulta	110
Art. 9.3.	Rimboschimenti.....	111

Art. 9.4.	Trattamento dei soprassuoli colpiti da fitopatie.....	111
Art. 9.5.	Eliminazione piante infestanti	111
Art. 9.6.	Gestione radure.....	112
10.	RISORSE NATURALI E SEMINATURALI	113
Art. 10.1.	Specie vegetali particolarmente protette.	113
Art. 10.2.	Raccolta della vegetazione spontanea.....	113
Art. 10.3.	Rilascio di esemplari vegetali morti.....	114
Art. 10.4.	Tutela degli alvei fluviali e torrentizi e degli ecosistemi di ripa e delle zone di rispetto delle aree umide	114
Art. 10.5.	Tutela dei siti di importanza comunitaria/zone di protezione speciale.....	115
Art. 10.6.	Misure di conservazione da applicare all'interno dei perimetri Natura 2000.....	116
Art. 10.7.	Fauna selvatica.....	119
Art. 10.8.	Controllo delle specie aliene	121
Art. 10.9.	Immissioni faunistiche	121
Art. 10.10.	Animali d'affezione	122
Art. 10.11.	Norme generali sulla fauna	122
11.	FUNGHI E TARTUFI.....	124
Art. 11.1.	Raccolta dei prodotti del sottobosco	124
Art. 11.2.	Funghi	125
Art. 11.3.	Raccolta dei tartufi	128
12.	RISORSE IDRICHE	129
Art. 12.1.	Tutela delle risorse idriche di superficie e sotterranee interne.....	129
Art. 12.2.	Acque superficiali	130
Art. 12.3.	Sorgenti e Pozzi	130
Art. 12.4.	Smaltimento delle acque reflue – scarichi sul suolo e nel sottosuolo.....	130
Art. 12.5.	Risparmio della risorsa acqua	132
Art. 12.6.	Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque	133
Art. 12.7.	Utilizzo delle acque meteoriche.....	134
13.	TUTELA DEGLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO	135
Art. 13.1.	Tutela e promozione.....	135
Art. 13.2.	Paesaggio agrario	135
Art. 13.3.	Naturalità dei luoghi.....	136
Art. 13.4.	Recupero cave	136
Art. 13.5.	Divieto attività estrattiva.....	136
Art. 13.6.	Rifiuti	136
Art. 13.7.	Gestione dei rifiuti	137
<u>CAPO V – LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE, LUMINOSE E ALLE ATTIVITÀ CHE POSSONO COMPROMETTERE LA SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTI NATURALI</u>		139
14.	INQUINAMENTO.....	140
Art. 14.1.	Disposizioni generali.....	140

Art. 14.2.	Inquinamento acustico	140
Art. 14.3.	Inquinamento luminoso.....	141
Art. 14.4.	Inquinamento elettromagnetico.....	143
Art. 14.5.	Inquinamento idrico	145
Art. 14.6.	Raccolta d'Acqua.....	145
Art. 14.7.	Inquinamento atmosferico.....	146
15.	DIFESA DAGLI INCENDI	147
Art. 15.1.	Incendi boschivi	147
<u>CAPO VI – ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE</u>		149
16.	ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	150
Art. 16.1.	Valorizzazione strutture ricettive	150
Art. 16.2.	CETS “carta del turismo sostenibile”	150
Art. 16.3.	Marchio di qualità	150
Art. 16.4.	Attività sportive o ludiche.....	151
17.	VALORIZZAZIONE DEGLI USI, COSTUMI, CONSUETUDINI ED ATTIVITA' TRADIZIONALI DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI.....	153
Art. 17.1.	Tutela degli usi locali.....	153
Art. 17.2.	Fuochi pirotecnici	153
Art. 17.3.	Attività culturali	154
18.	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DA AFFIDARE A INTERVENTI DI OCCUPAZIONE GIOVANILE, DI VOLONTARIATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COMUNITA' TERAPEUTICHE. 155	
Art. 18.1.	Attività di volontariato	155
Art. 18.2.	Guardie ecologiche volontarie	155
Art. 18.3.	Guide del Parco.....	155
Art. 18.4.	Comunità terapeutiche.	156
<u>CAPO VII – ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA, BIOSANITARIA E LIMITI ALLE ATTIVITA' CHE POSSONO ALTERARE L'EQUILIBRIO NATURALE VEGETALE E/O ANIMALE.....</u>		157
19.	ATTIVITA' EDUCATIVE, SCIENTIFICHE E DI RICERCA	158
Art. 19.1.	Attività scientifiche	158
Art. 19.2.	Raccolta reperti archeologici Archeologia e attività di ricerca.....	158
Art. 19.3.	Raccolta reperti geologici.	159
20.	INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA	161
Art. 20.1.	Finalità	161
Art. 20.2.	Definizioni	161
Art. 20.3.	Ambito di applicazione	161
Art. 20.4.	Definizione privati	161
Art. 20.5.	Autorizzazioni.....	162

Art. 20.6.	Introduzione e trasporto armi nel parco – richiesta autorizzazioni	163
Art. 20.7.	Introduzione di esplosivi	164
Art. 20.8.	Introduzione di mezzi di cattura faunistica	164
<u>CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI</u>		165
21. AZIONI DEL PARCO		166
Art. 21.1.	Sinistri con la fauna selvatica omeoterma presente all'interno del territorio del Parco. 166	
Art. 21.2.	Simbologia	166
Art. 21.3.	Patrocini, collaborazioni, incentivi e contribuzioni	167
Art. 21.4.	Accordi di programma e convenzioni	167
Art. 21.5.	Riprese foto e video	167
22. ALTRI DIVIETI		169
Art. 22.1.	Disposizione generale	169
Art. 22.2.	Norme di comportamento	169
23. POTERI DELL'ENTE - SANZIONI		170
Art. 23.1.	Poteri	170
Art. 23.2.	Vigilanza e Sorveglianza	170
Art. 23.3.	Acquisizione gratuita delle opere abusive	170
Art. 23.4.	Entità delle sanzioni	170
24. NORME FINALI		175
Art. 24.1.	Aggiornamento degli allegati	175
Art. 24.2.	Recepimento delle normative sopraordinate	175
Art. 24.3.	Autorizzazioni e deroghe	175
<u>CAPO IX – ALLEGATI</u>		176
25. Allegato A “caratteristiche presentazione domanda Nulla-Osta. pratiche ufficio urbanistico e territorio.		177
26. Allegato B “caratteristiche presentazione domanda Nulla-Osta. pratiche ufficio valorizzazione ambientale.		178
27. Allegato C - “elenco Pianta autoctone, antico indigenato e indicazione delle piante esotiche non autoctone” e “periodi per il taglio e l'impianto”		179
28. Allegato D - “entità floristiche particolarmente protette”		180
29. Allegato E - “<i>Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario</i>” ..		181
30. Allegato F - “<i>Struttura piano agricolo aziendale</i>”		182
31. Allegato G- “<i>Schema tipo per atto unilaterale d'obbligo</i>”		183
32. Allegato H “misure per la tutela della fauna minore”		184
33. Allegato I – “Procedure per la Diminuzione dell'Impatto Edilizio (D.I.E.)” 185		
34. Allegato L – “Carta dell'accessibilità”		186
35. Allegato M – “Carta archeologica”		187

CAPO I – STRUTTURA DEL REGOLAMENTO E **DISPOSIZIONI GENERALI**

GENERALITA'.

Art. 1.1. Finalità del regolamento

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1994 n. 15, persegue con la sua disciplina, le finalità di conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici, di applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali di promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili e di difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Il regolamento, ai sensi delle L. 394/91 e L.R. 15/94 e ss. mm. e ii., disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico nel parco;
- d) la fruibilità e l'accessibilità con particolare attenzione rivolta sia ai diversamente abili che agli anziani;
- e) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- f) attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- g) i limiti relativi alle emissioni sonore, luminose e di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- h) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche ed al servizio civile alternativo.

Sono sempre vietate le attività e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione del patrimonio naturale, ai sensi dell'art. 1 della L. 394/91.

Art. 1.2. Definizioni terminologiche

Ai fini del presente regolamento:

con il termine Ente si intende Ente Parco Regionale del Conero;

con il termine PdP si intende Piano del Parco Naturale del Conero;

con l'espressione NTA del piano si intendono le Norme Tecniche di Attuazione;

con il termine Regolamento si intende il Regolamento del Parco del Conero;

con il termine Consiglio si intende il Consiglio direttivo dell'Ente Parco Regionale del Conero;

con il termine Ri si intende riserve integrali di cui alla let. *a* del co. 2 dell'art. 12 della L. 394/91;

con il termine Ro riserve generali orientate di cui alla let. *b* del co. 2 dell'art. 12 della L. 394/91;

con il termine P si intende aree di protezione di cui alla let. *c* del co. 2 dell'art. 12 della L. 394/91;

con il termine Ps si intende aree di promozione economica e sociale di cui alla let. *d* del co. 2 dell'art. 12 della L. 394/91;

con il termine qP 01 e qP 02 e qP 03 si intende quaderno progettuale (norme attuative del Piano del Parco)

con il termine Regione si intende Regione Marche;

con il termine Provincia si intende Provincia di Ancona;

Art. 1.3. Rapporti fra regolamento generale d'uso e normativa

Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco dalle norme del PdP.

L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione del Regolamento del parco del Conero 2008 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Parco del Conero n. 10 del 29.05.2002 e pubblicato nel BUR Marche n. 81 del 18.07.2002 e sue ss.mm. e ii. Pubblicate sul BUR Marche n. 56 del 11.06.2009.

Art. 1.4. Lettura della zonizzazione del Piano del parco del Conero

Il PdP suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, le aree sono individuate nella tavola q.P 01 "Articolazione Territoriale Normativa" e prevedono: riserve integrali _ Ri (di colore verde scuro); riserve generali orientate _ Ro (di colore verde chiaro); aree di protezione _ P (di colore giallo); aree di promozione economica e sociale _ Ps (di colore viola).

Sono aree Ps, anche se non colorate viola nella tavola q.P 01 “Articolazione Territoriale Normativa”, quelle individuate dai PRG vigenti come ZTO A, B, C, D ed F del DM 1444/68 alla data di approvazione del PdP, nei limiti indicati all’art. 39 del qP 02 del PdP.

Agli edifici ricadenti in territorio extraurbano, purché censiti e schedati dai PRG con Delibera di Consiglio Comunale è attribuito il livello di tutela in relazione alle rispettive e compatibili categorie di intervento di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, previste per essi dal PRG; la Superficie non coperta dall’edificio resta individuata secondo il livello di tutela indicato nella tavola q.P. 01 “Articolazione Territoriale Normativa”.

Agli immobili sottoposti dai PRG ad interventi di ristrutturazione attraverso la demolizione con ricostruzione o interventi con demolizione e ricostruzione viene attribuito il livello di tutela PS anche se prevedono la ricomposizione plani volumetrica con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica dell’area di sedime dell’edificio preesistente e della sagoma.

Inoltre se ammesso dai PRG Comunali tali interventi potranno essere realizzati entro un raggio massimo di 50 ml dall’area di sedime di quello preesistente o a distanza maggiore se localizzati in aree PAI P3 e P4 o a distanza maggiore se sussistono motivi ambientali e paesaggistici che ne consiglino una diversa localizzazione, questi ultimi motivi sono da autorizzare tramite atto di Consiglio Direttivo, e la ricostruzione deve avvenire ~~secondo il tipo edilizio e con le caratteristiche edilizie storiche se riscontrabili e~~ senza compromettere le componenti ambientali e paesaggistiche.

Il PdP inoltre prevede un’articolazione territoriale in Ambiti Territoriali (AT), Sub-Ambiti Territoriali (SAT) e Unità Territoriali Elementari (UTE), al cui interno sono inoltre individuate aree soggette a progettazione e pianificazione indiretta da effettuare a cura dei Comuni che, in rapporto alla loro estensione e complessità sono denominate Aree Progetto Strategiche (APS) e Aree Progetto Operative (APO). E’ infine prevista un’ulteriore articolazione micro-territoriale costituita dalle UMI (le Unità Minime d’Intervento) che generalmente rimanda alla normativa dei PRG comunali e per le cui aree è consentita un’attuazione diretta.

Rispetto a questa articolazione territoriale le norme prescrittive delle UTE sono prevalenti sia sugli indirizzi dei SAT che sugli obiettivi degli AT; questo in considerazione della struttura del PdP che determina una maggiore definizione via via che si restringe l’area oggetto dell’analisi/valutazione/progettazione.

L’eventuale discrepanza, o addirittura il contrasto interpretativo, tra un obiettivo fissato nell’AT, o tra un indirizzo contenuto in un SAT, ed una norma di una UTE riferita a quell’AT e a quel SAT, presuppone un’applicazione dell’insieme normativo, che deve sempre tener conto della necessità di non impedire/ostacolare il raggiungimento degli obiettivi dell'AT e gli indirizzi dei SAT.

Pertanto le norme di UTE sono inderogabili rispetto agli interventi in essa proposti, ma tali interventi non possono comportare il venir meno del rispetto degli obiettivi generali e specifici del PdP.

Lo stesso concetto è applicabile a quegli interventi che ricadono all'interno di APS e/o di APO; anche in questo caso le norme della UTE vanno tragguardate con gli obiettivi delle rispettive aree progetto al fine di impedire che tali interventi producano esiti contrastanti con il necessario raggiungimento degli obiettivi.

“Le norme prescrittive per l'intero territorio del parco” e “Le norme generali prescrittive dei singoli ambiti territoriali sono quelle che si riferiscono alla generalità degli interventi, indipendentemente dalla loro localizzazione sul territorio e pertanto sono cogenti in relazione ai singoli sistemi o elementi trattati.

Tra norme disciplinate da leggi e strumenti di pianificazione di diverso livello rispetto al PdP, comunque denominati, va in ogni caso applicata la norma più restrittiva e a questo proposito giova qui specificare che le norme dei rispettivi PRG Comunali, qualora più restrittive delle norme del PdP, prevalgono comunque su queste ultime.

2. NULLA OSTA

Art. 2.1. Nulla osta

La realizzazione di interventi, di opere o di attività all'interno del territorio del Parco è subordinato al preventivo nulla osta del Parco. Sono salve le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

I nullaosta rilasciati sono efficaci per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia del nullaosta possono essere conclusi entro, e non oltre, il periodo di efficacia del permesso di costruire o del titolo abilitativo a cui il nullaosta è riferito.

L'esame delle istanze prodotte per il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente consiste nella verifica della conformità dell'intervento, dell'opera o dell'attività con le disposizioni del PdP e del Regolamento, **restando salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli presenti.**

Il nulla osta è rilasciato con determina dell'Ente entro 60 giorni, conteggiati dalla data di ricevimento al protocollo che attesta l'acquisizione formale dell'istanza.

Per i procedimenti per il rilascio del nullaosta si applica il co. 4 dell'art. 20 della L. 241/90 e ss.mm. e ii.; tali procedimenti possono essere oggetto di "sospensione" o di "interruzione".

L'ipotesi di interruzione può essere invocata nel caso sia necessaria l'acquisizione di pareri da parte di organi consultivi di altre amministrazioni ai sensi del co. 4 dell'art. 16 della L. 241/90 ovvero per raccogliere altre valutazioni tecniche, compresa la Valutazione d'Incidenza, ai sensi del co. 3 dell'art. 17 della L. 241/90 ovvero richiesta completamente irregolare per forma e modalità di presentazione.

Nel procedimento oggetto di "sospensione" i termini non vengono azzerati per cui si tiene conto, nel computo dei termini, del periodo trascorso dalla data di presentazione dell'istanza a quello della intervenuta sospensione e del successivo periodo che inizia a decorrere dalla data di presentazione delle documentazioni richieste.

Nel procedimento oggetto di "interruzione" i termini vengono azzerati e l'intero termine decorre nuovamente dal ricevimento delle documentazioni o delle integrazioni o delle valutazioni tecniche richieste.

Nei casi di sospensione e interruzione, il responsabile del procedimento stabilisce un termine di tempo congruo per la presentazione da parte dell'istante di quanto richiesto comunque non superiore ai ~~180~~ 90 gg.

~~Il responsabile del procedimento stabilisce se un procedimento può essere oggetto di “sospensione”, quando le richieste sono di tipo formale ma non sostanziale ai fini della richiesta ma obbligatorio, o “interruzione”, in tutti gli altri casi in base alla natura delle richieste, in base alla natura delle integrazioni ed in base alle valutazioni da effettuare.~~

Se il richiedente non presenta entro il termine assegnato la documentazione o le integrazioni richieste o non provvede ad eliminare i vizi riscontrati, il procedimento si conclude con un provvedimento di non accoglimento e con i conseguenti atti di archiviazione.

~~Il diniego è impugnabile entro 30 gg dalla pubblicazione dell'atto e comunque nei termini di legge in materia.~~

L'Ente nel puro spirito di garantire la massima efficacia dell'attività degli uffici e quindi non aggravare il procedimento amministrativo può rilasciare il nulla osta con prescrizioni ed il loro controllo dovrà essere garantito dall'Ente Comunale.

Nelle stesse prescrizioni, ~~valutata la necessità di effettuare la cosiddetta “Archeologia preventiva”, l'Ente, di concerto con la soprintendenza archeologica, può richiedere che i lavori di movimento terra, a qualunque titolo effettuati, siano effettuati realizzati con sorveglianza di personale specializzato in corso d'opera, e sotto il controllo scientifico della Soprintendenza Archeologica delle Marche in tutte quelle aree che la carta delle potenzialità archeologiche considera “a rischio” o da soggetti da essa qualificati. L'archeologia preventiva ed obbligatoria negli ambiti individuati nella “Rete dei Siti Archeologici ai sensi dell'art. 292 bis del q.P. 02 del PdP, così come riportati nell'allegato M del presente Regolamento. Restando salve le prescrizioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica in sede di pareri a strumenti urbanistici o altri progetti puntuali o territoriali, in particolare circa le aree sottoposte a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D.Lgs. 42/04) e a quelle formalmente riconosciute come “ a rischio o di interesse archeologico” che rientrano nel territorio del Parco; inoltre per quel che riguarda il lavori pubblici o di pubblica utilità tutto il territorio del Parco del Conero è sottoposto a verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 163/2006 e smi, relativamente alla valutazione dell'impatto archeologico e quindi alle forme di tutela previste dall'art. 96 dello stesso D.Lgs.~~

Le prescrizioni sono cogenti e vincolanti per la realizzazione dell'intervento.

Il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal responsabile del procedimento.

Nell'allegato A possono essere indicati iter procedurali ridotti nell'interesse di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

Il Direttore entro sessanta giorni dalla richiesta di rilascio di nullaosta, con comunicazione scritta al soggetto istante, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Art. 2.2. Ricorribilità

Avverso il rilascio del nullaosta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi di Legge.

Art. 2.3. Domanda per la richiesta del nulla osta di carattere edilizio

La domanda per la richiesta del nulla osta di carattere edilizio è formalizzata all'Ente secondo le disposizioni di legge in vigore e con le procedure indicate nell'Allegato A.

La documentazione dovrà essere corredata dai relativi elaborati così come indicati nell'allegato A del presente Regolamento.

L'invio della documentazione deve avvenire solo dopo aver verificato dall'Ente competente la conformità del progetto alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza, nonché aver controllato lo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria (ove esistente).

Il responsabile del procedimento in caso di presentazione di documentazione carente rispetto a quanto indicato e richiesto nell'allegato A del presente regolamento, richiede documentazione integrativa tale da poter valutare integralmente il progetto; in caso di mancata documentazione integrativa nei termini indicati dal responsabile del procedimento la domanda può essere rigettata.

~~La richiesta di~~ Altri atti informazioni o documenti non previsti nell'Allegato A possono essere richiesti solo se strettamente necessari **al completo svolgimento dell'istruttoria.**

Il responsabile del procedimento può effettuare i necessari sopralluoghi possibilmente congiunti al richiedente per la verifica dello stato attuale dei luoghi con redazione di verbale da allegare alla pratica.

I diritti tariffari per il rilascio del nullaosta, della valutazione di incidenza o degli altri titoli non ostativi, se ed in quanto previsti sono determinati con apposita delibera dell'Ente.

Per l'installazione stagionale di manufatti, dovrà essere formalizzato un atto d'obbligo alla rimozione da parte del richiedente e il Comune può richiedere l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e dell'eventuale ripristino dei luoghi. In ogni caso la pratica dovrà essere integrata da

progetto di dismissione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e da computo metrico estimativo delle spese per la rimozione della struttura (comprensiva delle opere di mitigazione ed eventuale compensazione ambientale se ~~previste opportune~~).

La realizzazione di tutti gli interventi, di tutte le opere o di tutte le attività devono tenere conto delle misure per la tutela della fauna di cui l'apposito allegato H.

Art. 2.4. Integrazioni

L'invio dei documenti, per effetto delle richieste di integrazioni dovrà essere effettuato sempre con le medesime procedure indicate all'articolo precedente.

Art. 2.5. Commissione tecnica

La Commissione Tecnica, che ha funzione di comitato nel rispetto dell'art. 13 co. 3 della L.394/91, è un organo consultivo ed è composta da un esperto in materia urbanistica e paesaggistica-ambientale, da un esperto in materia agro-forestale, da un esperto biologo ovvero naturalista, da un esperto geologo e dal Direttore del Parco.

I componenti esperti della Commissione tecnica sono individuati sulla base di specifici avvisi pubblici di selezione all'uopo emanati o a scelta dell'Ente tramite selezione diretta rispetto ad una terna di elementi definiti dai rispettivi ordini professionali; in caso di sostituzione temporanea di un componente della commissione, il Direttore può esercitare una selezione anche per via diretta, tramite semplice presentazione di curriculum; tale sostituzione andrà comunque verbalizzata nella prima seduta utile del Consiglio.

La Commissione tecnica, per la validità delle cui sedute è necessaria la presenza almeno di tre membri, si esprime a maggioranza.

Delle sedute viene redatto un verbale composto dai pareri sintetici firmato da tutti i commissari presenti.

Può partecipare alle sedute della commissione tecnica un rappresentante del Ministero (soprintendenza architettonica e/o archeologica a seconda dell'interesse preminente) ~~senza diritto di voto~~.

Il commissario che, nel corso dell'anno, non partecipi ad almeno metà delle sedute della Commissione Tecnica, decade dalla carica.

In tal caso l'Ente provvede alla sua sostituzione alla prima seduta utile successiva alla dichiarazione di decadenza.

Il Direttore ovvero il responsabile incaricato dal Consiglio, d'intesa con il Presidente, nell'assumere la determinazione concernente il rilascio ovvero il diniego del nullaosta, può avvalersi di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria nel settore giuridico-amministrativo, di gestione e conservazione delle aree protette, della natura, delle risorse ambientali e del territorio.

Il Direttore ovvero il responsabile incaricato dal Consiglio può discostarsi dalle risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica.

Il direttore dell'Ente ovvero il responsabile del procedimento individua i progetti da sottoporre alla commissione tecnica invitandola ad esprimersi con parere su progetti ed interventi di particolare complessità e se del caso anche su progetti di modesta entità.

La commissione tecnica resta in carica per la durata temporale del Consiglio direttivo insediato al momento dell'individuazione della stessa e comunque fino alla nuova nomina della commissione.

Art. 2.6. Conferenze di servizi

L'Ente promuove fattivamente e partecipa con i Comuni e gli altri Enti interessati la ricerca di procedure idonee a garantire l'efficienza del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del nullaosta con particolare attenzione ai progetti pubblici, di interesse pubblico ed ai progetti presentati da aziende agricole e turistico-ricettive di particolare rilevanza.

Con diritto di espressione di nulla osta o parere per l'Ente partecipa alla Conferenza di Servizi il Direttore, ovvero il responsabile incaricato dal Direttore.

Art. 2.7. Pareri preliminari – Pareri materia urbanistica e per materia di VAS, VIA e VI.

Il Direttore si può avvalere della Commissione Tecnica per rilasciare pareri preliminari per progetti di particolare complessità pubblici o di interesse pubblico (rientrano in questa fattispecie anche progetti di natura privata se la richiesta è formalizzata direttamente dall'amministrazione competente per territorio).

La richiesta di parere preliminare dovrà essere presentata con la definizione di un progetto con carattere almeno preliminare nel rispetto del d.lgs 163/06 e suo regolamento attuativo.

Il parere espresso non riveste il carattere di nulla-osta, ma dispone gli indirizzi e gli obiettivi che il progetto dovrà perseguire.

Il progetto che è stato sottoposto a parere preliminare dovrà sempre essere sottoposto al rilascio del nulla-osta.

I pareri preventivi da acquisire nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione dei piani regolatori, come specificato nella D.G.R. n.1287 ME/URB del 19/05/97, ed i pareri preventivi da richiedere all'Ente quando individuato come SCA (soggetto competente in materia ambientale) nelle procedure di Valutazioni Ambientali e per quelle disciplinate d.lgs 152/06 e ss.mm. e ii, devono essere richiesti direttamente dall'Amministrazione Comunale, in fase di adozione del PdP e nelle procedure disciplinate secondo il d.lgs 152/06 e ss.mm. e ii. Tenuto conto della complessità dei documenti che compongono il PRG, gli elaborati da produrre dovranno essere redatti in maniera tale da mettere l'Ente in piena conoscenza delle modifiche che andranno ad interessare gli aspetti di sua competenza e in caso di documentazione carente possono essere richieste integrazioni, **tali pareri possono essere espressi tramite determina direttoriale o Delibera di Consiglio.**

I pareri sui Piani Regolatori Generale, sui Piani Particolareggiati e sulle loro varianti sono espressi mediante Delibera di Consiglio.

Art. 2.8. Funzione di controllo dell'Ente

Il Direttore ovvero il responsabile incaricato dall'Ente, informa correntemente, e comunque con cadenza almeno semestrale il Presidente in ordine ai procedimenti concernenti la richiesta di rilascio di nullaosta. Il Direttore può essere sentito dall'Ente in tutti i casi in cui ciò venga richiesto o ritenuto opportuno.

Ai membri dell'organo politico dell'Ente è garantito in ogni momento il più ampio accesso a tutti gli atti concernenti i procedimenti di rilascio di nulla osta e pareri.

Art. 2.9. Opere in difformità

Il Direttore può emanare, in qualsiasi momento, sollecitazioni alle Amministrazioni Comunali competenti ad attivarsi nei limiti delle proprie competenze in relazione al segnalato pericolo di compromissione delle componenti dell'ambiente naturale, dei sistemi ecologici ovvero per specifiche necessità gestionali riferite agli obbiettivi del PdP.

Art. 2.10. Opere edilizie non soggette a nullaosta edilizio

Non è richiesto il rilascio del nullaosta per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quegli interventi, impianti ed opere che non comportano modificazioni che in qualche misura recano

pregiudizio, anche parziale e/o temporaneo, alle risorse territoriali e più in generale ai valori paesaggistici oggetto di protezione, salvaguardia e tutela.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo e di ristrutturazione che comportino esclusivamente frazionamento o cambio d'uso senza opere, che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non comportano alterazioni delle risorse territoriali (siano esse naturali, seminaturali o antropiche) e non compromettono, anche temporaneamente, le componenti faunistiche, botaniche-vegetazionali, geomorfologiche e idrogeologiche, dell'ambiente, del paesaggio e del territorio del Parco del Conero; per tali casistiche andrà inviata al Comune specifica comunicazione di attestazione asseverata da tecnico abilitato e controfirmata dal proprietario del manufatto o dell'area oggetto di intervento, in cui sia certificato che i lavori non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non comportano alterazioni delle risorse territoriali (siano esse naturali, seminaturali o antropiche) e non compromettono – anche temporaneamente – le componenti faunistiche, botaniche-vegetazionali, geomorfologiche e idrogeologiche, dell'ambiente, del paesaggio e del territorio del Parco del Conero.

Il Comune può richiedere integrazioni o assoggettare la pratica all'iter ordinario per il rilascio del nulla-osta nel caso in cui ne riscontri i presupposti.

Non è soggetta a nulla osta né a comunicazione l'istallazione di recinzione temporanea elettrificata a rete o filo di altezza inferiore ad 1,5 m da terra posta a difesa delle colture agrarie e delle corti di pertinenza per la presenza di cinghiali e caprioli, **nonché l'installazione di strutture in legno infisso nel terreno, amovibili e senza prevedere opere di fondazione (tipo staccionata a croce di S.Andrea) se ricadenti in ATU ed in zona Ps.**

Non è soggetta a nulla osta né a comunicazione l'istallazione delle infrastrutture di cantiere autorizzato, quali ad esempio impalcature, ponteggi, gru, ecc..

~~È possibile~~ Oltre ai casi sopra indicati, non è necessario richiedere il rilascio del nullaosta, **previa verifica e valutazione dei competenti uffici comunali, per i casi indicati nell'Allegato A del presente Regolamento** e per i seguenti specifici casi (in ogni caso il progettista dovrà allegare alla pratica da consegnare al comune di competenza attestazione di conformità del progetto al PdP ed al presente Regolamento):

- a) ~~Per i~~ singoli interventi da realizzare all'interno dei perimetri cimiteriali;

- b) ~~per gli~~ interventi conformi agli art. 3.9.2, 3.9.5, 3.9.6, 3.12 e 3.16 se ricadenti in area Ps e non localizzate in ambito territoriale naturale (ATN);
- c) ~~per gli~~ interventi conformi agli art. 3.10.2 se ricadenti nella corte esclusiva dell'immobile in area Ps e comunque non sono ammessi nelle zone indicate all'art. 15 del qP 02 del PdP;
- d) ~~per l'~~installazione di isolamenti a cappotto che prevedono una tinteggiatura uguale all'esistente ~~e non prevedono modifiche dimensionali alle aperture esistenti~~;
- e) ~~per la~~ realizzazione di vani contatori se ricadenti in area Ps e non site in ambito territoriale naturale (ATN);
- f) ~~le~~ varianti a progetti già nullaostati positivamente che non modificano gli spazi aperti (es: giardini, corti, aree libere), che non prevedono la realizzazione di nuove opere o nuovi interventi, per opere che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel nullaosta originario;
- g) ~~la~~ modifica del colore dell'immobile se il comune è provvisto di "Piano del Colore" approvato, dall'Ente e dalla soprintendenza Architetonica delle Marche;
- h) ~~la~~ realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici o solare termico su coperture esistenti se ricadenti in area Ps e site in ambito territoriale urbano (ATU);
- i) ~~la~~ realizzazione di interventi su edifici esistenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche se ricadenti in area Ps e site in ambito territoriale urbano (ATU);
- j) ~~realizzazione di drenaggi su edifici e costruzioni esistenti se non comportano alterazioni delle risorse territoriali (siano esse naturali, seminaturali o antropiche) e sempreché prevedano il ripristino dello stato dei luoghi~~;
- k) ~~le opere indicate alle let. a), b), d, ed e del co. 1 e le lett. a), b), d), e) ed e-bis del co. 2 dell'art. 6 del DPR 380/01 se ricadenti in area Ps e site in ambito territoriale urbano (ATU)~~;
- l) ~~gli interventi indicati al co. 1 dell'art. 149 del d.lgs 42/2004 e dall'art. 24 del Regolamento Edilizio Tipo regionale se ricadenti in area Ps e site in ambito territoriale urbano (ATU).~~

Art. 2.11. Interventi sul patrimonio vegetale non soggetti a nulla osta né a comunicazione.

Non sono soggetti a nulla osta del Parco né a comunicazione gli interventi inquadrabili come "manutenzione ordinaria", ~~come definita negli Allegati B~~, di tutte le formazioni vegetali ad esclusione delle formazioni a "bosco" come definito dalla L.R. 6/05, ~~di quelle individuate come~~

~~“bosco” dal Piano di Gestione Forestale del Parco del Conero~~ e degli alberi monumentali come definiti dal presente regolamento.

Sono riconducibili alla categoria di intervento di “manutenzione ordinaria” anche le operazioni periodiche (annuali o biennali) finalizzate al mantenimento del patrimonio vegetale come indicate nell'allegato B

Rientrano nella fattispecie non soggetta a nullaosta né a comunicazione i seguenti interventi:

- a) lo svolgimento di operazioni colturali nell'ambito dell'attività agricola comprese le operazioni di potatura di alberi e arbusti di interesse agrario, e la loro sostituzione nel caso di esemplari aventi un diametro, misurato a m 1,30 da terra, inferiore a 20 cm;
- b) le operazioni di “manutenzione ordinaria” della rete scolante dei fossi non demaniali, purché tali interventi non interferiscano con la presenza di alberi e arbusti (ad esclusione della Robinia (*Robinia pseudoacacia*) e dell'Ailanto (*Ailanthus altissima*)); ~~compromettendo lo stato vegetativo degli stessi e le caratteristiche idrauliche del fosso.~~
- c) gli interventi di qualsiasi natura sulle alberature radicate nelle zone territoriali omogenee A, B, e D di cui al Dm 1444/68 come individuate nei PRG siano esse protette o non protette ai sensi della Legge Regionale vigente; per questa fattispecie l'autorizzazione del comune dovrà essere inviata al Corpo Forestale dello Stato per opportuna conoscenza e all'Ente Parco al fine del monitoraggio degli interventi autorizzati sul territorio. Restano salve le compensazioni da attuare di cui al successivo articolo 2.13.

Eventuali altri interventi non soggetti a nullaosta potranno essere indicati nell'allegato C del presente Regolamento.

Gli interventi di “manutenzione ordinaria” di cui sopra, ad esclusione che per le specie di interesse agrario, devono essere eseguite nel periodo indicato nell'allegato C.

Art. 2.12. Interventi sul patrimonio vegetale soggetti, per l'Ente Parco, alla sola comunicazione

Sono soggetti alla sola comunicazione gli interventi esterni alle zone territoriali omogenee A, B, e D di cui al Dm 1444/68 come individuate nei PRG indicati nell'allegato B.

Gli interventi di abbattimento, tra i quali si intende anche ogni ipotesi di taglio e sradicamento nonché ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative di specie arboree e/o arbustive, ~~che rientrano nella casistica sopra indicata~~, devono comunque prevedere un intervento di compensazione.

La compensazione e le modalità della sua effettuazione dovranno essere descritte nella comunicazione.

Le opere di compensazione sono parte integrante dell'intervento in progetto e come tali necessarie per la validità della comunicazione.

La compensazione avviene mediante piantumazione, con garanzia di attecchimento, di due nuovi esemplari per ogni pianta da eliminare nel caso di esemplari isolati, o, nel caso di formazione vegetale tipo siepe, filare o gruppo, mediante l'impianto di esemplari di specie autoctone o **di antico indigenato caratterizzate dal medesimo portamento della medesima tipologia** (~~specie~~ arboreo o ~~specie~~-arbustivo) di quelle da abbattere, in numero sufficiente a garantire il mantenimento delle dimensioni in profondità, sviluppo lineare e quindi in termini di superficie, della formazione vegetale da abbattere. Le piante dovranno essere di specie da scegliersi tra quelle indicate nell'allegato C, fatte salve diverse eventuali prescrizioni formulate dall'Ente Parco, e il germoplasma dovrà avere provenienza locale; pertanto è consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel territorio del Conero.

Ove non vi siano i presupposti per la piantumazione compensativa delle essenze arboree in aree in disponibilità al richiedente è possibile proporre l'impianto in aree pubbliche su indicazione del Comune territorialmente competente. Il richiedente deve adeguatamente motivare e comprovare l'impossibilità di eseguire tutta la compensazione nell'area di proprietà. Nel caso in cui venga proposta la compensazione in aree pubbliche il richiedente deve allegare l'assenso del Comune con l'individuazione dell'area dove poter effettuare l'impianto.

La comunicazione dovrà essere redatta nell'apposito modello reperibile nell'allegato B, dovrà essere recapitata direttamente all'Ente Parco e, per conoscenza, anche al comune territorialmente competente; dovrà contenere la documentazione e tutte le informazioni previste, con specifica della data di inizio lavori, che non dovrà essere comunque anteriore a trenta giorni dalla data di presentazione all'Ente.

L'Ente Parco, nei successivi 30 gg dalla data della comunicazione, ha la facoltà di:

- a) eseguire il sopralluogo per la verifica dell'intervento comunicato;
- b) comunicare all'interessato l'eventuale divieto motivato all'effettuazione dell'intervento;
- c) comunicare eventuali prescrizioni alle modalità e tempi di esecuzione dell'intervento;
- d) informare **gli organi preposti alla vigilanza o direttamente** l'autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 2.13. Interventi sul patrimonio vegetale soggetti alla richiesta di nulla osta

Tutti gli interventi, su piante e formazioni vegetali ~~erbacee, arbustive ed arboree ed arbustive~~ comprese le aree a bosco come definito dalla L.R. 6/05 ~~e quelle come individuate dal Piano di Gestione Forestale del Parco~~, diversi da quelli previsti nei due articoli precedenti, necessitano di nulla osta del Parco.

Il nulla osta del Parco è sempre necessario anche per i seguenti interventi:

- a) Abbattimento e/o taglio di capitozzatura e delle branche fino al terzo ordine di esemplari di specie autoctone e/o tutelate dalla normativa regionale, e/o dal Piano di Gestione Naturalistica e dal Piano di Gestione Forestale del Parco, nonché per il raccorciamento dei rami ed il taglio della cima delle conifere;
- b) interventi di realizzazione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria di aree verdi aventi una superficie superiore ai 500 mq;
- c) interventi che comportino movimenti di terreno superiori a 50 cm;
- d) interventi di manutenzione degli impianti a rete e delle strade, sia pubbliche che private, che possono interferire con il patrimonio vegetale ~~esistente, in particolare~~ arboreo.

Tutti gli interventi di abbattimento di specie arboree e arbustive devono prevedere un intervento di compensazione.

La compensazione e le modalità della sua effettuazione dovranno essere descritte nella richiesta di nullaosta ~~o in mancanza potranno essere date dall'Ente Parco come prescrizioni.~~

Le opere di compensazione sono parte integrante dell'intervento progetto e come tali necessarie per la validità del nullaosta.

La compensazione avviene mediante piantumazione, con garanzia di attecchimento, di due nuovi esemplari per ogni pianta da eliminare nel caso di esemplari isolati, o, nel caso di formazione vegetale tipo siepe, filare o gruppo, mediante l'impianto di esemplari di ~~specie autoctone o di antico indigenato caratterizzate dal medesimo portamento (arboreo o arbustivo) di quelle da abbattere, in numero sufficiente a garantire il mantenimento delle dimensioni in profondità, sviluppo lineare e quindi in termini di superficie, della formazione vegetale da abbattere specie autoctone della medesima tipologia (specie arborea o specie arbustiva) di quella da abbattere, in numero sufficiente a garantire il mantenimento delle dimensioni in profondità, sviluppo lineare e quindi in termini di superficie, della formazione da abbattere.~~ Le piante dovranno essere di specie da scegliersi tra

quelle indicate nell'allegato C, fatte salve diverse eventuali prescrizioni formulate dall'Ente Parco, e il germoplasma dovrà avere provenienza locale, pertanto è consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi e talee raccolti nel territorio del Conero.

Ove non vi siano i presupposti per la piantumazione compensativa delle essenze arboree in aree in disponibilità al richiedente è possibile proporre l'impianto in aree pubbliche su indicazione del Comune territorialmente competente. Il richiedente deve adeguatamente motivare e comprovare l'impossibilità di eseguire tutta la compensazione nell'area di proprietà. Nel caso in cui venga proposta la compensazione in aree pubbliche il richiedente deve allegare l'assenso del Comune con l'individuazione dell'area dove poter effettuare l'impianto.

Delle pratiche agricole sono soggette a nulla osta le seguenti attività:

- a) abbattimento o trapianto di esemplari di alberi di interesse agrario (olivi o altre specie da frutto) aventi diametro superiore a cm 20, misurato a m 1,30 da terra **o subito al di sotto del punto in cui il fusto si divide in branche se questo è più basso di 1,30 m da terra;**
- b) Eliminazione di filari di piante e di esemplari isolati di interesse agrario presenti negli appezzamenti coltivati, che possono configurarsi come elementi diffusi del paesaggio agrario, **anche se i singoli esemplari hanno diametro inferiore a 20 cm misurati come indicato al punto precedente.**
- c) Pascolo nelle superfici boscate. Nella richiesta di nulla osta deve essere giustificato il carico massimo sostenibile, il periodo di pascolamento ecc. E' comunque vietato il pascolo nelle aree di Riserva Integrale (Ri).
- d) **Recupero Rimessa in coltura** delle aree agricole abbandonate con soprassuolo incolto cespugliato/arborato, o formazioni di ricolonizzazione forestale spontanea o di prateria.

La documentazione e le informazioni che la richiesta di nulla osta deve contenere sono indicate nell'allegato B.

CAPO II – TIPOLOGIA E MODALITA' DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI

3.OPERE E MANUFATTI

Art. 3.1. Nuove costruzioni

Il progetto delle nuove costruzioni deve prevedere opere di mitigazione in relazione allo stato dei luoghi ~~o relazione esplicativa della non necessità delle stesse~~. Dovrà essere garantita la loro efficienza ed efficacia nel tempo.

In caso di presentazione di Piano attuativo dovranno essere previste opere di mitigazione e/o compensazione ambientale ~~ove necessarie o previste per volontà normativa~~; le convenzioni presentate, da stipulare tra il comune ed i lottizzanti, dovranno prevedere tempi e modalità di realizzazione e l'obbligo del mantenimento nel tempo delle opere di mitigazione, volte a ridurre l'impatto dei manufatti sull'ambiente e sul paesaggio, garantiti da impegno con atto unilaterale d'obbligo della ditta da trasferire ad eventuali e successivi aventi causa, a garanzia delle cure colturali per i primi 5 anni dell'impianto ~~ed il non rispetto rientra nei casi di difformità del titolo abilitativo~~.

Nella realizzazione di nuovi edifici ~~è auspicabile deve essere previsto~~ l'inserimento di strutture idonee all'insediamento di rondoni (*Apus apus*), passeri (*Passer spp*) o chirotteri. ~~Ove ne sussistano le condizioni si consiglia di dovranno~~ essere collocati almeno 6 strutture in edifici mono o bifamiliari, almeno 15 nei piccoli condomini e almeno 30 negli edifici di grandi dimensioni.

Nel caso di edifici la cui altezza alla linea di gronda sia inferiore a 5 m il numero di strutture da installare è ridotto del 50% e non deve essere preso in considerazione il rondone.

Art. 3.2. Caratteri planivolumetrici e criteri d'inserimento nel contesto di riferimento.

Gli edifici di nuova costruzione, destinati alla residenza come ad altre funzioni, dovranno essere organicamente articolati sia in pianta che in alzato e disposti in modo da adattarsi all'andamento naturale del terreno ed ai caratteri morfologici del contesto circostante. ~~evitando quindi sbancamenti o riporti che modifichino sostanzialmente i caratteri morfologici e verificato rispetto all'inserimento paesaggistico~~.

I progetti devono prevedere analisi e valutazioni di inserimento attraverso inserimenti foto realistici e rendering oltre a puntuali sezioni con descrizione dei riporti e degli sbancamenti artificiali, con indicazione delle quote ante e post operam rispetto ad uno specifico e fisso caposaldo.

Art. 3.3. Opere di finitura delle nuove costruzioni

Tutti i progetti afferenti alla richiesta di rilascio di nullaosta dovranno contenere una puntuale rappresentazione delle opere che concorrono a determinare l'aspetto esteriore degli edifici, dei relativi annessi e delle aree di pertinenza; a tal fine gli elaborati dovranno essere redatti nell'osservanza delle indicazioni di cui all'allegato A.

In ogni caso le opere di finitura vanno considerate rispetto al contesto architettonico e paesaggistico di riferimento.

Art. 3.4. Colori degli edifici

Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l'estensione della facciata dell'edificio.

Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura ove non originariamente presenti.

Le facciate e le porzioni di edifici ~~visibili dal suolo pubblico~~ devono prevedere interventi con progettazione unitaria, seguendo i limite del disegno architettonico e non quelli di proprietà.

Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate, ma piuttosto evidenziare l'articolazione fra superfici di fondo e elementi aggettanti e/o decorativi.

La scelta dei colori per le tinteggiature degli edifici dovrà adeguarsi alla gamma di colori più appropriata, da ricavarsi anche sulla base di accurate analisi del Me.V.I. o, se non previsto, sui colori storicamente usati. Il colore dovrà preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti con toni che vanno dal beige travertino al giallo, e ai rossi delle tonalità delle terre.

Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici o di parti di esse di differenti proprietà presentino un aspetto non armonico del contesto paesaggistico, in caso di progetti di recupero dovrà esserne previsto il rifacimento dell'aspetto armonico.

Tutti i muri di fabbricati, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente eseguita, a taglio netto, o rivestiti in pietra naturale o con materiale pregiato, devono essere intonacati e

colorati nel rispetto dei valori ambientali urbani, è fatto obbligo in caso di progetti che riguardino parti ad essi attigue e/o ristrutturazione dell'immobile principale, prevedere progetti di riqualificazione degli stessi.

Al fine di favorire l'insediamento dei balestrucci (Delichon urbica), **nel caso di edifici intonacati ed ove possibile dovrà deve** essere prevista una fascia di almeno un metro di altezza di intonaco ruvido nella porzione sommitale delle facciate sotto i cornicioni.

Art. 3.5. Ampliamenti ed incentivi volumetrici

Gli Ampliamenti ed incentivi previsti dal PdP non sono cumulabili e possono essere assegnati per una sola volta; a tal fine i singoli Comuni e l'Ente Parco costituiscono un apposito registro relativo agli incentivi concessi.

Il registro deve essere approvato dall'Ente Parco e continuamente aggiornato dal Direttore con apposita determina.

Il volume complessivo degli ampliamenti e degli incentivi da concedere sarà determinato dai Comuni in sede di adeguamento al PdP del proprio PRG o nei specifici Piani particolareggiati o di settore e devono essere considerati inclusi all'interno del budget disponibile per ciascun Comune così come certificato ai sensi dell'art. 272 del PdP.

Il Parco promuove lo sviluppo sostenibile del turismo attraverso la realizzazione dei piani di settore che dovranno incentivare il miglioramento della qualità architettonica e funzionale delle strutture ricettive esistenti anche attraverso la concessione di incrementi volumetrici che possono determinare ampliamenti o nuove costruzioni a servizio delle stesse (incentivi volumetrici).

Fermo restando il limite complessivo di incremento previsto dal PdP, gli incentivi e la possibilità di ampliamento per le singole strutture ricettive vanno determinati in relazione al livello di tutela prevalente della UTE di riferimento, come indicato nella relazione illustrativa del PdP (pag. 57 e seg.) a seguito di VAS o di Me.V.I..

Fermo restando il limite complessivo di incremento previsto dal PdP, gli incentivi e la possibilità di ampliamento per gli stabilimenti balneari vale quanto espressamente disciplinato all'art. 30 del qP 02 e determinati in relazione al livello di tutela prevalente della UTE di riferimento, come indicato nella relazione illustrativa del PdP (pag. 57 e seg.), a seguito di VAS o di Me.V.I..

~~Per la determinazione della volumetria esistente degli stabilimenti balneari non andrà conteggiata la volumetria delle attrezzature di facile rimozione, come spogliatoi, cabine, capanne e chioschi con caratteristiche stagionali.~~ Concorrono nella determinazione della volumetria esistente tutte quelle

~~legittimate da titolo abilitativo come tali. quali gli impianti e le attrezzature per la somministrazione di alimenti (ristoranti e simili) e bevande (bar e chioschi) e tutte le attrezzature per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle sportive e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni.~~ In sede di redazione del piano Particolareggiato o piano di settore comunque denominato dovranno essere certificati i limiti degli elementi costitutivi dello stabilimento balneare (come da definizione co. 2 art. 30 L.R. 09/2006) distinguendo tra Strutture fisse, strutture di facile rimozione (spogliatoi, cabine, capanne e chioschi), zone attrezzate per la balneazione (ombrelloni, sedie sdraio, e lettini) e le zone dove sono localizzati altri tipi di impianti fissi o di facile rimozione (per la somministrazione di alimenti e bevande sportivi, ricreativi, ecc.). Tali confini rappresentati i limiti massimi di avanzamento verso l'area di battigia per ogni singolo elemento nel rispetto dell'art. 30 del qP 02 del PdP. ~~Non sono ammessi avanzamenti delle strutture fisse verso l'area di battigia e le attrezzature amovibili potranno essere installate senza prevedere avanzamenti rispetto alla situazione certificata dal comune in fase di redazione del Piano Particolareggiato o Piano di settore comunque denominato.~~

Gli incentivi e la possibilità di ampliamento per le attività agricole vanno determinati in relazione al livello di tutela prevalente della UTE di riferimento, come indicato nella relazione illustrativa del PdP (pag. 57 e seg.), a seguito di analisi e valutazione del Me.V.I. nel rapporto con il piano agricolo aziendale (vedere allegato F) e nel rispetto della L.R. 13/90.

Art. 3.6. Usi di aree e immobili

La disciplina degli usi, attribuita alla concorrente competenza degli strumenti urbanistici comunali e del PdP, deve essere prevista, in apposita sezione, nei PRG comunali. Il parere sugli usi ammessi nelle aree e negli immobili interni all'area Parco sono acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione dei piani regolatori. Non necessita di rilascio di nullamta il cambio d'uso senza opere o con opere che non modificano l'aspetto esteriore degli immobili ove espressamente previsto nel PRG adeguato al PdP.

È da escludere il cambio di destinazione d'uso dei manufatti condonati in aree omogenee Ri, Ro e P, ove non diversamente indicato nei PRG adeguati al PdP con previsione di recupero del patrimonio edilizio esistente, anche in territorio agricolo, attraverso proposte di riqualificazione, finalizzate alla eliminazione delle condizioni di degrado edilizio.

È vietato il frazionamento di unità immobiliari in territorio extraurbano che modificano l'assetto delle sistemazioni esterne ed i connotati tradizionali e tipologici degli edifici con carattere rurale tradizionale.

Art. 3.7. Opere in sanatoria

In caso di richiesta di sanatoria per le opere eseguite in assenza di titolo abilitativo o in parziale o totale difformità dal titolo abilitativo l'Ente Parco rilascia parere in merito. Il parere non è inteso quale nulla-osta, ma esclusivamente quale presa d'atto che deve definire se i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano o meno tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili conformemente ad eventuali leggi speciali ed al DPR 380/01 nel rapporto con la disciplina del PdP e del regolamento del Parco.

Art. 3.8. Recupero edifici in stato di rudere

Possono essere recuperati i ruderi individuati nella specifica schedatura dei PRG Comunali se definiti come manufatti che consentono l'individuazione certa della sagoma planivolumetrica originaria, purché ricadenti in aree di Protezione e di Promozione Economica e Sociale così come individuate nella tavola qP 01 del PdP. In particolare la schedatura dovrà dimostrare l'esistenza del manufatto, la sua consistenza allo stato di fatto e la riproposizione della sua sagoma planivolumetrica originaria e quindi proporre le modalità di intervento per un suo recupero storico-architettonico e funzionale.

Gli interventi di recupero degli edifici in stato di rudere possono essere effettuati tramite "Ristrutturazione edilizia" nei limiti indicati nel DPR 380/01.

Quando la consistenza di edificio censito come "Rudere" non è individuabile nella sua interezza originaria, perché parzialmente diruto o fatiscente, sempreché siano presenti gran parte degli elementi strutturali, la stessa può essere definita in assenza di chiari elementi tipologici e costruttivi, dai seguenti elementi, sempreché sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l'uso dei manufatti: a) studi e analisi storico-tipologiche supportate anche da documentazioni catastali o archivistiche; b) documentazione fotografica; c) atti pubblici di compravendita; d) certificazione catastale; ecc.; la definizione dovrà essere verificata ed indicata sempre nella specifica schedatura dei PRG Comunali sopra riportata.

Art. 3.9. Edifici e loro pertinenze

Gli interventi previsti dal presente articolo, qualora ammessi dai PRG e Regolamenti edilizi Comunali, sono così definiti:

Art. 3.9.1. Manufatti pertinenziali caratteri generali

Sono riconducibili al concetto di “pertinenza” i modesti manufatti, quali le piccole strutture attrezzate per la cura dei giardini e degli orti e per la fruizione degli spazi aperti delle abitazioni; le pertinenze sono destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di edificio principale.

Per tipologia di intervento, nel rapporto con la disciplina demandata dall’art. 12 della L. 394/91, questi interventi sono ammissibili nelle zone Ro, P e Ps, se non diversamente disciplinato.

Il manufatto pertinenziale deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) Non possono essere cedute separatamente dal fabbricato principale, a cui sono connesse da vincolo di pertinenzialità;
- b) non devono avere un proprio ed autonomo accesso dalla via pubblica;
- c) non devono avere autonomo valore di mercato e non dovranno produrre un proprio reddito;
- d) devono essere caratterizzate da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto al fabbricato principale e poste al servizio esclusivo di questo;
- e) devono avere propria individualità fisica e propria conformazione strutturale.

Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del fabbricato principale, di cui vanno a costituire pertinenza, e dovranno essere coerenti con le sue caratteristiche estetiche e tipologiche.

Deve inoltre essere garantito il corretto inserimento in rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica.

Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), questi devono essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo deve conformarsi a quello già realizzato e va fornito l’atto di assenso del condominio stesso.

Devono essere utilizzati materiali riciclabili al più del 90 % e compatibili con il contesto paesaggistico di riferimento, sia per la struttura che per i rivestimenti.

In tutte le costruzioni che prevedono l’utilizzo del legno, non dovrà essere utilizzato legno con formaldeide. Sono consentiti solo sistemi di assemblaggio meccanico degli elementi: viti, chiodature, incastri. Dovrà essere utilizzato soltanto legno di provenienza certificata (come ad es. marchi FSC)* *Il marchio FSC identifica il legno ed i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council a.c. .

Art. 3.9.2. Specifiche per alcuni manufatti pertinenziali

“Pergolati – gazebo”

Sono da considerarsi pertinenze i pergolati che sono prioritariamente posti in aderenza a pareti dell'edificio principale (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali) ~~ed a servizio della~~ ~~residenza~~, con funzione di abbellimento degli edifici principali ed i “gazebo”, ~~che~~ posti in maniera isolata nel giardino ~~delle abitazioni, sono a servizio della residenza.~~

Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) h. max esterna = m 2,70;
- b) superficie coperta max = per le ogni singola unità immobiliari ad uso residenziale è consentita una superficie coperta massima pari al 25% della superficie scoperta dell'area pertinenziale o del lastrico solare e comunque non superiore a 36 mq; è consentita inoltre una superficie coperta pari al 25% della SUL e comunque mai superiore a 70 mq dell'immobile se ad uso ricettivo, produttivo o ricreativo;
- c) la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno tagliati nella maniera tradizionale o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata, salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti; può essere invece coperta con materiali leggeri deformabili di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli in tessuto o p.v.c., leggero e cannucciaia o frangisole.

La struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura o integrati in essi nel qual caso la superficie coperta max può essere incrementata del 20%.

“Box in legno”

Sono da considerarsi pertinenze anche i Box in legno per ricovero attrezzi da giardino che di solito sono posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni.

Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) Struttura leggera in legno, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
- b) superficie lorda massima pari a 4,00 mq;
- c) altezza massima non superiore a m 2,40;

- d) installazione, possibilmente, nei retro degli immobili;
- e) Se installato a confine con altra proprietà andrà prodotto assenso del vicino.

“Pensiline per ricovero autovetture”

Sono da considerarsi pertinenze anche le “Pensilina per ricovero autovetture”, che possono essere realizzate in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, nelle corti esclusive o in aderenza all’edificio.

La struttura sarà di tipo leggera, rimovibile per smontaggio e non per demolizione e la sua copertura rimovibile di tipo naturale (con piante rampicanti) o cannucciaia o altro materiale di tipo non rigido.

Tali manufatti devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) h. max esterna= m 2,60;
- b) superficie coperta massima = 12,50 mq per ogni unità immobiliare abitativa o 1 mq ogni 10 mc di costruzione dell’immobile di cui è pertinenza;

Le pensiline per aree adibite a parcheggi pubblico o privato ad uso pubblico così come stabilito dal PRG, potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito.

La struttura non può essere tamponata; può essere invece coperta con materiali permeabili, leggeri e deformabili di facile smontaggio;

La struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura o integrati in essi nel qual caso la superficie coperta max può raggiungere il doppio delle possibilità sopra dette.

Art. 3.9.3. Manufatti per il rimessaggio attrezzi ai sensi dell’art. 40 bis del qP 02 del PdP

La possibilità di installare tali manufatti presuppone come requisito indispensabile, oltre a quanto previsto dall’art. 40 bis del Quaderno 2 del PdP, e ~~l’area di sedime l’individuazione dell’area di intervento~~ come zona Ps secondo le modalità dell’art. 39 del Qp02 del PdP ~~e se previsto nei PRG adeguati al PdP e nelle disposizioni dei Regolamenti edilizi Comunali.~~

L’Ente Parco istituisce un apposito registro dei manufatti di cui all’art. 40bis del PdP sulla base dei nullaosta rilasciati. Nel caso di cessazione dell’attività agricola ~~per più di 12 mesi pur permanendo formalmente l’attività agricola,~~ il diritto al manufatto decade ed il richiedente è tenuto al ripristino dei luoghi entro 60 giorni. Dell’avvenuto ripristino dei luoghi l’avente titolo dà comunicazione al Parco, al Comune ed al Corpo Forestale dello Stato.

Tali manufatti devono attenersi alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle già previste dal PdP:

- a) Superficie **utile lorda** non superiori a 40 mq e altezza max non superiore a 3,50 m;
- b) uso esclusivo del legno in tutte le componenti strutturali;
- c) assenza di ancoraggi al suolo di tipo fisso (fondazioni o simili);
- d) assenza di movimenti di terreno superiore a 50 cm;
- e) assenza all'interno di impianti tecnologici di tipo fisso;
- f) da destinare esclusivamente al solo ricovero di attrezzi, mezzi e materiali di consumo agricolo;
- g) assenza di recinzioni di tipo fisso;
- h) eliminazione contestuale di ogni altro manufatto precario eventualmente presente.
- i) divieto di pavimentazione dell'area circostante;
- j) divieto di trasformazione in via permanente del suolo inedificato.

L'atto d'obbligo per l'abilitazione a realizzare detta tipologia di manufatto deve contenere l'impegno alla rimozione ed al ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell'attività agricola e dovrà contenere il riferimento alle prescrizioni di cui sopra. Il richiedente si impegna per sé e per terzi a comunicare al Comune, al Parco ed al Corpo Forestale dello Stato la chiusura della P. I.V.A. agricola e/o la cessazione dell'utilizzazione agricola. L'atto d'obbligo dovrà essere redatto secondo il modello di cui all'allegato G e consegnato assieme alla documentazione progettuale. Nel caso in cui il manufatto non è stato realizzato o completato entro 18 mesi dal rilascio del titolo abilitativo il diritto alla realizzazione del manufatto decade, il richiedente è tenuto al ripristino dei luoghi.

Art. 3.9.4. Realizzazione di interrati e seminterrati

Tali costruzioni non possono essere realizzate nelle zone Ri.

Nelle zone Ro possono essere realizzati esclusivamente nell'area di sedime dell'immobile e se non prevedono rampe, percorsi e strade di accesso esterne all'immobile.

Nelle zone P possono essere realizzati esclusivamente nell'area di sedime dell'immobile.

Sempre nelle zone P gli interrati adibiti a box auto, possono essere realizzati fuori dall'area di sedime esclusivamente per gli edifici residenziali accessibili veicolarmente e comunque per una superficie massima di mq uno ogni dieci mc dell'immobile e nel limite massimo di 1 posto auto per unità abitativa di cui sono pertinenza anche dell'edificio.

Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto della morfologia del terreno esistente e particolare cura dovrà essere posta nel ripristino del profilo originario e nella sistemazione dei luoghi.

Il progetto, dovrà contenere un'adeguata indagine territoriale ed una dettagliata documentazione conoscitiva sulle componenti paesaggistiche ambientali del sito, nonché una approfondita relazione geologica-geotecnica e di smaltimento delle acque superficiali.

Il progetto dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) le eventuali murature a vista delle rampe di accesso dovranno essere intonacate o rivestite in pietra di tipo locale a spacco, adeguatamente raccordata con le sistemazioni esistenti, prevedendo finiture e opere accessorie ispirate alle tipologie tradizionali;
- b) in zona Ps, quando realizzati non nell'area di sedime dell'immobile, andrà operata la messa in opera di almeno 40 cm di terreno vegetale sul solaio di copertura su cui piantare idonee essenze locali;
- c) un'altezza massima utile del locale pari a 2,40 m;
- d) la realizzazione della porta in accesso in materiale ligneo.

Art. 3.9.5. Manufatti per esigenze temporanee

Nell'applicazione dell'articolo in esame è necessario fare riferimento all'art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. n° 380/01, il quale ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione anche "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee", quindi per i manufatti in questione si intendono quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

La temporaneità non può essere desunta dalla soggettiva destinazione dell'opera data dal costruttore, ma deve collegarsi ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili.

La temporaneità o precarietà di un manufatto prescinde dalle sue caratteristiche costruttive o dal sistema di fissazione al suolo e discende unicamente dall'uso a cui è destinato; non è opera precaria la costruzione destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione.

Tali manufatti non possono essere realizzati nelle zone Ri, Ro e P, ad eccezione delle zone dove sono specificatamente previsti dai PRG adeguati al PdP, e comunque mai autorizzabili nelle zone Ri.

Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze temporanee per le quali vengono installati; la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga, alla viabilità e alla fruibilità degli spazi pubblici. In ogni caso non dovranno produrre sottrazione, frammentazione o degrado di habitat naturali prioritari e non dovranno trasformare in via permanente il suolo inedificato.

I manufatti da installare per esigenze temporanee dovranno essere realizzati con semplici tipologie costruttive prefabbricate, da assemblare e con materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità senza prevedere opere di demolizione.

La possibilità di installazione di tali manufatti devono attenersi alle seguenti prescrizioni e secondo le modalità di seguito riportate:

le costruzioni temporanee per un periodo non superiore a tre mesi continuativi sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 6 del DPR 380/01, ma per sopravvenute motivate esigenze di interesse pubblico e di interesse paesaggistico ambientale il Comune o su richiesta dell'Ente può in ogni caso richiedere la rimozione anticipata dei manufatti anche prima della scadenza del termine.

le costruzioni temporanee possono essere autorizzate per un periodo superiore a tre mesi continuativi con carattere stagionale se previsto nei PRG adeguati al PdP, per tali progetti è necessaria la richiesta di idoneo titolo abilitativo al comune competente;

Per la realizzazione di manufatti a carattere temporaneo, dovrà essere formalizzato un atto d'obbligo alla rimozione da parte del richiedente e in casi particolari il Comune può richiedere l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e dell'eventuale messa in ripristino. In ogni caso la pratica dovrà essere integrata da progetto di dismissione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e da computo metrico estimativo delle spese per la rimozione della struttura (comprensiva delle opere di mitigazione ed eventuale compensazione ambientale). La cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e dell'eventuale messa in ripristino, da versare a favore dell'Amministrazione comunale mediante fideiussione bancaria o assicurativa andrà stabilita secondo l'importo in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino maggiorato almeno del 10 % dell'importo.

In ogni caso non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso.

Qualora il manufatto non venga rimosso entro i termini indicati nell'atto autorizzatorio, esso sarà considerato a tutti gli effetti una costruzione abusiva, soggetta al regime sanzionatorio del D.P.R. n. 380/2001 per gli interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire.

I “chioschi” e le “cabine balneari” devono essere poste su struttura in legno o prefabbricata con materiale ecocompatibile appoggiata al terreno o sulla spiaggia senza prevedere opere di demolizione in caso di rimozione; dovranno essere realizzate in materiali lignei sia per la struttura che per le tamponature; in caso di motivata necessità la struttura può essere realizzata con materiali diversi di natura ecocompatibile.

In ogni caso le cabine balneari non possono essere collegate con impianti idrico, del gas e fognario.

Le “Pedane” e le “passerelle” sono da realizzare in legno o con materiale ecocompatibile ed installate esclusivamente con il sistema di appoggio al terreno o alla spiaggia senza prevedere opere di fondazione.

Art. 3.9.6. Manufatti per la detenzione degli animali da affezione

Il manufatto, posto sulla corte esclusiva come definita nel presente regolamento, da utilizzare per il riparo dal sole e dalle intemperie non è considerato costruzione e pertanto non è soggetto a nullaosta. Tale manufatto dovrà essere realizzato nel rispetto dell’art. 1 del Regolamento Regionale 13/11/2001 n. 2.

Art. 3.9.7. Serre solari

La realizzazione delle Serre solari deve perseguire quanto disciplinato alla let. c) del co. 1 della L.R. 14/2008. È ammessa la realizzazione di serre solari solo se orientate a Sud o fino al limite +/- 45° rispetto sempre al Sud. Le parti non strutturali dovranno essere con superficie trasparente sia in elevato che in copertura. La copertura dovrà essere vetrata o con vetro opaco o altro materiale sempre opaco che permetta ai raggi del sole di penetrare all’interno. A seconda della latitudine e delle esigenze termiche potrà avere anche sistemi di protezione dai raggi del sole dei mesi estivi con l’installazione di tenda retrattile o sistema frangisole (brise-soleil) o sistema similare.

Art. 3.10. Piscine.

Art. 3.10.1. Interventi per la realizzazione delle piscine.

La realizzazione delle piscine è ammessa nelle aree indicate dall'art. 15 del Qp 02 del PdP.

Le piscine dovranno utilizzare le tecnologie di filtrazione che annullano l'utilizzo di cloro che comunque dovrà rispettare i limiti previsti dal "Piano di Tutela delle Acque" della Regione.

La superficie delle piscine poste all'esterno degli edifici, è considerata superficie impermeabile ai fini del calcolo della permeabilità del suolo.

Per le piscine classificate secondo la DGR Marche 874/06 e ss.mm.ii. (1307/09), il Regolamento, rimanda alle medesime linee guida: "Aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza delle piscine a uso natatorio", che assumono carattere indicativo per quelle non classificate rispetto alla stessa DGR.

I locali tecnici per accogliere le apparecchiature degli impianti di filtraggio, nonché locali per eventuali spogliatoi, dovranno essere reperiti esclusivamente tra quelli del patrimonio edilizio esistente o previsti dai specifici PRG. In caso contrario dovranno essere completamente interrati e mantenuti al di sotto della linea della sistemazione finale del terreno; non è pertanto ammessa la realizzazione di nuove superfici utili sulle pertinenze degli edifici per tali finalità.

Le pavimentazioni in ATN, in caso di ristrutturazione di piscine esistenti aperte, qualora sia prevista la modifica della sagoma dell'area pavimentata circostante, dovranno essere realizzate con materiali che consentano la posa a secco ed è obbligatoria la demolizione delle solette in c.a. a vantaggio della permeabilità del suolo, verificando la riduzione di area impermeabile.

Le pavimentazioni dovranno essere realizzate in via preliminare con materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno e pietra naturale.

In ATU sono consentite pavimentazioni in elementi con materiale artificiali antisdrucchiolo.

Per il rivestimento della piscina sono vietate le colorazioni bianche, le colorazioni vivaci con aspetto artificiale nei toni del rosso e del blu; andranno previste colorazioni tenui nei toni naturali o proprie del materiale naturale utilizzato; le combinazioni di colori e materiali devono determinare un aspetto progettuale armonioso ed equilibrato.

In conformità a quanto previsto dal Piano Faunistico del Parco per ridurre il rischio di caduta ed agevolare un eventuale uscita della fauna va prevista la messa in atto di accorgimenti sia costruttivi che d'uso, in grado di impedire l'accesso o permettere la fuori uscita della fauna. Per questo si ritiene necessario impedire l'accesso almeno alle specie di piccole dimensioni. A questo scopo è necessario che il bordo presenti verso l'esterno elementi o scelte progettuali di impedimento della

fruizione della fauna anche attraverso la realizzazione di dislivelli; andrà comunque previsto un apposito elaborato progettuale che descriva tali interventi.

Nel caso di vasche alle quali si voglia dare una funzione naturalistica vanno applicate le misure descritte nello specifico allegato H al presente Regolamento.

La realizzazione di piscine pertinenziali da realizzare a supporto di attività ricettive per l'agriturismo ed il turismo rurale che rientrano nella categoria B della DGR 874/06 e ss.mm.ii. deve rispettare i seguenti criteri generali e aspetti tecnici e dimensionali:

- a) Non è consentita la realizzazione di più di una piscina a servizio delle attività di cui sopra;
- b) sono obbligatorie le opere di mitigazione o compensazione finalizzate alla tutela delle risorse faunistiche, forestali, del patrimonio naturale;
- c) è prescritto il rispetto della DGR 874/06. e ss.mm.ii.;
- d) le acque reflue, ai sensi dell'art. 28 punto 6. del Piano di Tutela delle Acque della Regione, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. f) del d.lgs. 152/2006; devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006;
- e) il rispetto del Dlgs 152/2006 con particolare riferimento a quanto riguarda lo smaltimento dell'acqua ed i requisiti igienico sanitari.

La dimensione massima ammissibile è stabilita in relazione alla dimensione della struttura ricettiva; in caso di piscine con superficie superiore ai 100 mq andrà presentata relazione di dettaglio di dimostrazione del fabbisogno della struttura ricettiva.

La realizzazione delle piscine pertinenziali delle singole abitazioni e dei condomini fino a nove unità abitative non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006 e ss.mm.ii. deve rispettare i seguenti criteri generali e aspetti tecnici e dimensionali:

- a) Le acque reflue ai sensi dell'art. 28 punto d) del Piano di Tutela delle Acque della Regione, sono assimilabili alle acque reflue domestiche a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;
- b) dovranno comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni relative allo scarico stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006 e ss.mm.ii.;
- c) è obbligatorio realizzare opere di mitigazione o compensazione finalizzate alla tutela delle risorse faunistiche, forestali, del patrimonio naturale;

- d) è prescritto il rispetto degli aspetti igienico sanitari punto 9.3 della DGR 874/06. e ss.mm.ii. (ricircolo dell'acqua);
- e) è prescritto il rispetto del Dlgs 152/2006 per quanto riguarda lo smaltimento dell'acqua ed i requisiti igienico sanitari;
- f) la dimensione massima ammissibile è quella stabilita dall'art. 15 del PdP.

Non sono considerate “piscine” e quindi non sottoposte alla disciplina dell'articolo 15 del qP 02 del PdP le cosiddette “vasche idromassaggio” se di piccole dimensioni (circa 4/5 mq), non ripetute in moduli e sempreché sia esclusivamente una per immobile a cui la stessa risulta pertinenziale.

Art. 3.10.2. Piscine amovibili e temporanee.

Sono considerate “piscine” e quindi sottoposte alla disciplina dell'articolo 15 del qP 02 del PdP le piscine cosiddette “amovibili e temporanee”, quali ad esempio quelle in struttura prefabbricata direttamente appoggiate al terreno.

È ammessa l'installazione di questo tipo di piscina se di modeste dimensioni per un volume massimo lordo pari a mc 25 per un'altezza contenuta e mai superiore ai ml 1,80, esclusivamente nelle aree pertinenziali degli edifici ad uso residenziale”, previa presentazione di adeguata documentazione che valuti eventuali impatti significativi.

Tali attrezzature devono essere installate, senza effettuare scavi e movimenti di terra, in aree funzionalmente pertinenziali all'edificio. Eventuali basi di appoggio sul terreno possono essere realizzate esclusivamente in legno da rimuoversi contestualmente ad essa. Dovranno in ogni caso evitarsi altre strutture o attrezzature di servizio quali impalcati, artificiosi raccordi con il terreno, spogliatoi ed impianti di qualsiasi natura.

Art. 3.10.3. Laghetti naturali e biolaghi.

Non sono considerate “piscine” e quindi non sono sottoposte alla disciplina dell'articolo 15 del qP 02 del PdP le cosiddette “piscine naturali” quali i laghetti naturali e biolaghi **con finalità ecologiche**; la realizzazione dovrà essere preceduta da progettazione che dimostri l'effettiva sostenibilità dell'intervento dal punto di vista ambientale e naturalistico questi in via prioritaria devono essere associati a sistemi di fitodepurazione.

Art. 3.11. Arredo urbano e arredo parchi urbani.

I progetti per interventi sulla viabilità, sulle piazze e sulle aree a parcheggio dei centri e nuclei abitati devono essere corredati con opere di miglioramento del verde urbano ed essere documentati con elaborati e relazioni descrittive nei progetti per il rilascio del nulla-osta.

Per l'installazione di arredi di qualsiasi tipo devono essere verificate le norme per la garanzia dell'accessibilità e fruizione anche alle persone diversamente abili.

Per l'installazione di arredi di tipo amovibile quali panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti e per l'installazione all'interno dei parchi pubblici e/o giardini pubblici e/o privati di giochi quali altalene, scivoli e simili, in ambito ATU non è necessario la richiesta di nulla-osta.

Art. 3.12. Canne fumarie

Nelle zone A del D.M.1444/68 e nelle zone P e Ro le nuove canne fumarie esterne devono essere evitate; qualora si dimostri che non sussistano soluzioni progettuali alternative, dovranno essere realizzate nei colori, materiali e fogge più consoni al contesto paesaggistico nel quale sono inserite. Andranno comunque rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti. Anche per quanto riguarda gli elementi esterni terminali dei camini nelle suddette zone, sono vietati elementi in cemento ed elementi in alluminio non rivestiti; sono ammessi eventuali elementi in rame.

Art. 3.13. Impianti di illuminazione

Gli impianti di illuminazione pubblici e privati dovranno rispettare le disposizioni delle Normative Regionali e nazionali in materia di inquinamento luminoso.

Nelle zone Ro, P e Ps gli impianti di illuminazione pubblici e privati dovranno garantire un miglioramento architettonico e un inserimento paesaggistico consono al contesto di riferimento.

Tale obbiettivo dovrà essere dimostrato con adeguata documentazione grafica capace di cogliere l'aspetto paesaggistico da punti panoramici e/o di maggiore frequentazione antropica.

In ogni progetto, sia di nuova realizzazione che di ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell'esistente, sia pubblico che privato, devono obbligatoriamente prevedere l'uso di dispositivi per ridurre i consumi energetici e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

Gli impianti di illuminazione di facciate di edifici pubblici, di facciate prospicienti piazze e luoghi pubblici e/o di comprovato valore artistico e di monumenti, andranno progettati prevedendo il fascio dell'illuminazione dall'alto verso il basso; in caso di impossibilità ad ottenere impianti con illuminazione del tipo sopra richiamato è possibile l'illuminazione dal basso, quando i fasci di luce

ricadono all'interno della sagoma dell'edificio e la luminanza massima consentita è pari a 0,5 cd/m² previa presentazione di attestazione in cui sia dichiarata esclusivamente questa possibilità.

L'illuminazione di edifici non ricompresi nel comma precedente può avvenire esclusivamente con la massima emissione 0 cd/km a 90° ed oltre e sempre con illuminazione dall'alto verso il basso e con controllo del flusso diretto entro la sagoma dell'edificio con luminanza massima di 1 cd/klm e spegnimento entro le ore 24.

Sono vietati faretti ad incasso a terra se non conformi alla Normativa sull'inquinamento luminoso, ed elementi che impediscono le visuali panoramiche da spazi pubblici.

Gli impianti di illuminazione delle insegne di esercizio di non specifico ed indispensabile uso notturno dovranno prevedere lo spegnimento entro le ore 22:00 nel periodo autunno-inverno ed entro le 24:00 nel periodo primavera-estate o entro l'orario di chiusura degli esercizi commerciali e sempre con flusso di direzione dall'alto verso il basso e mai con illuminazione diretta.

Tutti gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso, nonché di vetri di protezione trasparenti ed inoltre i progetti che interessano aree ove sono presenti tali attrezzature dovranno prevedere la loro schermatura o sostituzione.

Costituisce inquinamento luminoso ogni alterazione della quantità naturale di luce dovuta all'immissione di luce artificiale, in particolare se tale luce artificiale si disperde oltre il piano dell'orizzonte e/o induce effetti negativi su organismi viventi.

Per il rispetto degli equilibri ecologici, è tutelata l'oscurità naturale, in particolare ove siano presenti ecosistemi caratterizzati da buon livello di naturalità, corridoi ecologici e siti rilevanti per l'alimentazione, il rifugio, la riproduzione e gli spostamenti della fauna.

A tal fine nella realizzazione degli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, sono definiti i seguenti criteri:

- a) È vietata la installazione di impianti di illuminazione lungo le strade che attraversano le aree forestali, fatte salve comprovate esigenze di pubblica sicurezza;
- b) è vietata l'illuminazione diretta di aree naturali;
- c) l'illuminazione decorativa notturna di edifici/siti parte del Patrimonio culturale è consentita anche attraverso fari diretti dal basso verso l'edificio subordinatamente all'esecuzione di accertamenti chirotterologici volti a verificare che l'intervento sia compatibile con le normative vigenti circa la tutela della chirotterofauna e, qualora necessario e possibile, a suggerire misure correttive, a garanzia del rispetto delle medesime normative. Nei casi in cui

l'illuminazione risulti incompatibile con la conservazione dei chiotteri e non sia possibile mettere in atto misure di mitigazione adeguate, si dovrà rinunciare all'intervento;

- d) gli apparecchi, nella posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per angoli $\gamma \geq 90^\circ$ (ossia sopra il piano dell'orizzonte) compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso;
- e) la luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e gli illuminamenti non devono superare i limiti minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza;
- f) utilizzo di lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nm o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato;
- g) gli impianti debbono essere dotati di dispositivi di riduzione del flusso luminoso e di telecomando. In fase di autorizzazione il Parco potrà chiedere, ove se ne ravvisi la necessità, la riduzione o sospensione del flusso luminoso durante particolari fasce orarie.

L'Ente Parco potrà autorizzare deroghe alle misure sopra indicate solo per comprovate ed eccezionali esigenze tecniche.

Art. 3.14. Antenne paraboliche.

L'installazione di antenne paraboliche deve rispettare i seguenti criteri:

- a) Tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono installarne uno devono avvalersi di antenne paraboliche collettive;
- b) l'installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro, dell'estetica e dell'ambiente;
- c) il diametro delle antenne paraboliche deve corrispondere alla minima dimensione utile per le esigenze di esercizio;
- d) devono avere un colore in armonia con il manto di copertura dell'edificio;
- e) sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni artistici;
- f) nelle nuove costruzioni con più di una unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata;

- g) sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un'ideale soluzione architettonica;
- h) non devono essere installate le antenne paraboliche all'esterno di terrazzi, comignoli giardini e cortili visibili;
- i) in ogni progetto di ristrutturazione dovrà essere previsto, per motivi di tutela del paesaggio urbano, l'installazione dell'impianto centralizzato, con l'eliminazione delle singole antenne se presenti.

Art. 3.15. Interventi su infrastrutture a rete esistenti e di nuova costruzione

Sono consentiti gli interventi e le opere necessari per il rinnovo, l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti, nonché la manutenzione delle linee elettriche e telefoniche esistenti e dei gasdotti e acquedotti, ed in particolare:

- a) la sostituzione dei conduttori nudi di linee esistenti;
- b) gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera;
- c) le potature delle piante d'alto fusto ed il taglio alla base delle piante cedue che, trovandosi in prossimità delle linee elettriche e telefoniche esistenti, pregiudichino il normale funzionamento e l'incolumità delle persone, purché eseguiti con mezzi tradizionali e che sia garantita la trinciatura e lo spandimento a terra della risulta di taglio.

Al fine di consentire il corretto funzionamento degli elettrodotti aerei presenti in aree boscate e per la salvaguardia delle stesse dagli incendi, il contenimento delle latifoglie può essere realizzato mediante capitozzatura ovvero tramite potatura delle ramificazioni prossime ai conduttori della linea elettrica.

~~Per gli esemplari di conifere la cui altezza supera i 6 metri è preferibile il taglio raso, mentre per il contenimento degli esemplari più piccoli può essere eseguita la capitozzatura.~~

Gli interventi di taglio devono consentire la formazione di una distanza massima di ~~almeno~~ 3-5 metri tra conduttori e vegetazione.

Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti deve essere sistemato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione, pericolo di incendio e deturpamento del paesaggio.

Al fine di proteggere la fauna dovranno essere adottate le relative misure di protezione riportate nell'allegato H del presente Regolamento.

Ai fini della tutela del paesaggio del Parco del Conero è fatto obbligo ai gestori e ai soggetti comunque proprietari di prevedere nella loro programmazione pluriennale lo smantellamento o rimozione delle strutture a rete in disuso presenti nel territorio extraurbano, quali linee elettriche, cabine di pompaggio dell'acqua, ecc. Tale processo dovrà essere realizzato in accordo con i comuni di competenza anche su sollecitazione dell'Ente.

Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del paesaggio e ad esso devono conformarsi.

I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.

Le reti dei servizi pubblici devono essere interrate; nel caso che questo non sia possibile per cause di forza maggiore, che dovranno essere adeguatamente motivate, l'Ente potrà, nulla ostarla, la realizzazione esterna secondo modalità che non costituiscano limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e deturpamento del paesaggio.

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare in nessun caso ~~la vitalità e l'impalcatura delle~~ le piante arboree e arbustive fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 06/2005.

Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi della occupazione del suolo e non deve costituire elemento di possibile futura limitazione.

Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico a seguito delle manomissioni necessarie per la realizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche, devono essere previsti nel sottosuolo cunicoli integrati multifunzionali di adeguate dimensioni aventi lo scopo di contenere tutte le reti di sottoservizi programmate.

I gestori delle reti elettriche devono mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione, attraverso interventi di manutenzione o ristrutturazione. A tale scopo sono idonei l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo "elicord", l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

Negli interventi di nuova realizzazione o di manutenzione, che prevedono la sostituzione dei cavi, dovranno essere adottate le seguenti misure:

- a) Valutare prioritariamente la possibilità di interrare i cavi;
- b) nelle linee MT e BT, ove non fosse possibile l'interramento, possono essere utilizzati esclusivamente conduttori isolati;
- c) nelle linee AT e AAT, ove non fosse possibile l'interramento, al fine di rendere maggiormente visibili i cavi devono essere applicate su di esse spirali colorate o altri elementi opachi aventi il medesimo effetto. Gli elementi opachi debbono avere un diametro di almeno 30 cm ed essere collocati ad una distanza l'uno dall'altro di 10 m o di 20 m se presenti due conduttori paralleli;
- d) nei Capolinea, Sezionatori e Trasformatori è obbligatoria la protezione degli isolanti tramite ingabbiamento;
- e) nel caso di sostituzione o manutenzione straordinaria dei tralicci dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari alla minimizzazione dei rischi per l'avifauna in particolare utilizzando esclusivamente isolatori sospesi e prevedendo l'isolamento del tratto di cavo più prossimo ad essi per almeno 130 cm. La distanza tra conduttori e mensole dovrà essere di almeno 75 cm.

Per favorire la presenza delle specie faunistiche nel parco, contrastando la riduzione della disponibilità di siti di nidificazione, nell'ambito degli interventi di manutenzione o realizzazione di linee elettriche deve essere prevista l'istallazione, nel numero minimo di uno per traliccio, di nidi artificiali per l'avifauna. La loro tipologia dovrà essere concordata con l'Ente parco in fase di redazione del progetto.

Art. 3.16. Volumi tecnici ed impiantistici

I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano e sono sempre possibili nelle zone P, Ps (in questa zona non è necessario richiedere il nulla-osta) e nelle zone Ro andranno valutate rispetto al contesto paesaggistico.

Art. 3.17. Impianti a rete e per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Il PdP promuove e favorisce la realizzazione di impianti che utilizzino fonti di energia rinnovabili quali:

- a) Impianti fotovoltaici e solare-termici;
- b) impianti minieolici;
- c) impianti a biomasse vegetali;
- d) impianti geotermici.

Con apposito piano e regolamento l'Ente stabilirà le misure idonee per la realizzazione di progetti atti a equilibrare la fissazione con l'emissioni di CO₂ e arrivare all'auto efficienza energetica istituzionalizzando l'uso dell'energia nelle area interessate dal Parco. La "*Pianificazione sostenibile*" dovrà contenere e trattare tra l'altro i seguenti argomenti:

- a) Indicazione delle azioni utili a raggiungere e superare gli obiettivi prefissati dalla strategia europea 20-20-20 e raggiungere un alto valore di efficienza energetica tramite l'abbattimento delle barriere non tecnologiche;
- b) supportare i Comuni nel processo di adesione al "Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors – COM; iniziativa della Commissione europea per l'impegno alla presentazione di propri Piani di azione per l'Energia Sostenibile SEAPs) condividendo ed analizzando i fabbisogni energetici, agendo attraverso la costituzione di comunità per l'Energia sostenibile;
- c) aumentare le conoscenze e le competenze dei responsabili politici locali e della società civile sulle tematiche della sostenibilità energetica e sui temi dell'energia sostenibile attraverso attività di formazione ed informazione;
- d) ridurre le emissioni di CO₂ nei territori del parco del Conero attraverso indicazione di misure di risparmio ed efficienza energetica, aumento dell'uso di fonti energetiche non inquinanti;
- e) indicare soluzioni innovative per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica negli edifici pubblici;
- f) indicare le azioni idonee per la creazione di Piani di Mobilità sostenibile (incoraggiare l'impiego di modalità di trasporto dolce e pubblico alternativo);
- g) indicare le misure di propaganda per la conoscenza e consapevolezza del lavoro svolto a tutta la comunità, in particolare indicando le opportunità finanziarie che avranno i comuni e l'impegno dei comuni rispetto agli obiettivi del Patto dei Sindaci;

- h) indicare le azioni dei SEAP nei settori dell'edilizia e dell'ambiente, incluse nuove costruzioni e grandi ristrutturazioni, nelle infrastrutture municipali (riscaldamento degli uffici pubblici, illuminazione pubblica, smartgrids, ecc.), nell'utilizzo del suolo e pianificazione urbana, nelle fonti di approvvigionamento energetico decentralizzato, nelle politiche di trasporto pubblico e mobilità urbana, nella partecipazione della cittadinanza e nelle abitudini energetiche intelligenti dei cittadini, dei consumatori e delle imprese.

La *“Pianificazione sostenibile”* dovrà essere realizzata entro 5 anni dall'approvazione del presente regolamento.

In ogni caso e comunque fino all'adozione del piano specifico valgono le norme di seguito riportate.

Per l'installazione di pannelli fotovoltaici dovranno essere privilegiate soluzioni tecniche finalizzate alla limitazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, inserendo, ove possibile, gli impianti accessori al funzionamento dei pannelli, all'interno dei locali e utilizzando tecnologie e materiali tra i più innovativi ed efficienti normalmente disponibili sul mercato (es. tegole fotovoltaiche).

Ad eccezione delle deroghe indicate nel PdP nel territorio del Parco non sono ammessi impianti fotovoltaici a terra.

In ogni caso dovrà essere presentato al Comune di competenza, dal proprietario del manufatto, impegno scritto alla rimozione degli elementi costituenti l'impianto entro sei mesi dalla sua definitiva dismissione relativamente alla produzione di energia elettrica. Gli stessi elementi dovranno essere smaltiti o riutilizzati in conformità alle norme vigenti in materia.

L'installazione di mini eolico è consentita esclusivamente nelle zone P e Ps al di fuori delle zone SIC e ZPS e dagli Ambiti Territoriali Naturalistici (ATN), prevedendo sempre interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale, ed alle seguenti condizioni:

- a) diametro massimo del mini eolico 5 m;
- b) l'altezza di ogni elemento non potrà avere altezza superiore a 9 metri da terra (incluso lo sviluppo delle pale) se posizionato al suolo e non potrà superare il colmo del tetto di oltre 2.5 m se posizionato sull'edificio;
- c) i pali di sostegno delle eliche devono avere colorazione tale da limitare l'impatto visivo;
- d) distanza massima da nuclei edilizi di 70 m;
- e) numero massimo di 3 torri per azienda produttiva;

- f) distanza minima tra i siti di impianto di 400 m (andrà presentato documento di verifica di possibili aziende produttive nell'ambito individuato).

Dovrà essere presentato, dal proprietario dell'immobile, impegno scritto alla rimozione di tutti gli elementi costitutivi dell'impianto entro sei mesi dalla sua definitiva dismissione relativamente alla produzione di energia elettrica. Gli stessi elementi dovranno essere smaltiti o riutilizzati in conformità con le norme vigenti in materia.

Nelle zone P e Ps è ammessa la realizzazione di impianti geotermici di profondità e di impianti geotermici di superficie destinati all'autoconsumo per gli insediamenti residenziali e le aziende agricole e artigianali o assimilabili purché sia dimostrata la tutela delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, che hanno rilevante valore naturalistico e sia scongiurato l'inquinamento delle falde acquifere dovuto alle perforazioni.

Per quanto riguarda gli impianti geotermici di superficie è ammessa la realizzazione delle seguenti tipologie:

- a) a sonde geotermiche orizzontali di tipo compatto;
- b) a sonde geotermiche verticali.

Gli impianti geotermici saranno realizzati obbligatoriamente all'interno delle corti di pertinenza.

Dovrà essere presentato un dettagliato progetto di sistemazione della corte nei limiti della permeabilità ammessa.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con il termine biomassa si indicano tutti i prodotti di natura organica vegetali che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione.

Nelle zone Ps la realizzazione di impianti che utilizzano tecniche di valorizzazione energetica per combustione sono consentite alle sole aziende agricole e limitatamente all'utilizzo di residui agricoli – forestali e agro-industriali prodotti all'interno dell'azienda stessa.

Ogni progetto deve prevedere misure atte al risparmio energetico e all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia.

Sono sempre ammessi interventi, controllando la progettazione generale dell'edificio, sull'involucro dello stesso riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso i vani non riscaldati.

Sono sempre ammessi interventi per impianti di climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kW, alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in combustione gas naturale-

biomassa, anche per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, inclusi gli allacciamenti agli edifici.

Le opere ed i progetti devono prevedere sistemi capaci di uniformarsi a quanto indicato nel Piano Energetico Ambientale Regionale - PEAR ed in quanto individuato nelle sue linee di programmazione e di indirizzo della politica energetica ambientale nel territorio regionale per i soggetti pubblici e privati.

Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

Nei progetti di nuova costruzione o di demolizione con ricostruzione o di ristrutturazione andranno sempre previsti sistemi di energia rinnovabile che prevedano di coprire i “consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di seguito indicati (resta fermo che in caso di sopraggiungere di norme più restrittive valgono immediatamente quest'ultime):

Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da coprire tramite energia prodotta da fonti rinnovabili una percentuale fissa (20% se la richiesta del titolo edilizio è presentata prima del 31 dicembre 2013; 35% se la richiesta del titolo edilizio è presentata prima del 31 dicembre 2014, 50% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2015) dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, più una percentuale variabile calcolata sulla somma dei consumi previsti per: acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento.

Tali obblighi non si applicano ad edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento in grado di coprire l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Produzione di energia elettrica, coefficienti e tempi:

La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, viene calcolata in kW di potenza (P) moltiplicati per la superficie (S) e sottoposta a coefficienti variabili (K: m²/kW) a seconda dei tempi di costruzione.

formula:

$$P = (1/K) \cdot S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in mq;

K è il coefficiente da applicare _ Il coefficiente K assume i seguenti valori:

- K = **80**, se la richiesta del titolo edilizio è presentata prima del 31 dicembre 2012;
- K = **65**, se la richiesta del titolo edilizio è presentata prima del 31 dicembre 2013;
- K = **50**, se la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014.

Art. 3.18. Recinzioni

Tutte le recinzioni di nuova realizzazione devono essere oggetto di opportuna progettazione che tenga conto, oltre agli aspetti ambientali ed ecologici, anche del loro inserimento paesaggistico e della corretta integrazione con le componenti vegetazionali circostanti.

La presentazione del progetto, pur conforme rispetto alla determinazione dei parametri di seguito indicati, non può in ogni caso determinare il rilascio del nulla-osta se il progetto, a seguito di verifica di sostenibilità paesistico-ambientale, non garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 in merito alla tutela delle risorse faunistiche, forestali, del patrimonio naturale, delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, che hanno rilevante valore naturalistico paesaggistico e ambientale nel Parco del Conero.

Le nuove recinzioni dovranno essere disposte in modo da adattarsi quanto più possibile all'andamento naturale del terreno ed ai caratteri morfologici del contesto circostante e dovranno essere evitati, per quanto possibile, formalismi geometrici nell'uso di siepi di schermatura.

Le **nuove** recinzioni, **e ove possibile anche quelle esistenti oggetto di riqualificazione**, che prospettano lungo le strade e gli spazi pubblici devono essere adeguatamente arretrate per agevolare il transito pedonale e comunque rispetto a strade esistenti o previste dagli strumenti urbanistici generali o attuativi dovranno essere poste ad una distanza mai inferiore a 5 m dalla mezzeria.

In ogni caso e per ogni tipo di recinzione, l'installazione non potrà avvenire a distanza inferiore ai 4 m rispetto alla mezzeria dei sentieri individuati nella carta dell'accessibilità.

Ove non espressamente vietato dalle norme del PdP, le nuove recinzioni di tipo fisso possono essere installate solo per le corti esclusive di edifici, ovvero l'area con il requisito oggettivo della contiguità all'edificio e continuità morfologica, spaziale e paesaggistica.

Per i progetto di installazione e/o realizzazione di recinzione all'interno delle zone Ri, Ro e P andrà previsto un intervento naturalistico di mitigazione che preveda l'impianto di diverse specie vegetali con almeno 4 specie.

Non è considerata recinzione di tipo fisso se la delimitazione della proprietà avviene attraverso l'installazione di strutture in legno infisso nel terreno, amovibili e senza prevedere opere di fondazione (tipo staccionata a croce di S.Andrea).

Le recinzioni non devono impedire anche temporaneamente la fruibilità pubblica dei sentieri e dei percorsi di interesse pubblico.

Possono comunque essere delimitate le proprietà attraverso la realizzazione di siepi esclusivamente di specie autoctone o di antico indigenato e tramite la presentazione di apposito progetto di sistemazione paesaggistica e vegetazionale.

Non sono ammesse recinzioni prefabbricate in cls.

Tutti i progetti di recinzioni di tipo fisso che non hanno le seguenti caratteristiche: in rete metallica alta 1,50, senza cordoli, sollevata da terra 20 cm e sorretta con pali in legno infissi nel terreno, dovranno essere corredate da uno specifico studio che dimostri l'inserimento della recinzione nel contesto ecologico, paesaggistico, ambientale e architettonico e per le recinzioni degli impianti sportivi anche dell'uso e dell'ambito di riferimento.

Deroghe all'obbligo di lasciare la possibilità di passaggio alla fauna minore sotto le recinzioni possono essere concesse dall'Ente nel caso in cui si ritenga prioritaria l'esigenza di isolare le aree recintate proprio per tutelare le stesse specie animali.

Art. 3.19. Sistemi di protezione degli impianti sportivi e delle aree pubbliche

Le reti di protezione degli impianti sportivi o delle aree pubbliche devono essere progettate rispetto al contesto paesaggistico in cui devono essere installate garantendo la sicurezza rispetto all'area individuata ed alle proprietà confinanti; nell'area del "Conero Golf Club" le opere di protezione verso le strade e verso le abitazioni interne e subito contermini all'area, dovranno prevedere in via prioritaria l'impianto di alberature idonee allo scopo, eventuali reti di protezione dovranno essere installate prevedendo schermature con alberature ed essere rimosse al raggiungimento di altezze idonee delle stesse alberature.

Art. 3.20. Passi carrabili e accessi alle proprietà

I cancelli di ingresso di nuovi passi carrabili su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale.

I progetti dovranno prevedere un'analisi dettagliata del contorno che dimostri che la soluzione scelta comporti il minor impatto paesaggistico e ambientale evitando sbancamenti e riporti importanti rispetto ai siti di riferimento e i cancelli di ingresso dovranno essere caratterizzati da dimensioni limitate e struttura leggera.

Art. 3.21. Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio

Gli interventi di recupero possono essere attuati attraverso la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione, il risanamento conservativo ed il restauro secondo la tipologia di intervento ammessa nel PRG.

Gli interventi ammessi sui prospetti degli edifici dovranno essere il più possibile rispettosi della partitura, della regolarità e della proporzione delle aperture ed i cornicioni o marcapiano qualora originariamente realizzati e di buona fattura in mattoni faccia-vista dovranno essere recuperati.

Negli interventi di recupero si dovrà tendere al massimo riutilizzo dei materiali di recupero.

Le scale esterne esistenti, qualora di buona fattura, dovranno essere il più possibile mantenute e valorizzate nel progetto di recupero.

I manti di copertura dovranno essere in laterizio (coppi di tipo “vecchio” per le abitazioni), è ammessa l’installazione di sistemi per la captazione di energia alternativa di tipo integrato non riflettente, gli infissi in legno, i discendenti e le grondaie in rame.

Nelle zone A, in assenza di Piano Attuativo, e negli edifici di particolare valore storico gli interventi edilizi dovranno seguire i seguenti indirizzi:

- a) Eventuali nuovi infissi da mettere in opera, dovranno essere in legno con materiale uguale già presente su tutti gli infissi della facciata e con lo stesso ingombro esterno di quello sostituito, sarà consentita una diversa suddivisione delle parti apribili e quelle fisse, nonché l’inserimento di diverse zone opache (in legno) o in vetro sabbiato;
- b) gli imbotti e le cornici delle aperture non dovranno essere rivestiti con materiali incongrui e negli interventi di manutenzione straordinaria detti rivestimenti, qualora presenti, andranno rimossi al fine di recuperare lo stato originario dell’edificio;
- c) le vetrine dei negozi, dovranno essere realizzate in modo che si armonizzino e integrino con il contesto urbano dove sono previste, è consigliabile l’uso di elementi semplici in alluminio o in altri materiali (legno, bronzo, rame, ecc...) nei colori naturali o tinteggiati in tonalità scure (grigio scuro, marrone scuro o nero); non potranno sporgere dal filo della parete esterna;
- d) le soglie delle porte e delle vetrine dovranno essere realizzate in pietra naturale e/o laterizio a seconda di quanto già presente nell’edificio stesso;
- e) deve essere rispettata la tipologia dei materiali e i colori originari dell’edificio e del contesto urbano (cornici, zoccolature, fasce marcapiano, o altri elementi di arredo e decoro);

f) le coperture dovranno essere realizzate in coppi, di recupero o vecchi.

Sempre nelle zone A, in assenza di Piano Attuativo, è comunque vietata la realizzazione di “finestra a bandiera o zoppa”, l’installazione di tende esterne, pergolati o tettoie di qualsiasi forma o foggia a copertura di balconi aggettanti o terrazze prospicienti su pubblica via e/o piazza, e comunque visibili da esse nei piani superiori degli edifici.

In corrispondenza delle coperture non è consentita la realizzazione di altane, abbaini, finestre, balconi e terrazzi a tasca.

Anche in presenza di piani attuativi vigenti, nelle coperture degli edifici è sempre possibile installare impianti o sistemi di captazione dell’energia alternativa purché integrati.

Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, qualora siano previsti interventi sulle facciate degli edifici, è fatto obbligo l’utilizzo di tecniche e materiali tradizionali; in particolare, per quanto riguarda gli intonaci sono da escludere tutti i prodotti a base di cemento e/o contenenti calcestruzzo, ma dovranno essere utilizzati intonaci a calce e le tinteggiature a base di latte di calce.

Gli interventi di risanamento conservativo devono essere rivolti a conservare l’organismo edilizio e assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Essi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi, l’inserimento degli accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio; tali interventi possono ricomprendere anche i mutamenti di destinazione d’uso che ripristinano le destinazioni originarie o ne inseriscono di nuove, coerenti con la tipologia edilizia e con la struttura fisica dell’edificio. In caso di gravi deficienze statiche e murarie, tali da mettere in pericolo l’incolumità degli operai in fase di intervento edilizio, è possibile, previa perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, demolire e ricostruire la struttura muraria riutilizzando quanto più possibile il materiale esistente e comunque con le stesse caratteristiche. La ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto della sagoma, del volume, della superficie e di tutti gli elementi formali ed architettonici esistenti, come ad esempio: cornicioni, marcapiani, soglie, finestre, porte, rosoni, ecc.. Sempre nel rispetto di quanto sopra, ed a parità di volume e superficie esistente e legittimata, sono ammesse le modifiche necessarie ad assicurare la staticità e la sicurezza sismica dell’immobile.

Ai fini della conservazione della fauna legata agli edifici nei progetti di recupero, riqualificazione o restauro dovranno essere adottate le seguenti misure:

- a) Negli interventi di recupero dei materiali lignei non dovranno essere utilizzate sostanze chimiche dannose per i vertebrati;
- b) nel caso il progetto preveda l'utilizzo dei sottotetti prevedere di isolarne una piccola porzione rendendola idonea all'insediamento dei chiroterri o del barbagianni;
- c) nel caso di interventi sulle coperture almeno tre file di coppi non debbono essere fissate al tetto.

Nei progetti riguardanti edifici o manufatti storici monumentali sono da applicare le ulteriori seguenti misure:

- a) Debbono essere corredati da indagine chiroterologica e, nel caso di accertata presenza di colonie di pipistrelli, dovranno essere previsti e messi in atto tutti gli interventi e accorgimenti necessari alla loro tutela;
- b) è vietata la chiusura completa delle cavità nelle murature. Per evitare l'insediamento dei piccioni potrà essere ridotto il foro d'ingresso garantendo tuttavia l'accessibilità da parte dei passerai (Passer spp).

Art. 3.22. Norme per la tutela del patrimonio edilizio rurale

L'edilizia rurale esistente, **restando salva la classificazione già indicata nei PRG Comunali**, è **indicativamente** classificata come segue:

- a) Manufatti che presentano caratteri di storicità ovvero di edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra. Si intendono compresi in tale definizione gli edifici realizzati ed eventualmente modificati o ristrutturati in epoca comunque anteriore al 1950, che presentano, insieme ad elementi di particolare pregio o qualità storico-artistica, un sistema organico e prevalentemente integro di materiali, tecniche costruttive, tipologie architettoniche e decorative, tale da rappresentare, sia individualmente che in rapporto al contesto in cui sono inseriti, una caratteristica testimonianza della tradizione e della cultura edilizia locale.
- b) Manufatti che presentano caratteri di irriconeoscibilità, ovvero di edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata. Si intendono compresi in tale definizione gli edifici descritti alla precedente lettera a) che hanno però subito in epoca recente modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, modificandone l'unitarietà compositiva originaria pur conservando ancora alcuni significativi elementi

tipologici costruttivi e decorativi propri dell'edilizia tradizionale, corrispondenti in tutto o in parte ai tipi e agli elementi rappresentati nel repertorio di cui alla lettera precedente;

- c) Edifici che presentano un impianto moderno e comunque di recente costruzione, ovvero edilizia ordinaria recente, totalmente alterata, o priva di caratteri tradizionali. Si intendono compresi in tale definizione tutti gli edifici ordinari che risultano costruiti, ricostruiti o completamente trasformati con caratteri che sono quindi mera espressione della cultura edilizia attuale, nonché quei manufatti che, pur se di origine più antica, appaiono comunque del tutto privi di qualità e caratteri tradizionali apprezzabili.

La classificazione è compiuta ed asseverata dal Comune competente, in sede di adeguamento del PRG al PdP facendo riferimento all'edificio o unità edilizia, come definita al successivo comma, oggetto di intervento ed in rapporto all'intero contesto storico urbanistico o naturalistico-ambientale nel quale esso è inserito; lo stesso PRG dovrà contenere le modalità di operare in caso di correzione della schedatura stessa o di eventuali schedature di nuovi edifici.

Ai fini della corretta individuazione delle unità edilizie, deve essere in particolare considerata la continuità e la connessione delle strutture portanti e l'unitarietà architettonica dei prospetti principali e delle coperture. Non sono determinanti invece l'unitarietà funzionale, né quella patrimoniale, riferite alle condizioni attuali dell'immobile, nel senso che una unità edilizia che abbia i necessari requisiti strutturali e architettonici potrà comprendere anche unità immobiliari, o parti di esse, che si completano funzionalmente in edifici adiacenti.

In particolare per "l'edilizia tradizionale prevalentemente integra" dovranno essere individuate le unità edilizie definite tali in epoca storica, siano esse originarie o frutto di successive ristrutturazioni unitarie comunque anteriori al 1950, escludendo le condizioni di fatto dovute a modifiche, accorpamenti, frazionamenti, e interventi in genere d'origine recente.

Il PRG e le schedature degli edifici dovranno contenere specifiche normative di intervento individuando gli elementi ricorrenti dell'architettura extraurbana e rurale tradizionale e la disciplina del recupero di tali immobili; quest'ultima potrà essere oggetto di apposito regolamento.

È fatto obbligo:

- a) utilizzo di manto di copertura con coppi di laterizio e di tipo vecchio di recupero almeno per la porzione estradossale del manto di copertura;
- b) le ricostruzioni murarie siano effettuate con materiali di tipo tradizionale locale;
- c) siano utilizzati materiali tipici della tradizione locale per le pavimentazioni esterne, ove possibili) come ad esempio l'arenaria;

- d) gli infissi (ivi compresi portelloni e/o persiane) siano realizzati in legno;
- e) gli intonaci siano in calce e terre naturali;
- f) le tinteggiature dovranno essere eseguite con tinte a pigmenti di terre naturali e legante a base di calce;
- g) le aperture dovranno essere dimensionate secondo la tipologia storica tradizionale rurale per gli edifici indicati con la lettera a) e b) del presente articolo;
- h) nel caso di utilizzo di pannelli fotovoltaici in copertura si verifichi la possibilità di utilizzare pannelli di coloriture brunate (simile alle terre), onde minimizzare l'impatto visuale delle opere e comunque non utilizzando in ogni caso superfici riflettenti.

È fatto divieto:

- a) La realizzazione di terrazzi a "tasca" in copertura;
- b) la realizzazione di balconi per gli edifici classificati con la lettera a) e b) del presente articolo.

Art. 3.23. Unitarietà degli interventi.

Tutte le opere che fanno parte di un insieme di elementi unitari devono essere realizzate e completate in modo unitario o comunque tale da risultare uniformi e congruenti rispetto alle parti che non sono oggetto di intervento. A tal fine sono, a titolo esemplificativo, da considerare elementi unitari:

- a) i paramenti murari, gli intonaci, le tinteggiature, le aperture, gli infissi e i serramenti, le decorazioni, le finiture e gli altri accessori della medesima facciata di un edificio;
- b) i manti di copertura, gli sporti e i canali di gronda, e gli altri elementi di copertura della stessa unità edilizia, anche in caso di discontinuità nell'articolazione delle falde;
- c) gli archi, le volte, le strutture archivoltate e porticate disposte in successione;
- d) gli androni e i corpi scala tipologicamente continui;
- e) le strutture portanti reciprocamente connesse, gli elementi in genere che rientrano fra le parti comuni degli edifici condominiali.

Art. 3.24. Ampliamento di edifici esistenti e sistemazioni esterne ai fabbricati

Gli interventi di ampliamento riferiti agli edifici dovranno assimilare i caratteri tipologici e costruttivi dell'edificio principale senza snaturare la composizione architettonica caratteristica.

Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l'illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini del rilascio del nulla osta.

Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto, devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde.

Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti e di potenziamento della salvaguardia e della formazione del verde.

Nelle zone contigue alle zone E del D.M.1444/68 dovranno essere previste opere di mitigazione e la riduzione al minimo dell'impatto ambientale e paesaggistico e pertanto sono vietati ogni genere di cordoli e di muri di contenimento; per la realizzazione delle opere di ritenuta terra, quando necessarie per motivi geologici ed idrogeologici, andranno utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 3.25. Sistemazione e manutenzione delle aree inutilizzate e delle aree scoperte di pertinenza.

Le aree inedificate nelle zone Ps non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti o dei soggetti proprietari. Gli interventi di taglio raso della vegetazione erbacea dovranno avvenire nel periodo indicato nell'allegato H nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione della Fauna. Gli interventi di taglio raso della vegetazione infestante a rovo, ailanto e robinia circostante fabbricati disabitati in un raggio di 10 metri da essi, può avvenire previa comunicazione all'Ente **Parco fatto salvo quanto previsto dalla LR 6/2005 e ss. mm. e ii.** La comunicazione deve contenere tutte le informazioni e la documentazione previste nell'allegato B.

Tutte le aree situate a confine con spazi pubblici o di uso pubblico e le superfici scoperte di pertinenza degli edifici devono essere sistemate e mantenute nelle necessarie condizioni di pulizia e di decoro a cura del proprietario.

Nelle zone Ps, le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono essere sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, ~~e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione~~, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione.

Art. 3.26. Edilizia ecosostenibile - Permeabilità del suolo e sottrazione di suolo

Per quanto riguarda le nuove costruzioni, le demolizione con ricostruzione, le ristrutturazioni attraverso la demolizione e ricostruzione e la sistemazione dei lotti edificabili rispetto alla permeabilità del suolo, trovano applicazione le procedure indicate nell'allegato I per la Diminuzione dell'Impatto Edilizio (D.I.E.), da redigere con la collaborazione degli ordini professionali. L'allegato I può essere sostituito da regolamento/i regionali di simili caratteristiche previa presa d'atto del Consiglio Direttivo.

Fino all'entrata in vigore dell'allegato I, in caso di progetti per interventi di nuova costruzione, per interventi di demolizione con ricostruzione e per interventi di ristrutturazione attraverso la demolizione e ricostruzione, andrà presentata relazione di sostenibilità dell'intervento edilizio che preveda una progettazione attenta ai consumi energetici, alle qualità dell'abitare e alle caratteristiche energetico-ambientali tale da determinare una certificazione delle caratteristiche energetico-ambientali dell'edificio positiva. Tale relazione dovrà necessariamente far riferimento alla specifica normativa sull'edilizia sostenibile (L.R. 14/2008) ed al sistema di certificazione denominato ITACA Marche, con valutazione dell'edificio con punteggio pari o superiore a +2.

Per gli edifici pubblici e privati ad uso pubblico inoltre andrà sempre predisposta una relazione "energetica" che dimostri la rispondenza del progetto alle prescrizioni dell'articolo 11 del qP 02 del PdP.

Per il calcolo della superficie drenante, l'area di pertinenza da considerarsi è l'area necessaria alla verifica dei parametri edilizi dei fabbricati da realizzare (area cosiddetta asservita) o il lotto recintato negli interventi edilizi su edifici esistenti e nella presentazione dei progetti andrà sempre dimostrata la verifica del rispetto della permeabilità del suolo.

Comunque fino all'entrata in vigore dell'allegato I per il calcolo delle superfici permeabili si farà riferimento al seguente schema:

<i>categoria di superficie</i>	<i>Indice di percentuale di permeabilità</i>
Superfici a verde su suolo profondo, prati, orti, superfici boscate ed agricole	100 %
Area di impianto sportivo con sistemi drenanti e superficie a prato	90%
Aree per impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in terra, piste in terra battuta e simili	80%
Aree per impianti sportivi con impianti sportivi con sistemi	70%

drenanti e con fondo in materiale sintetico, tappeto verde sintetico e simili	
Pavimentazione in lastre posate a opera incerta con fuga inerbita senza sottofondo	85%
Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (es. grigliati per giardini carrabili)	85%
Pavimentazione in elementi drenanti su sabbia o su materiali sciolti senza fuga sigillata	75%
Pavimentazione in elementi drenanti su sabbia o su materiali sciolti con fuga sigillata	60%
Pavimentazioni galleggianti in legno, con fuga non sigillata, su sottofondo drenante	90%
Pavimentazione in elementi drenanti su sabbia o su materiali sciolti con massetto di basamento il cls se con sistema di sottofondo drenante per almeno cm 10	10%
Copertura a verde pensile con spessore totale medio cm $14 < s < 24$ (con sistema a tre strati e realizzato secondo la normativa di riferimento UNI 11235:2007 “istruzione per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde”)	40%
Copertura a verde pensile con spessore totale medio cm $25 < s < 40$ (con sistema a tre strati e realizzato secondo la normativa di riferimento UNI 11235:2007 “istruzione per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde”)	50%
Copertura a verde pensile con spessore totale medio superiore a cm 41 (con sistema a tre strati e realizzato secondo la normativa di riferimento UNI 11235:2007 “istruzione per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde”)	70%
Copertura a verde pensile con sistema a monostrato di qualunque spessore	0%
Vasche, piscine, specchi d’acqua, stagni o bacini di accumulo con	0%

fondo artificiale impermeabile	
Vasche, piscine, specchi d'acqua, stagni o bacini di accumulo con fondo permeabile	10%
Pavimentazione in asfalto o cls	0%
Pavimentazioni stradali con sistemi ecologici di strade cortili e piazzali	Determinare la permeabilità analiticamente e documentare con relazione tecnica specialistica e secondo scheda tecnica dei materiali utilizzati.
Pavimentazioni stradali con superfici in ghiaia sciolta	90%
Superfici di materiali diversi in cls o altri materiali impermeabili o impermeabilizzati esposti alla pioggia, e non attribuibili alle altre categorie, come muretti, muri, plinti, gradinate, scale ecc	5%
Superfici esposte alla pioggia quali caditoie, griglie di aerazione di locali interrati, canalette di scolo a fondo impermeabile e manufatti analoghi	5%
Superfici di materiali diversi in cls o altri materiali impermeabili o impermeabilizzati esposti alla pioggia, e non attribuibili alle altre categorie, come muretti, muri, plinti, gradinate, scale ecc	5%
Casi non previsti nelle categorie precedenti	Determinare la permeabilità analiticamente e documentare con relazione tecnica specialistica

Resta inteso che per le zone diverse da quelle indicate all'art. 9 del qP 03 del PdP valgono, per analogia, le seguenti percentuali di permeabilità:

- nelle zone D, di cui al Dm 1444/68, di completamento deve essere rispettato il livello minimo di permeabilità dei suoli da urbanizzare del 30%;
- nelle zone D, di cui al Dm 1444/68, di espansione deve essere rispettato il livello minimo di permeabilità dei suoli da urbanizzare del 50%;
- nelle zone F, di cui al Dm 1444/68, con possibilità edificatoria già urbanizzate deve essere rispettato il livello minimo di permeabilità dei suoli da urbanizzare del 30%;

- d) nelle zone F, di cui al Dm 1444/68, con possibilità edificatoria di nuova realizzazione non urbanizzate deve essere rispettato il livello minimo di permeabilità dei suoli da urbanizzare del 50%;
- e) nelle zone E, di cui al Dm 1444/68, in ogni tipo di intervento va quindi rispettato il sistema della permeabilità esistente ed eventuali nuove aree impermeabili possono essere realizzate solo se strettamente necessarie all'attività agricola o compensate con la rimozione di superfici impermeabili già esistenti non più utili; in queste zone non concorrono a creare superfici impermeabili, le aree necessarie per realizzare gli interventi ammessi dal PdP e le aree destinate alla realizzazione di marciapiedi perimetrali all'edificio e le superfici con indice di permeabilità uguale o superiore all'85 %.

Eventuali deroghe alle presenti disposizioni, restando salve le limitazioni indicate nel PdP, potranno essere concesse presentando un progetto, da valutare in sede di commissione tecnica, della permeabilità dell'area a cui applicare il "principio dell'invarianza idraulica" delle trasformazioni previste in analogia con quanto contenuto nell'art. 10 della LR 22/2014.

Art. 3.27. Opere ed interventi di compensazione ambientale ed ecologica

È obbligatoria l'adozione della procedura D.I.E. di cui all'allegato I, per tutti gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi su edifici esistenti, nonché per gli interventi di qualsiasi natura - su fondi e/o edifici esistenti - che incidano sulle superfici esterne esposte alle acque meteoriche (coperture, terrazze, sistemazioni esterne, cortili, aree verdi, aree pavimentate, ecc.).

Fino all'entrata in vigore dell'allegato I andrà presentata relazione e/o elaborati tecnici di sostenibilità ambientale dell'intervento che descrivano le eventuali opere di compensazione per la riduzione degli impatti potenziali da mettere obbligatoriamente in atto.

Le opere e gli interventi di compensazione hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni naturali attraverso opere di riequilibrio territoriale.

Le opere di compensazione non sono rivolte a ridurre l'impatto paesaggistico previsto nell'esecuzione di opere che comportano trasformazioni d'uso del suolo, ma a rendere più sostenibile un intervento.

In ogni caso le opere e gli interventi di compensazione ambientale e/o ecologica devono prevedere la realizzazione o il miglioramento di habitat con caratteristiche equivalenti a quelle alterate per consentire il ripristino delle funzioni ecosistemiche distrutte o danneggiate attraverso la

previsione di metodi sostenibili di gestione silvo pastorale, forestale, imboschimento e rimboschimento.

Le opere di compensazione devono essere previste contestualmente all'inizio dei lavori e devono essere terminate prima della fine dei lavori dell'intervento a cui le stesse si riferiscono. In ogni caso deve essere garantito l'attecchimento di eventuali esemplari vegetali di nuovo impianto.

Le opere e gli interventi di compensazione devono essere previste nei documenti ed elaborati del progetto da sottoporre a verifica per il rilascio di nullaosta e come tali sono parte integrante del progetto.

Rientrano negli strumenti di mitigazione e compensazione ambientale l'applicazione integrata delle tecnologie di gestione e recupero delle acque meteoriche: infiltrazione e smaltimento in superficie, tecnologie per il verde pensile, ~~tecnologie~~ opere di ingegneria naturalistica e ovviamente il verde tradizionale.

Rientrano tra le opere di compensazione ambientale quelle richieste e richiamate al secondo periodo dell'art. 9 del qP 03 del PdP: le aree da sottoporre a vincolo di inedificabilità da individuare esclusivamente nelle zone Ps devono essere di superficie uguale alle superfici impermeabili facendo riferimento, per il calcolo, alla tabella contenuta nell'articolo precedente sulla permeabilità.

L'Ente può richiedere, ove ne ravvisasse la necessità per il raggiungimento di specifici obiettivi di conservazione, che gli interventi di compensazione siano attuati in habitat di pari tipologia ma ubicati in zone diverse da quelle direttamente interessate dall'intervento.

Art. 3.28. Opere ed interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica

Le opere e gli interventi di mitigazione hanno l'obiettivo di ridurre l'impatto paesaggistico ed ambientale previsto nell'esecuzione di opere che comportano trasformazioni d'uso del suolo nel sito interessato. La loro progettazione deve essere funzionale alle caratteristiche dell'area interessata e garantire la funzionalità ecologica dei sistemi locali.

In via prioritaria le opere di mitigazione paesaggistica devono essere realizzate attraverso nuovo impianto di formazioni vegetali comunque tali da garantire una continuità paesaggistica ed ecologica con l'ambiente circostante.

Le opere di mitigazione devono essere tese a ridurre al minimo gli effetti anche ambientali negativi causati dall'opera che si va a realizzare e rientrano tra queste opere la realizzazione di corridoi ecologici riducendo la deframmentazione degli spazi con eliminazione di "barriere fisse" o attraverso la realizzazione di passaggi faunistici (tombini ecologici, sottopasso, tunnel per anfibi,

segnalatori per animali, ponte paesaggistico, ecc.) o attraverso la trasformazione di area impermeabile in area permeabile.

Le opere e gli interventi di mitigazione individuati nel progetto o indicati nelle prescrizioni del nullaosta devono essere riportate previste nei documenti ed elaborati del progetto da sottoporre a verifica per il rilascio di nullaosta e come tali sono parte integrante del progetto.

Le opere di mitigazione quindi devono essere terminate prima della comunicazione della fine dei lavori dell'intervento a cui le stesse si riferiscono.

Art. 3.29. Opere di ingegneria naturalistica

L'Ingegneria Naturalistica è una disciplina tecnico - naturalistica che utilizza le piante vive ~~autoctone~~ negli interventi antierosivi, stabilizzanti, di consolidamento o anche di semplice rinaturalizzazione, da sole o in abbinamento con altri materiali tradizionali e non (legname, pietrame, biostuoie, reti metalliche, ~~geosintetici~~, ecc).

Le opere di ingegneria naturalistica devono seguire le “Linee Guida alla Progettazione degli interventi di ingegneria naturalistica nelle Marche” – AIPIN (Marzo 2010) e le tipologie di intervento devono essere scelte rispetto all'ambito di intervento.

Ai fini del presente articolo non viene considerata opera di ingegneria naturalistica il muro di contenimento di blocchetti a tasca di cemento.

Art. 3.30. Aree di cantiere e ripristino ambientale

Negli interventi edilizi le aree di cantiere devono essere opportunamente recitate nel rispetto della normativa di settore ed il cartello esplicativo dei lavori essere visibile da area pubblica.

Le infrastrutture di cantiere, quali ad esempio impalcature, ponteggi, gru, ecc. devono essere tempestivamente rimosse al termine dei lavori e ove queste installazioni facciano nascere un pregiudizievole decoro paesaggistico ed ambientale il presidente può richiederne l'immediata rimozione; il presidente comunica l'obbligo di rimozione con ordinanza motivata (rientrano nelle giuste motivazioni anche il perdurare di sospensione dei lavori e situazioni di degrado).

I depositi di terreno derivanti da scavi in loco devono essere prioritariamente utilizzati per i reinterri da effettuare nella stessa area; lo stoccaggio provvisorio può in ogni caso essere operato nella stessa area senza richiedere il nulla-osta.

Nel caso non fosse possibile depositare temporaneamente il terreno nell'area di cantiere potrà essere richiesto il nulla-osta per lo stoccaggio provvisorio in area comunque direttamente

confermare alla stessa. In questo caso la domanda per il rilascio del nulla-osta dovrà essere corredata da documentazione fotografica dell'area per lo stoccaggio provvisorio, rilievo dell'area quotato rispetto ad un caposaldo fisso, indagine delle caratteristiche del suolo interessato, relazione progettuale del ripristino e relazione di previsione degli impatti sui suoli in fase di realizzazione dell'opera e quali funzioni saranno chiamati a svolgere i suoli alla luce del tipo di ripristino previsto.

Nel caso di deposito in zone P, oltre al rispetto della disciplina di settore, il suolo asportato deve essere temporaneamente stoccato in un'apposita area di deposito seguendo alcune modalità di carattere generale, quali:

- a) Asportare e depositare lo strato superiore e lo strato inferiore del suolo sempre separatamente;
- b) il deposito intermedio deve essere effettuato su una superficie con buona permeabilità non sensibile al costipamento;
- c) non asportare la parte più ricca di sostanza organica (humus) dalla superficie di deposito;
- d) posizionare un geotessuto sulla superficie di deposito;
- e) la formazione del deposito deve essere compiuta a ritroso, ossia senza ripassare sullo strato depositato;
- f) non circolare mai con veicoli edili ed evitare il pascolo sui depositi intermedi;
- g) il deposito intermedio di materiale terroso per lo strato superiore del suolo, non deve superare 2,5 m, d'altezza in relazione alla granulometria del suolo ed al suo rischio di compattamento.

A riutilizzo del materiale effettuato, dovrà in ogni caso essere ricostituito un suolo simile a quello esistente "ante"; il ripristino dovrà essere, per quanto possibile, conservativo, con eventuale modifica al massimo di + o -10 cm delle quote originarie.

Nelle operazioni di ripristino dovranno essere utilizzate macchine adatte e condizioni asciutte seguendo alcune modalità di carattere generale, quali:

- a) Nella messa in posto del materiale terroso, nelle operazioni di reinterro e di ripristino deve essere evitato l'eccessivo passaggio con macchine eccessivamente pesanti e **devono essere** ~~che siano~~ prese tutte le accortezze tecniche per evitare compattamenti o **se necessario dovranno essere introdotte comunque introdurre** limitazioni fisiche all'approfondimento radicale **al fine di non modificare le o alle** caratteristiche idrologiche del suolo;
- b) in termini generali ~~a $pF < di 1,8 - 2$ non si dovrebbe intervenire sui suoli (pF unità di misura spesso ancora in uso che corrisponde al logaritmo in base 10 della tensione espressa in cm~~

~~d'acqua~~), per non correre il rischio di degradare la struttura del suolo **argilloso** e quindi alterarne, in senso negativo, il comportamento idrologico (infiltrazione, permeabilità) e altre caratteristiche fisiche con la creazione di strati induriti e compatti inidonei allo sviluppo degli apparati radicali, **è bene non intervenire su suoli eccessivamente bagnati**;

- c) soprattutto nei casi in cui il materiale che viene ricollocato è di limitato spessore (meno di un metro), lo strato "di contatto", sul quale il nuovo suolo viene disposto, deve essere adeguatamente preparato. Spesso succede che si presenta estremamente compattato dalle attività di cantiere: se lasciato inalterato, potrebbe costituire uno strato impermeabile e peggiorare il drenaggio del nuovo suolo, oltre che costituire un impedimento all'approfondimento radicale;
- d) la miscelazione di diversi materiali terrosi e l'incorporazione di ammendanti e concimazione di fondo **se prevista** avverrà prima della messa in posto del materiale.

Nel caso, le morfologie prevedano dei versanti in relazione alle pendenze, alla lunghezza dei versanti stessi ed alle caratteristiche di erodibilità del suolo si dovranno mettere in atto azioni ed accorgimenti antierosivi.

Per le scelte che riguardano i soprassuoli vegetali e le tecniche di ingegneria naturalistica si rimanda a quanto indicato nel presente regolamento.

In ogni caso vige il rispetto della normativa vigente che regola le terre da scavo.

Art. 3.31. Interventi su infrastrutture viarie

Gli interventi, le opere, i lavori di ristrutturazione e le nuove realizzazioni dovranno essere preceduti da un'attenta valutazione del progetto in rapporto al sito di riferimento con particolare attenzione agli aspetti ecologici e paesaggistici.

Gli interventi di nuova realizzazione di infrastrutture viarie nelle zone P e Ps devono essere preceduti da un'attenta valutazione che il tracciato scelto sia quello che comporti il minor impatto paesaggistico ed ecologico possibile e nel Me.V.I. dovranno essere prese in considerazione anche l'opzione zero e l'opzione "potenziamento viabilità esistente". La scelta delle pavimentazioni dovrà essere valutata rispetto al contesto ed in via prioritaria essere realizzata con sistemi naturali ad alta permeabilità ed uso di materiali naturali anche per la colorazione ed eventuali leganti trasparenti, esclusivamente in zona Ps ed in caso di ristrutturazione dell'esistente può essere scelto l'uso di pavimentazione tradizionale in bitume "nero" **se già esistente**.

Nelle zone Ro e P non è comunque consentita la trasformazione del manto di ghiaia o terra battuta in manto di conglomerato bituminoso; eventuali problematiche legate allo scopo di rendere più stabile e sicuro il fondo stradale, devono essere risolte localmente con opere alternative quali un puntuale sistema di drenaggio e regimazione delle acque, nonché con l'uso di pavimentazioni naturali e/o in terra naturale.

Eventuali pavimentazioni o opere connesse costituite da materiali tradizionali e storici devono essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino.

In tutti gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e manutenzione straordinaria devono essere operati tutti gli accorgimenti utili ad evitare (nel caso di nuova costruzione) o ridurre (nel caso di ristrutturazione e manutenzione straordinaria) la frammentazione di habitat faunistici e comunque gli impatti ecologici per fini naturalistici e di sicurezza della viabilità, quali ad esempio le seguenti tipologie:

- a) Sovrappassi destinati in genere a popolazioni di grossi mammiferi (ungulati, ecc.) i cui habitat di transito siano interferiti dalla struttura viaria. Per avere efficacia nei confronti della fauna tali strutture devono avere idonee dimensioni, non essere attraversate da viabilità locale, essere rivegetate;
- b) sottopassi per gli stessi animali di grossa taglia che devono avere grandi dimensioni (luce almeno doppia della larghezza della strada ed altezza minima di 4 – 5 m). Risultano validi per tale funzione i viadotti, anche prolungati al di là della loro necessità funzionale e finalizzati appunto al transito normale degli animali;
- c) sottopassi con la stessa funzione destinati però a fauna minore (volpi, lepri, ricci, ecc.) e di varia dimensione in funzione delle specie. Vale il principio che l'animale deve vedere la luce alla fine dello scatolare o tombino ma l'altezza viene mantenuta limitata per non consentire il transito di mezzi agricoli;
- d) sistemi di siepi ad invito per sovrappassi e sottopassi;
- e) sistemi di svio, invito e sottopasso per anfibi.

Le caratteristiche (collocazione, dimensionamento, morfologia, ecc.) di tali provvedimenti devono essere collegate alle indagini specialistiche sulla fauna locale che vanno effettuate nell'ambito del Me.V.I. e degli Studi di impatto propedeutici alla progettazione. Vale il principio di collocare comunque, anche in assenza di dati specifici, frequenti varchi di continuità territoriale oltre ai normali provvedimenti relativi alla viabilità locale ed agricola e le strutture di continuità

faunistica (sottopassi,sovrappassi, ecc.) vanno collegate con sistemi di recinzioni e/o di deterrenza (es. catarifrangenti speciali che riflettono le luci delle macchine verso l'esterno delle carreggiate).

Negli interventi alle infrastrutture viarie, sia diretti (scarpate, portali di gallerie o scavi in trincea, vasche di prima pioggia, barriere antirumore ed antivisivo, aree di sosta e di servizio ecc.), sia a quelli ad esse indirettamente connesse (deviazioni di corsi d'acqua, cave di prestito, sistemazione di versanti franosi interferenti, ecc.) dovranno essere previste nelle modalità operative costruttive le metodologie dell'ingegneria Naturalistica.

L'applicabilità dell'Ingegneria Naturalistica alle infrastrutture viarie va riferita alle conseguenti possibili tipologie di interventi a verde quali principalmente:

- a) Rivegetazione e stabilizzazione di scarpate con semine potenziate, stuoie organiche, viminate vive, messa a dimora di arbusti e alberi, ecc.;
- b) consolidamento e stabilizzazione di portali di gallerie o sostegni in trincea con terre rinforzate verdi, muri cellulari verdi, stuoie e rivestimenti vegetativi, ecc.;
- c) barriere verdi antirumore, terrapieni verdi di isolamento (antisvio, antiabbagliamento);
- d) siepi di mezzzeria tra le carreggiate, siepi e fasce boscate a lato strada ove non rappresentino un potenziale pericolo per la fauna;
- e) rivegetazione di scarpate in ombra dei viadotti;
- f) sistemi di canalizzazione in stuoie sintetiche rinverdite;
- g) sistemazioni spondali delle deviazioni dei corsi d'acqua con palificate vive, terre verdi rinforzate, gabbionate verdi, muri cellulari verdi, ecc.;
- h) sistemazione di versanti franosi a lato strada con tecniche classiche di Ingegneria Naturalistica (gradonate vive, grate e palificate vive, ecc.);
- i) vasche di prima pioggia quali habitat umidi o a secco;
- j) provvedimenti di continuità faunistica (sovrappassi e sottopassi verdi, barriere e reti di deviazione per fauna minore, ecc.) aree e piste di cantiere, cave di prestito, piste d'accesso;
- k) reinserimento paesaggistico delle stazioni di servizio;
- l) realizzazione di interventi di compensazione naturalistica.

Gli interventi dovranno comunque essere finalizzati alla rivegetazione con funzione antierosiva, di stabilizzazione e di consolidamento dei corpi terrosi e dei suoli denudati legati agli interventi nonché alla riduzione dell'impatto visivo delle infrastrutture e all'ottenimento di tali funzioni

legandole alla ricostituzione di ecosistemi locali mediante impiego di piante autoctone riferite a stadi della serie dinamica della vegetazione potenziale dei siti di intervento.

Inoltre nei progetti presentati dovranno essere valutati ed analizzati in fase di Me.V.I., tra gli altri aspetti, quelli botanico-vegetazionali funzionali ad ottenere il massimo livello possibile di biodiversità compatibile con la funzionalità strutturale e gestionale dell'opera, valutando anche i limiti di impiego delle tecniche in relazione alle funzioni statiche e le possibili interferenze funzionali (es. invasione dei rami degli alberi e arbusti della sagoma stradale).

I progetti su strade "Bianche" dovranno portare ad un sistema di azioni ed opere che tendano alla riscoperta del paesaggio stesso come valore sociale ed economico, alla valorizzazione di questo tipo di viabilità, che permette inoltre la conoscenza di luoghi a misura d'uomo e una forma di presidio dell'integrità del paesaggio nelle sue componenti ecologiche, storico-culturali, percettive e visive.

Al fine quindi di tutelare e valorizzare questo interessante patrimonio paesaggistico è opportuno redigere, già nelle prime fasi di analisi del progetto delle nuove infrastrutture, un censimento anche delle strade bianche, che includa anche i suoi oggetti di corredo e arredo (elementi arborei ed arbustivi, ponti, fontanili, cippi, tabernacoli, muretti, lavatoi, segnaletiche, ecc.), al fine di farli diventare elementi caratterizzanti il nuovo progetto.

In caso di realizzazione di nuova infrastruttura ed affinché l'opera vada nella direzione della valorizzazione è di norma vivamente sconsigliata l'asfaltatura (in particolare quella tradizionale con bitume) poiché può innescare processi di alterazione del paesaggio. Con la diversità della superficie si modifica infatti il modo di fruire e percepire il paesaggio e quindi anche le modalità con cui approcciarsi e trasformarlo. Nei casi in cui l'asfaltatura sia comunque necessaria per problemi di sicurezza, è possibile utilizzare terre stabilizzate, purché la granulometria e il colore siano coerenti al contesto paesaggistico o eventualmente asfalti colorati, purché in grado di garantire il medesimo risultato sia dal punto di vista della protezione ambientale del contesto che dal punto di vista paesaggistico.

Gli interventi di nuova realizzazione di parcheggi possono essere realizzati esclusivamente se previsti nei PRG adeguati al PdP e di tipo naturalistico a basso impatto ambientale con caratteristiche ecologiche. I parcheggi nelle zone P non devono prevedere opere ed interventi non rimovibili, né sbancamenti, riporti e movimenti del terreno sostanziali e comunque superiori ai 50 cm. Tali parcheggi di tipo naturalistico devono poter essere ricondotti all'uso originario agro-forestale e se espressamente previsto dalla norma del PdP devono prevedere una adeguata piantumazione che comunque non pregiudichi la sua riconversione ad uso agricolo in caso di dismissione e quindi localizzando la piantumazione in ambiti laterali o in zone di compensazione o

studiando soluzioni che garantiscano comunque l'originario utilizzo agricolo. I terreni non devono essere impermeabilizzati.

Nei lavori sulle infrastrutture è da preferire l'uso di materiali ecocompatibili; l'onere della dimostrazione/certificazione dell'ecocompatibilità di materiali e processi è demandato ai proponenti (ditte produttrici/tecnici) che devono altresì assumere la responsabilità delle dichiarazioni condotte in ambito di processo produttivo, mentre il prodotto o il processo ecocompatibile sarà determinato in sede di rilascio di nullaosta attraverso la verifica complessiva dello stesso nel rapporto il sistema paesaggistico ed ambientale in essere, i flussi di traffico preventivabili, l'ubicazione del sito rispetto al sistema vincolistico (con attenzione particolare se ricadente nel sistema della Rete Natura 2000) e verificata rispetto alla possibilità di soluzioni idonee alternative, non invasive e reversibili.

Nella progettazione di nuove infrastrutture viarie o nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti è necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari a ridurre l'impatto sulla fauna ed in particolare:

- a) Tombini e pozzetti devono essere collocati almeno a 10 cm dal bordo esterno della cunetta. La griglia deve avere una maglia non superiore a 20 mm;
- b) i fossi di guardia, le cunette e gli altri manufatti longitudinali per il deflusso delle acque debbono avere il bordo esterno con inclinazione non superiore a 30° per permettere la fuoriuscita dei piccoli vertebrati. Il bordo interno, nel caso di strade a medio o alto volume di traffico deve essere verticale per impedire l'accesso alla carreggiata. In questo caso vanno tuttavia predisposte strutture idonee all'attraversamento così come definiti ai punti c), d) ed e);
- c) i viadotti, in particolare nel caso servano a superare fossi e corsi d'acqua debbono essere attrezzati per favorire il loro utilizzo da parte della fauna selvatica in particolare riqualificando e potenziando la vegetazione naturale e predisponendo lungo la carreggiata recinzioni o altri ostacoli che obblighino le specie faunistica a passare al di sotto di essi;
- d) i sottopassi stradali, se non interessati da volumi di traffico medio od alto devono essere realizzati e gestiti per favorire il loro utilizzo da parte della fauna selvatica come punto di attraversamento della strada. A questo scopo la larghezza dovrebbe essere di almeno 7 m ed l'altezza di 3.5 m (misure minime idonee al passaggio di cinghiali e caprioli) e deve essere predisposta una fascia inerbita ai bordi della carreggiata con presenza di pietrame per favorire anche la fauna minore. Deve essere riqualificata e/o potenziata la vegetazione naturale in prossimità del sottopasso, in collegamento con gli elementi già esistenti nel territorio, in modo da renderne più invitante l'uso per la fauna. Debbono essere messe in

- opera di recinzioni o altri ostacoli prima e dopo il sottopasso per costringere la fauna a servirsi di esso per superare l'infrastruttura;
- e) gli attraversamenti trasversali, collegati al sistema di drenaggio delle acque, debbono essere realizzati per poter svolgere la funzione di elementi di connessione permettendo quindi il passaggio delle fauna selvatica di piccole dimensioni. A questo scopo le condotte di attraversamento trasversale vanno adottati tutti gli accorgimenti necessari per permette alla fauna minore di percorrerle ed uscirne. In particolare la sezione deve essere di 250 cm (100 cm se solo per anfibi) e la base piana. Sul fondo deve essere predisposta con una fascia di almeno 100 cm (50 cm se solo per anfibi) non allagata se non nei momenti di massimo flusso. Deve essere riqualficata la vegetazione naturale ai due imbocchi sia in funzione antipredatore che invitare la fauna all'uso. Gli accessi esterni devono essere percorribili dalla fauna minore sia per quanto concerne il fondo che la pendenza, in particolare quando si prevede la messa in opera di scivoli. Devono essere messa in opera strutture, reti o canalette (altezza 40 cm), che impediscano l'accesso alla carreggiata e guidino gli esemplari verso gli attraversamenti;
 - f) cordoli e muretti di protezione strade, nel caso di infrastrutture con volumi di traffico basso, non debbono impedire l'attraverso da parte delle specie faunistiche. A questo scopo l'altezza deve essere contenuta al minino indispensabile e solo in casi particolari e ben motivati può essere superiore a 70 cm. La loro continuità deve essere interrotta ogni 25 m con un varco di almeno 3 m. Nel caso di strade con volumi di traffico medi o alti non è opportuno facilitare l'accesso alla carreggiata alle specie faunistiche per cui le indicazioni date sopra non debbono essere ritenute valide; per garantire la permeabilità biologica dell'infrastruttura è tuttavia necessario che nel progetto siano previsti appositi attraversamenti - punti c), d) ed e) -, da collocare nelle aree più idonee;
 - g) nelle eventuali barriere antirumore in cui siano previsti superfici trasparenti vanno previste misure di mitigazione del rischio di urti da parte dell'avifauna come l'utilizzo di materiale opaco o l'apposizione di disegni che spezzano la continuità della superficie; sono da preferire trame di punti o linee con coperture di rispettivamente almeno il 25% e il 15. Le sagome di rapaci hanno dimostrato scarsa efficacia e sono quindi da evitare;
 - h) lungo i tratti che attraversano aree naturali o rurali dovranno essere previsti limiti di velocità tali da ridurre il rischio di incidenti con la fauna selvatica. In fase di redazione dei progetti dovrà essere valutata la presenza di punti particolarmente critici e qui adottati interventi puntuali per ridurre ulteriormente il rischio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si farà riferimento ai seguenti manuali e linee guida:

- a) “Manuale Linee Guida - mitigazioni a verde con tecniche di rivegetazione e ingegneria naturalistica nel settore delle strade _ ISPRA – istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;
- b) “Manuale Linee Guida - Interazione fra infrastrutture lineari e patrimonio geologico _ ISPRA – istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;
- c) “Manuale Linee Guida - Linee guida per il trattamento dei suoli nei ripristini ambientali legati alle infrastrutture_ ISPRA – istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”
- d) “Manuale Linee Guida – Analisi e progettazione botanica per gli interventi di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari” _ ISPRA – istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;
- e) “Manuale Linee Guida - l’inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali: strumenti metodologici e buone pratiche di progetto _ ISPRA – istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

Art. 3.32. Salvaguardia delle visuali

La salvaguardia delle visuali si riferisce a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali. Rientrano nei “belvedere accessibili al pubblico” quelli individuati nella carta dell’accessibilità.

Questa potrà essere garantita attraverso la protezione:

- a) delle aree di visuale;
- b) dei punti di vista e dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama invidiato come meritevole di tutela.

La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l’interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico.

A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscano le visuali. La salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.

Art. 3.33. Monitoraggio

In relazione agli specifici obiettivi di piano, l'Ente verifica periodicamente l'efficacia delle politiche di gestione territoriale e di conservazione ambientale attraverso metodologie di monitoraggio con la fissazione di elementi indispensabili ai fini della corretta applicazione della norma ed integrati da ulteriori elementi quali-quantitativi (anche rilevati da studi o piani non direttamente realizzati dall'Ente o dai Comuni) ritenuti utili per una migliore conoscenza delle dinamiche territoriali come ad esempio:

- a) percentuale di territorio impermeabilizzato per singola UTE;
- b) stato di conservazione degli habitat naturali (in direttiva comunitaria);
- c) diffusione di edilizia con criteri di basso impatto energetico;
- d) razionalizzazione e politiche di riduzione del consumo di suolo;
- e) qualità del sito dove costruire e dove costruito;
- f) consumo risorse non rinnovabili;
- g) carichi ambientali derivanti da emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo;
- h) sistemi di mobilità dolce – riduzione uso auto privata;
- i) qualità dell'ambiente indoor.

Il fine del monitoraggio è di produrre interpretazioni e valutazioni capaci di modificare il quadro normativo attraverso opportune varianti agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di ogni ordine e grado e pertanto il monitoraggio prevede una conoscenza intersettoriale, dinamica, in grado di evolversi e aggiornarsi.

Il monitoraggio sarà attuato anche con le moderne tecnologie GIS predisponendo una banca dati in evoluzione e si deve confrontare con le carte di analisi già realizzate nel PdP.

Il monitoraggio e l'aggiornamento dello stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in libera visione per favorire un dialogo interdisciplinare fra i tecnici gestori dell'informazione geografica digitale e diversi utenti, pubblici e privati, che a vario titolo hanno la responsabilità della gestione del territorio con tutte le implicazioni giuridiche, ambientali, sociali ed economiche che ciò comporta.

Sempre con riferimento all'attività di monitoraggio introdotta dall'art. 282, sarà assicurata la verifica dell'efficacia generale nell'attuazione del piano rispetto alla previsione di nuova edificazione attribuite a ciascun Comune in base a quanto disciplinato dall'art. 272 del PdP.

L'Ente dovrà predisporre un atto di consiglio di "ricognizione" delle volumetrie o del consumo di suolo già attuate dal momento dell'approvazione dei PRG Vigenti dei comuni del Parco adeguati al pre-vigente PdP (ex PPNC).

Il primo atto di "ricognizione" dovrà essere predisposto entro e non oltre 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento a cui seguiranno atti di "verifica annuale" (01 Gen - 31 Dic) da determinare sempre attraverso un atto di consiglio e da pubblicare entro il 31 Marzo successivo all'anno di riferimento.

L'atto di consiglio di "ricognizione" e di "verifica annuale" sarà inviato per conoscenza alla Regione e alla Provincia e per richiesta di conferma e controllo dei dati indicati ai comuni. Il controllo dovrà essere ratificato entro 90 gg da parte del comune con atto ed inviato all'Ente decorsi i quali si applica il principio del silenzio assenso.

Non rientrano nel conteggio del budget volumetrie autorizzate o realizzate a seguito di leggi straordinarie quali ad esempio il Piano Casa; le volumetrie espresse per applicazione di leggi straordinaria andranno comunque monitorate ed inserite negli atti di "ricognizione" e di "verifica annuale".

Le conoscenze sullo stato di attuazione degli incrementi edificatori di cui al citato art. 272 costituiscono elemento preliminare e pregiudiziale sulla legittima valutazione delle pratiche urbanistiche ed edilizie e pertanto in caso di sfioramento dei budget massimi ammissibili, l'Ente potrà in autotutela, nei confronti dell'amministrazione comunale inadempiente rispetto alle norme del PdP, sospendere il rilascio di nulla-osta per gli interventi edilizi comportanti aumento di volumetria.

In ogni caso l'Ente prevede una ricognizione generale sull'applicazione delle norme di piano con specifico riferimento alle APS già individuate, sui piani di settore nonché su ogni ulteriore scenario utile ad una valutazione generale sull'efficacia delle norme vigenti con possibilità di proporre le modifiche opportune per una migliore efficacia nel perseguimento degli obiettivi già fissati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si farà riferimento ai sistemi di monitoraggio ed indicatori previsti dalla Regione Marche e indicati nella DGR n. 360 del 01/03/2010 L.R. n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Adozione delle linee guida regionali per l'esecuzione dei monitoraggi periodici degli habitat e delle specie di interesse comunitario (Pubblicata nel BURM n.25 del 12 marzo 2010).

Art. 3.34. Lavori Pubblici – affidamento servizi ed acquisto beni pubblici

Nei bandi per gli appalti pubblici vanno indicati ~~obbligatoriamente~~ criteri di efficienza energetica e criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di beni e servizi. A tale scopo dovrà essere realizzato un apposito allegato, ~~rispettoso della disciplina che regola la materia~~, al presente regolamento da redigere in sinergia con gli enti interessati territorialmente da approvare dal consiglio direttivo dell'Ente previa approvazione dello stesso da parte della Giunta dei Comuni.

CAPO III – SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE
FRUIZIONE ED ACCESSIBILITÀ DEL PUBBLICO –
MEZZI DI TRASPORTO

4. FRUIZIONE DEL TERRITORIO

Art. 4.1. Fruizione del Parco

Il verde, i percorsi, le attrezzature del Parco sono da tutti fruibili per il tempo libero e lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

L'accessibilità e la fruizione della zona di riserva integrale è vietata se non direttamente autorizzata dall'Ente, fatte salve le eccezioni indicate nel presente regolamento.

Tutti sono tenuti a rispettare l'ambiente del Parco ed in particolare, i fruitori sono tenuti a:

- a) Rispettare le norme di comportamento rese manifeste nelle strutture di fruizione;
- b) non usare l'auto e gli altri mezzi motorizzati al di fuori delle strade in cui è consentito l'accesso e non parcheggiare fuori dalle aree consentite;
- c) camminare solo sui sentieri e sui percorsi segnalati ed attrezzati;
- d) rispettare le proprietà private ed il lavoro altrui;
- e) non asportare e danneggiare piante o parti di esse;
- f) non asportare distruggere e danneggiare rocce, singolarità geologiche e mineralogiche;
- g) non danneggiare, disturbare o catturare animali selvatici, raccogliere o distruggere nidi e uova;
- h) non abbandonare rifiuti, nemmeno temporaneamente. I rifiuti, per amore della natura, vanno asportati dagli ambienti naturali o semi naturali e gettati negli appositi contenitori;
- i) rispettare la pace e la tranquillità della zona, evitando i rumori inutili: l'uso di apparecchi radio televisivi e simili nonché l'impiego di strumenti produttivi di emissioni rumorose devono avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna;
- j) non apporre manifesti o cartelli pubblicitari non autorizzati dall'Ente, non danneggiare o manomettere la segnaletica esistente;
- k) non imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del parco o appendere cartelli agli alberi.

Per gli escursionisti in considerazione della particolare morfologia del terreno e dei possibili, improvvisi cambiamenti delle condizioni atmosferiche si raccomanda di curare l'abbigliamento e l'attrezzatura. Si raccomanda in particolare l'uso di:

- a) Scarponi adeguati ad affrontare le particolari asperità del suolo;

- b) vestiario che consenta una opportuna copertura in relazione alle temperature in quota;
- c) per ogni evenienza è utile portare con se una torcia elettrica.

Presso il Centro Visite del Parco sarà data informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro durante la visita del Parco i fruitori.

E' opportuno comunque che chi decida di procedere autonomamente ad una escursione:

- a) rispetti scrupolosamente i cartelli segnaletici;
- b) raccolga preventivamente tutte le informazioni specifiche sullo stato di percorrenza dei sentieri.

In ogni caso, l'escursionista si assume la piena responsabilità civile e penale nei confronti di se stesso e di terzi accompagnati, qualora siano minori o meno esperti del territorio e non in grado di valutare autonomamente il pericolo e pertanto, saranno posti a suo carico le spese sostenute per eventuali attività di ricerca e soccorso.

Art. 4.2. Carta dell'accessibilità

Il presente regolamento individua e classifica nell'allegato L denominato "CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ", il sistema dell'accessibilità e fruibilità ed i luoghi di interesse nel territorio del Parco.

La CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ riporta:

- a) il tipo di fruizione (pedonale, ciclabile, carrabile, ecc.) ammesso, a seconda del tipo di viabilità individuato;
- b) l'ubicazione delle aree di sosta, delle aree di sosta attrezzata;
- c) l'ubicazione dei parcheggi pubblici e di uso pubblico anche temporanei o stagionali così come individuati nei Piani Regolatori Generali adeguati al PdP;
- d) le aree di elevata panoramicità e le aree di particolare interesse per la fruizione ed accessibilità da conservare, valorizzare e tutelare, nonché le aree di osservazione del cielo notturno.

Per la salvaguardia dell'uso pubblico della viabilità individuata nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ è fatto obbligo ai comuni di inserirla nei propri Piani Regolatori Generali come zona pubblica ~~stradale~~.

La riapertura o la eventuale nuova realizzazione di tratti di viabilità sono consentite esclusivamente a fini di uso pubblico, ovvero nell'ambito di un miglioramento complessivo della rete ~~escursionistica~~ del Parco ove espressamente possibile secondo le NTA del PdP.

Nei confronti di eventuali interruzioni, che impediscono o ostacolano la fruibilità di percorsi ad uso pubblico, espletate le verifiche del caso, il Comune competente, anche su sollecitazione dell'Ente provvede ad ordinare la rimozione dell'ostacolo, la riduzione in pristino e la riapertura del percorso e in caso di inottemperanza provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, recuperando le relative spese mediante ingiunzione.

E' comunque facoltà dell'Ente limitare o interdire, in tutto o in parte, anche per periodi limitati di tempo, la percorrenza della viabilità per esigenze legate al perseguimento delle attività di cui l'art. 1 della L.394/91.

Eventuali limitazioni saranno determinate con ~~decreto~~ ordinanza del Presidente dell'Ente.

Art. 4.3. Circolazione con mezzi motorizzati

Su tutto il territorio del parco è fatto divieto ai non autorizzati dall'Ente circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunque denominate.

E' fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore non autorizzato dall'Ente percorrere campi aperti, zone agricole con o senza seminativo, boscaglia, bosco e altre zone agricole o naturali o semi-naturali. Tale divieto non vige per lo svolgimento delle attività agricole e silvo-pastorali.

L'Ente rilascia le autorizzazioni per l'attività di cui ai commi precedenti ai mezzi impiegati nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio, nonché ai veicoli utilizzati per servizio di vigilanza, per l'accesso ai fondi degli aventi diritto e per lo svolgimento di attività dell'Ente di cui L.394/91.

I possessori di autorizzazione rilasciata dall'Ente hanno l'obbligo di renderla sempre ben visibile per favorire l'attività di controllo.

Le autorizzazioni a qualsiasi titolo rilasciate valgono esclusivamente per il mezzo per cui sono state rilasciate e decadono automaticamente al venir meno delle condizioni di rilascio.

Art. 4.4. Motori elettrici

L'Ente promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti e dei soggetti interessati in merito all'acquisto ed utilizzo di veicoli a trazione elettrica, quale tecnologia pulita ed ambientalmente compatibile anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico.

Art. 4.5. Circolazione su percorsi escursionistici.

La CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ individua e definisce le attività consentite nei sentieri rispetto al seguente schema:

- a) accesso pedonale a scopo escursionistico;
- b) accesso e transito delle biciclette e mountain-bike;
- c) accesso con cavallo.

L'Ente può autorizzare l'accesso ed il transito temporanei nei percorsi escursionistici per specifiche manifestazioni e iniziative sportive e/o escursionistiche previa specifica e documentata richiesta .

Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificate la viabilità interessata all'accesso, i giorni di validità dell'autorizzazione e il numero dei partecipanti.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale Valutazione di Incidenza.

Art. 4.6. Viabilità di accesso e di servizio.

E' ammessa la realizzazione di rampe di collegamento tra le diverse quote del fondo agricolo, per l'accesso e il collegamento degli appezzamenti costituenti il fondo senza prevedere opere in cemento sia di fondazione che di contenimento e senza prevedere pavimentazione di tipo impermeabile (la permeabilità dovrà essere garantita al 100%).

Il superamento di rivi o incisioni torrentizie deve avvenire ove tecnicamente possibile mediante la realizzazione di guadi, ponticelli, impiegando materiali costruttivi consoni paesaggisticamente e ecologicamente all'ambiente circostante, come la pietra per i ponti e i guadi oppure legname scortecciato messo in opera secondo le lavorazioni tradizionali.

Tutte le opere di cui al presente articolo vanno sempre preventivamente comunicate al Parco, descrivendo i lavori che verranno eseguiti.

Art. 4.7. Manutenzione delle rete viaria e dei sentieri

Per motivi paesaggistici e prevenzione incendi gli interventi di manutenzione dei sentieri escursionistici individuati nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ, dovranno prevedere l'eliminazione degli alberi caduti mediante asportazione dal letto di caduta ed allontanamento dai percorsi e dalla aree di sosta, prevedendone eventualmente la cippatura delle ramaglie.

Negli interventi di manutenzione della viabilità individuata nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ possono essere eliminate per preservare la pubblica incolumità le piante

presenti sulla banchina in prossimità della sede stradale e cresciute a causa della mancata manutenzione periodica.

Lungo la viabilità ed in prossimità dei cartelli stradali e degli svincoli è possibile la potatura dei rami sporgenti, al fine di ripristinare la visibilità. Tutte le operazioni di taglio devono essere seguite dalla ripulitura della banchina dalle ramaglie e dall'asportazione del materiale tagliato.

In nessun modo deve essere arrecato danno alle piante arboree-arbustive che non interferiscono con la sicurezza stradale

Sulla viabilità individuata nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ sono comunque consentiti gli interventi di:

- a) manutenzione ordinaria che riguardano la pulizia dei sedimi dalla vegetazione, nonché le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti dell'organismo viario e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza lo smaltimento delle acque piovane; tali interventi non possono comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o formali dell'organismo viario;
- b) manutenzione straordinaria, previo rilascio di nulla osta del Parco, che riguardano interventi costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi costitutivi dell'organismo viario; tali interventi non possono comunque comportare alterazioni sostanziali degli elementi costitutivi e del carattere architettonico dell'organismo viario.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno garantire prioritariamente il recupero della continuità fisica e funzionale delle connessioni di acqua e di suolo necessarie per la continuità ecologica, prevedendo la messa in opera di soluzioni progettuali atte a consentire il naturale deflusso delle acque superficiali, accompagnandole in solchi di corrivazione.

Nelle fasce di rispetto della viabilità vanno adottate di tecniche di gestione della vegetazione che riducendo il disturbo non favoriscano le specie alloctone e negli interventi di rinverdimento vanno utilizzate esclusivamente specie autoctone o **tradizionali di antico indigenato o caratteristiche del paesaggio tradizionale locale**. E' assolutamente vietato il diserbo chimico. **Può invece essere usato diserbante biologico esclusivamente su manufatti (quali ad esempio cordoli lungo i marciapiedi, ecc.) ed al fine della salute e sicurezza pubblica è necessario ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili; le suddette aree includono, a titolo esemplificativo parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili, aree verdi all'interno e confinanti con i plessi scolastici, piste ciclabili aree archeologiche, aree monumentali,**

arre cimiteriali e loro pertinenze. Nel caso di strade a basso volume di traffico va favorita la realizzazione di fasce di vegetazione naturale diversificata con presenza di siepi arbustive e fasce erbacee continue e esemplari arborei sparsi o di filari alberati; a questo scopo debbono essere utilizzate specie autoctone o ~~tradizionali~~ di antico indigenato o caratteristiche del paesaggio tradizionale locale. Per la loro gestione debbono essere adottati gli stessi criteri definiti per le siepi, i filari e le fasce erbacee in aree agricole. Particolare cura andrà posta al collegamento della vegetazione presente lungo le fasce di rispetto con il reticolo ecologico circostante.

Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vanno attuate le opportune misure di mitigazione del rischio per la fauna selvatica.

Art. 4.8. Cartellonistica stradale e pubblicitaria

La cartellonistica pubblicitaria è vietata in tutto il territorio del Parco ai sensi di quanto previsto dall'art.49 e dall'art. 153 del d.lgs. 42/04.

Sono esclusi i segnali che attengono alla disciplina della riserva, alla didattica ambientale e quelli previsti dal Codice della strada.

Nelle zone P e Ps è consentita:

- a) la segnaletica prevista dal Codice della strada;
- b) la segnaletica direzionale turistica e agrituristica e di esercizi presenti all'interno del Parco o nelle immediate vicinanze;
- c) la segnaletica del Parco, per iniziative attinenti al territorio e agli scopi istituzionali;
- d) la cartellonistica a carattere temporaneo in occasione di manifestazioni locali, purché non luminosa o contenente altre informazioni pubblicitarie non attinenti all'evento;
- e) l'installazione di insegne commerciali sono possibili nelle zone Ps anche se poste nelle aree di pertinenza di servizi, industrie, centri commerciali e simili, purché attinenti alla specifica attività;
- f) l'installazione di insegne di esercizio sono sempre possibili nelle zone Ps e nelle zone P solo se installate in aderenza all'edificio di cui sono direttamente pertinenti.

I cartelli devono essere di sagoma regolare. In ogni caso, l'uso del colore rosso non deve essere superiore a un quinto della superficie complessiva del cartello. La superficie massima dei cartelli è di 4 metri quadrati.

In ogni caso non sono ammessi cartelli ed insegne di tipo luminoso.

Entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e nel caso di interventi di ristrutturazione su immobili che hanno insegne luminose è obbligatoria la dismissione delle insegne luminose.

Art. 4.9. Parcheggio

Tutti i parcheggi e le aree sosta devono essere progettati per un loro corretto inserimento nell'ambiente circostante.

Le aree a parcheggio permanenti devono rispondere a specifici caratteri progettuali che garantiscano una elevata qualità ecologica e paesaggistica degli interventi, quali:

- a) prevedere idonea fruizione ed accessibilità pedonale;
- b) garantire la continuità funzionale per la fruibilità delle emergenze paesaggistiche limitrofe, realizzando l'accesso ad eventuali percorsi ciclo/pedonali di connessione, opportunamente segnalati;
- c) pavimentare le aree con materiali drenanti ed ecocompatibili in via prioritaria ed attrezzarle con elementi di arredo urbano dando particolare attenzione alla progettazione illuminotecnica fornendo energia anche con dispositivi innovativi come l'adozione del fotovoltaico; il tutto deve rispondere ad un disegno unitario per una caratterizzazione dell'area;
- d) dotare le aree di una appropriata segnaletica turistico-ricreativa che promuova la sosta e la visita del territorio del Parco.

Art. 4.10. Aree attrezzate per la sosta.

Le Aree di sosta sono individuate nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ, e devono privilegiare localizzazioni lungo la viabilità su cui è consentita la percorrenza con mezzi a motore, con priorità ai punti di intersezione con gli accessi agli itinerari escursionistici.

Devono, ove possibile, essere affiancate da parcheggi in numero limitato fino ad un massimo di 5 posti auto.

Tutti gli interventi di nuova realizzazione o di riqualificazione delle aree di sosta esistenti, devono prevedere l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e adottare dispositivi che consentano l'accesso e la fruibilità anche ai soggetti diversamente abili.

L'eventuale presenza sull'area di manufatti rurali, quali fonti, lavatoi, abbeveratoi, ecc., deve essere preservata e recuperata all'interno del progetto.

Le essenze arboree e arbustive autoctone, o di antico indigenato presenti devono essere valorizzate, provvedendo ad integrarle ove opportuno.

L'Ente anche su sollecitazione del Comune può predisporre nelle aree di sosta appositi servizi ad uso pubblico per punti barbecue possibilmente elettrici, approvvigionamento di acqua potabile e servizi igienici.

I contenitori per i rifiuti dovranno essere di tipologia tale da non permettere la possibilità alla fauna selvatica di alimentarsi con i residui alimentari contenuti.

Art. 4.11. Aree a sosta prolungata con autocaravan e caravan

Al fine di permettere la fruizione del territorio da parte dei visitatori, è consentita la predisposizione di aree di sosta (riservate esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e caravan) attrezzate con appositi servizi in grado di permettere una sosta prolungata nei limiti disciplinati dalla L.R. 09/06.

La realizzazione di aree a sosta prolungata è consentita esclusivamente nelle aree individuate nei PRG ai sensi del Pdp ed inseriti nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ (allegato L)

La realizzazione di servizi igienici è consentita nei casi in cui sia garantito l'allacciamento alla fognatura comunale. Nel caso in cui non sia possibile (per motivi di salvaguardia ambientale) realizzare l'allacciamento alla pubblica fognatura potranno essere adottati idonei sistemi di trattamento alternativi compatibili con le caratteristiche del sito. Tali valutazioni dovranno essere appropriatamente documentate ed in particolare con una relazione geologica allegata al progetto.

I contenitori per i rifiuti dovranno essere di tipologia tale da non permettere la possibilità alla fauna selvatica di alimentarsi con i residui alimentari contenuti.

Art. 4.12. Opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche

Oltre a quanto previsto dalla legge 13/89 e del suo regolamento di attuazione, il DM 236/89 e le altre normative di settore, si applicano le seguenti norme:

Nuovi vani ascensori, rampe o altri manufatti finalizzati al superamento di barriere architettoniche in edifici esistenti, sono realizzati in modo da modificare il meno possibile l'aspetto esterno dell'edificio e con materiale di finitura identico o simile a quelli esistenti. Gli ascensori debbono essere installati preferibilmente nelle chiostrine, nelle nicchie e nelle rientranze, se esistenti, degli edifici.

Il miglioramento della fruibilità dei musei, dei parchi e dei giardini tutelati ai sensi del DL 42/2004 e ove possibile dei sentieri del parco, quando previsto dovrà essere perseguita attenendosi alle indicazioni delle “Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” pubblicate Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 114 16-5-2008

Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico ricompresi all'interno del territorio del Parco soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 42/2004, qualora le autorizzazioni previste, non possano venire concesse, per il mancato rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e ambientali, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'articolo 7 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione della Soprintendenza e previo rilascio del Nulla Osta del Parco.

Nella redazione dei progetti edilizi di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22 del T.U. D.P.R. n° 380/2001, siano allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 4.13. Fruizione rivolta ai diversamente abili

I piani di cui all'articolo 4 della legge Regionale n. 34 del 1992, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone diversamente abili.

I comuni del parco effettuano la verifica tecnica dei progetti e dei piani anche mediante una dichiarazione resa dal proprietario dell'immobile o dall'intestatario del permesso di costruire, sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, della conformità del progetto alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, subordinando a tale verifica il rilascio del certificato di agibilità.

Nei progetti per gli spazi verdi deve essere effettuata una progettazione orientata a stimolare tutti i sensi dell'uomo, ~~attraverso una strutturazione dell'ambiente ed un'organizzazione degli indizi, che questo può trasmettere ai suoi fruitori~~. Questo tipo di progettazione, che si può definire “progettazione plurisensoriale”, dovrà assolvere alle esigenze di una particolare utenza agevolando

la fruizione tattile e visiva e favorire l'orientamento, prevedendo tra l'altro una opportuna progettazione dei corrimano, delle texture delle pavimentazioni, della diversa tipologia dei materiali, dei cordoli posti sui bordi dei percorsi e del contrasto cromatico dei vari elementi.

Per “aree verdi” si intendono sia le sistemazioni urbane (giardini pubblici, parchi urbani, aree gioco per bambini), che quelle extraurbane (parchi naturali, sentieri ed itinerari naturalistici), ovvero quei luoghi dove si possono svolgere attività di carattere ludico, ricreativo e del tempo libero a contatto con la natura.

Nei parchi pubblici ed alle aree verdi attrezzate, come contenuto anche nella circolare del Min. LL.PP. n. 1030 del 1983, riguardante gli “Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli delle persone invalide”, i principali percorsi pedonali dovranno prevedere sistemi di facile accessibili e fruizione organizzati in un sistema organico ed unitario, in modo da avere uno o più punti di contatto con strade o spazi carrabili, ancorché a circolazione limitata.

Per garantire l'accesso a queste aree, occorre avere:

- a) posti auto riservati nei parcheggi in prossimità dell'ingresso principale o in punti alternativi di facile accesso al giardino/parco;
- b) ingresso accessibile;
- c) percorso pedonale che colleghi tutte le strutture di uso pubblico ed i servizi, accessibile alle esigenze di chiunque per sviluppo, dimensioni e caratteristiche della pavimentazione.

Lo sviluppo dei percorsi, inoltre, deve essere studiato in modo tale, da consentire la scelta tra diverse opzioni, rispetto alla lunghezza del tragitto e deve dare la possibilità di effettuare soste e cambi di percorso.

Le aree per la sosta, con collocazione prossima ai parcheggi, ai giardini e lungo i percorsi, rivestono una grande importanza per gli anziani, oltre che per i disabili motori e sensoriali: pertanto devono essere confortevoli e devono essere attrezzate con una serie di oggetti di pratico utilizzo, quali cestini portarifiuti, fontanelle per bere, pannelli informativi, ecc.

L'area di sosta può essere protetta per una parte da una pensilina ove non sia possibile l'impianto di alberi che portano ombra e prevedere uno spazio per la sedia a ruote o per un passeggino accanto alla panchina; quest'ultima deve essere dotata di braccioli, per consentire alle persone anziane di sollevarsi più facilmente.

Le attrezzature sportive integrabili nei parchi urbani, come il tipo di percorso ginnico-sportivo denominato “Percorso vita”, devono rispondere ai criteri di amovibilità, facile rimozione e uso di materiali consoni al particolare sito ove sono installati. Tali interventi devono essere realizzati

attraverso una corretta impostazione progettuale che deve prevedere una serie di esercizi appositamente studiati da esperti psicomotricisti, eseguibili da tutti in piena libertà, comprendente esercizi di abilità e coordinamento neuromuscolare, esercizi di respirazione e recupero, di articolabilità, allungamento e rafforzamento muscolare;

I giochi per i bambini, in un parco urbano, devono essere adeguati alle esigenze di una utenza ampliata e contribuire a formare ed educare gli stessi ad una cultura della partecipazione e dell'integrazione, potendo riconoscere, da subito, nel momento del gioco, la diversità degli altri come una risorsa e prevedere quindi in via prioritaria attrezzature in cui possono essere sviluppate le attività di socializzazione con giochi di gruppo.

Dal punto di vista della struttura tali aree devono avere i richiesti requisiti di accessibilità a proposito delle aree esterne. Devono essere attentamente considerati i materiali delle pavimentazioni, perché abbiano caratteristiche di solidità, antisdrucciolevolezza e siano sicuri per i bambini su sedia a ruote (materiale sintetico in casi eccezionali di sicurezza; terre o ghiaie compattate e stabilizzate, ecc.). altri elementi naturali, che sollecitano le sensibilità tattili, acustiche ed olfattive di ogni bambino e per garantire la sicurezza in caso di caduta prevedere prioritariamente sistemi naturali (sabbia, corteccia, ecc.).

La progettazione del piano orizzontale nello spazio urbano deve prendere in considerazione l'intero sistema costituito dalla carreggiata stradale, dai marciapiedi o percorsi pedonali a livello e dagli attraversamenti, considerando tutti i movimenti che la persona con disabilità può compiere, parallelamente all'asse stradale o trasversalmente allo stesso. Bisogna, inoltre, considerare i diversi modi in cui l'individuo si sposta lungo i percorsi, a piedi (camminando o su una sedia a ruote), in bicicletta, con autovettura, come passeggero su mezzi di trasporto pubblico.

Si applicano a questo proposito le norme dettate dal D.M. 236/89 e dal D.P.R.503/96.

Art. 4.14. Attività di arrampicata e speleologica

Nell'ambito del Parco le attività di arrampicata e speleo o di qualunque altro genere, di palestra, di roccia e similari, di seguito definite attività di arrampicata, sono vietate fatta eccezione per le aree individuate nell'apposita CARTA DELL'ACCESSIBILITA' sulle vie di roccia eventualmente individuate, con tempi e modalità prescritti dall'Ente.

Nelle aree sopra individuate le attività di arrampicata sono consentite dal 1 Agosto al 30 Settembre ed esclusivamente in orari diurni.

Modalità: Durante le attività di arrampicata è fatto obbligo di adottare un comportamento eticamente accettabile nei confronti della natura, evitando rumorosità e disturbi.

E' fatto inoltre divieto assoluto di:

- a) Scrivere, segnalare sulle pareti di roccia ovvero segnalare le piste, nonché danneggiare o alterare l'habitat e lo stato dei luoghi;
- b) lasciare rifiuti, corde, catene, placche o altri supporti, metallici e non, che siano visibili in parete e quanto altro utilizzato in proprio per la progressione e la discesa, ad eccezione dei chiodi strettamente necessari.

Autorizzazioni: Le attività di arrampicata sono concesse unicamente a singoli o associati che ne facciano richiesta con apposita istanza all'Ente. Le autorizzazioni saranno concesse, anche in maniera telematica, per un numero di praticanti non superiore a 6 unità al giorno e previa sottoscrizione di presa visione del regolamento dell'area interessata su cartografia; il richiedente assume le responsabilità, per sé e per i componenti del gruppo, riguardo a modalità e comportamenti adeguati nell'avvicinamento agli ambienti considerati e loro fruizione.

Art. 4.15. Campeggio didattico-educativo

Nella zone cartografate nella tavola qP 01 del pdp come riserva è vietato ~~la sosta ed~~ il campeggio libero con tende, roulotte e camper. Nelle zone cartografate nella tavola qP 01 del pdp come riserva orientata e protezione è consentita solamente la sosta in bivacco notturno dall'imbrunire all'alba.

Le prescrizioni per svolgere l'attività di bivacco sono le seguenti:

- a) non dovranno essere arrecati danni di qualsiasi natura al suolo e soprassuolo;
- b) non dovranno essere abbandonati rifiuti di qualsiasi genere;
- c) non potranno essere utilizzati camper, roulotte, tende o altri mezzi simili;
- d) non potranno essere accesi fuochi ad eccezione che per i campi scout o di associazioni a questa equiparabili.

Per l'attività di bivacco l'Ente rilascia apposite autorizzazioni fatti salvi i diritti di terzi ed esentano l'Ente in ordine ad eventuali danni arrecati a persone o cose da parte degli autorizzati.

Nelle zone P è vietata la sosta ed il campeggio con tende, roulotte e camper al di fuori delle aree destinate a tale scopo e delle aziende agrituristiche specificatamente autorizzate.

Sono fatte salve le norme, quando più restrittive rispetto al presente regolamento o con esso non in contrasto, dettate dai Comuni relativamente ai territori di rispettiva competenza.

In attuazione di quanto previsto dalle normative regionali in materia, i Comuni, su richiesta del proprietario dell'area, possono autorizzare, previo Nulla Osta del Parco da richiedersi a cura del Comune interessato, campeggi temporanei nei seguenti casi:

- a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario, legati ad esigenze di pubblica utilità;
- b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro, limitatamente alla zona di protezione del Parco.

Tali campeggi dovranno essere individuati in aree pubbliche o private ove siano assicurati la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente e non è permessa la sosta di mezzi motorizzati ad eccezione di quelli per portatori di handicap.

L'Ente potrà imporre ulteriori prescrizioni in relazione a particolari situazioni.

I campeggi didattici-educativi come disciplinati dalla L.R. 09/06 possono essere previsti in tutte le aree del Parco ad eccezione delle aree di Riserva **integrale**, previa autorizzazione dell'Ente.

Art. 4.16. Sorvolo a bassa quota e atterraggio

E' vietato il sorvolo a bassa quota, il decollo e l'atterraggio da parte di velivoli (aeroplano, elicottero, deltaplano, parapendio e simili), salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia per operazioni di emergenza, soccorso e ordine pubblico.

Le deroghe ammesse dal co . 2 dell'art. 34 del qP 02 del PdP sono consentite previo rilascio di nullaosta e la valutazione d'incidenza da formalizzare con atto del Consiglio Direttivo.

Il nullaosta e la valutazione d'incidenza sono rilasciate esclusivamente rispetto alle competenze di tutela ambientale dell'Ente e sono fatte salve le necessarie autorizzazioni da richiedere per legge e quelle necessarie in materia di sicurezza.

Le domande per il rilascio del nullaosta devono contenere tutte le informazioni utili comprese le modalità e le tempistiche di sorvolo nonché la domanda specifica per il rilascio della Valutazione d'incidenza.

L'Ente a suo insindacabile giudizio, venute meno le condizioni positive per cui è stato possibile rilasciare il nullaosta, può in ogni caso annullare il nullaosta.

Il sorvolo del territorio del Parco ad opera dei mezzi aerei impegnati nei servizi di soccorso, prevenzione e repressione antincendio, aventi anche carattere di addestramento, è comunque autorizzato senza necessità di ulteriori specifiche formalità.

Nella Carta del Piano AIB sono individuate le località e le aree dove possono essere mantenuti o realizzati siti di atterraggio HEMS (soccorso medico con elicottero) che siano idonee per l'atterraggio ed il successivo decollo, previa ricognizione visiva nel corso della missione di soccorso, allo scopo di portare l'équipe medica e il materiale il più vicino possibile al luogo dell'incidente oppure di evacuarne i feriti, l'individuazione di nuove aree potrà avvenire attraverso esclusivamente la modifica della carta del piano AIB.

Le suddette aree devono essere realizzate e attrezzate con materiali tali che ne consentano il corretto inserimento nell'ambiente; fatta salva la segnaletica orizzontale necessaria e la presenza di una manica a vento, dovranno essere impiegati materiali tradizionali per le eventuali singole parti di opera (muri, pavimentazione del piano di appoggio degli elicotteri, zona di sicurezza), in funzione della fascia di protezione ove sono localizzate.

Le forme e le dimensioni sono regolamentate dalla vigente normativa di settore.

Possono essere rilasciati i nullaosta e la valutazione d'incidenza dall'Ente al sorvolo per i sotto indicati motivi:

- a) attività di interesse dell'Ente Parco quali: ricerca scientifica, gestione faunistica, necessità di sopralluoghi, trasporto di persone, di mezzi e materiali, esecuzione di lavori;
- b) esecuzione, nei modi e nelle forme di legge, di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, eseguite nell'interesse dell'Ente Parco;

L'ente si riserva di nullaostare l'attività di parapendio se viene garantita la salvaguardia dell'ambiente naturale con particolare riferimento all'avifauna.

E' in ogni caso proibito il sorvolo del territorio del Parco per:

- a) attività per svago o per fini ludico-sportivi con sistemi motorizzati;
- b) voli pubblicitari;
- c) spargimento di sostanze;
- d) riprese cinematografiche, televisive e fotografiche dilettantistiche se non autorizzate dall'Ente.

Non è soggetto ad autorizzazione il sorvolo del territorio del Parco quando avvenga ad una quota superiore ai 3.000 metri sul livello del mare.

Nel caso delle riprese cinematografiche e televisive dovranno essere consegnate all'Ente copie del prodotto finale.

Le domande di autorizzazione al sorvolo devono essere indirizzate all'Ente. Tali domande dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) soggetto richiedente;
- b) motivazione del volo;
- c) eventuali committenti;
- d) percorso richiesto;
- e) giorni di esecuzione del volo;
- f) mezzi utilizzati.

L'autorizzazione al sorvolo potrà prevedere limitazioni ai tempi ed ai percorsi.

Art. 4.17. Accesso, fruizione e gestione aree litorali

Le aree litorali ricomprese nella zona Ri sono fruibili esclusivamente a piedi e accessibili dal mare e dal sentiero n. 2, passando per il Passo del Lupo, nonché lungo la linea di battigia sia da nord, zona Portonovo, sia da sud, zona Sassi Neri.

Fatto salvo il passaggio dal sentiero n. 2 del delle due Sorelle, è vietato addentrarsi all'interno della riserva integrale.

Durante la permanenza lungo i litorali della riserva integrale (Ri):

- a) È vietato produrre qualsiasi tipo di emissione inutile o di forte intensità;
- b) È vietato sbarcare batterie elettriche o motori di qualunque tipo.

In tutto il territorio del Parco **le attività di gestione** e le operazioni di pulizia di arenili, vanno effettuate in accordo con l'Ente Parco, anche attraverso la stesura di linee guida da redigere dall'Ente Parco **o fatte proprie dall'Ente su progetto presentato dalle** ~~sentite~~ ~~le~~ associazioni più rappresentative dei bagnini **e/o dai ed i** comuni competenti per Territorio.

Ove siano presenti associazioni vegetali tipiche dell'arenile (*Es. Salsolo kali-Caliketum maritimae*) o zone appositamente individuate dall'Ente parco con le linee guida sopra indicate è vietato il livellamento o la pulizia della spiaggia con mezzo meccanico per una profondità variabile a seconda del contesto ecologico di riferimento.

È vietata l'asportazione del materiale costituente la spiaggia.

Le delimitazioni che si rendessero necessarie nelle fasce di arenile a ridosso della falesia, in cui sussiste pericolo per la pubblica incolumità, dovranno prevedere paletti di legno e corda e sistemi idonei di avvertimento per l'eventuale divieto di accesso e/o sosta.

Nel caso in cui venissero rinvenuti nidi di Fratino (*Charadrius alexandrinus*) dovranno essere segnalati all'Ente che provvederà a delimitare un area circostante con raggio minimo 15 m.

A protezione delle strutture balneari, nella stagione invernale, possono essere collocate protezioni rimovibili in aderenza ai manufatti esistenti se di aspetto decoroso, che siano regolarmente autorizzate ~~e non con carattere stagionale~~.

Sull'arenile non dato in concessione è consentito l'uso solamente di ripari, quali ombrelloni e simili, installati giornalmente ~~negli orari indicati dai Regolamenti Regionali e Comunali nella fascia oraria dalle 8.00 alle 20.00, oltre tali orari entro il quale tali~~ i ripari devono essere allontanati dall'arenile.

L'accesso alla battigia delle cavalcature è consentito con esclusione del periodo 1 maggio - 30 settembre salvo quanto stabilito da altre norme vigenti in materia; nell'area della foce del Musone, per tutelare la nidificazione del Fratino il divieto è anticipato al 1 Marzo salvo quanto stabilito da altre norme vigenti in materia.

Nelle aree di litorale è vietato condurre cani privi di guinzaglio nel periodo 1 Marzo – 31 Agosto salvo quanto stabilito da altre norme vigenti in materia.

**CAPO IV – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
AGRO-SILVO-PASTORALI E DI SALVAGUARDIA
DEL PAESAGGIO E DEGLI AMBIENTI NATURALI**

5. VEGETAZIONE

Art. 5.1. Verde urbano

L'Ente promuove la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.

Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma dovrà essere progettato in modo da produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione e consentire l'ombreggiamento nel periodo estivo per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.

L'uso di rampicanti a foglia caduca sulle facciate esposte a est e a ovest deve essere perseguito quando possibile perché consente buone riduzioni dell'assorbimento della radiazione solare in estate limitando le dispersioni delle pareti in inverno. L'uso di rampicanti sempreverdi sulle facciate esposte a nord riduce le dispersioni per convezione e protegge dai venti freddi in inverno. E' consigliabile che anche le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a est e ovest vengano ombreggiate per mezzo di cespugli.

Il verde urbano è parte integrante dei sistemi biologici del Parco ed elemento costitutivo delle reti ecologiche.

Art. 5.2. Verde storico

Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, in cui l'insieme degli elementi vegetali risultano disposti secondo progettazioni specifiche connesse funzionalmente con ville, dimore, residenze e fabbricati di valore storico, compresi quelli notificati o assimilati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, e che presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono essere conservativi e tendere al ripristino delle originarie architetture vegetali, storiche ed architettoniche.

Art. 5.3. Alberi monumentali

Sono alberi monumentali: gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali.

Inoltre per gli effetti della legge 10/2013 del 14 gennaio 2013 per «albero monumentale» si intende:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Per tutte le formazioni vegetali come sopra rappresentate valgono le disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. 6/2005.

Per il censimento ed elenco degli alberi monumentali si riferimento all'elenco approvato con DGR 2 marzo 2012, n. 279) delle Formazioni vegetali monumentali (FVM) delle Marche.

Per gli alberi ritenuti monumentali per le sopra citate caratteristiche, seppure non ancora censiti ~~dai comuni e quindi non ancora ricompresi negli elenchi comunali~~, il Parco prevede la salvaguardia come tali.

Gli alberi con le caratteristiche monumentali di cui sopra sono da preservare per motivi ambientali, paesaggistici, storici o culturali e non possono essere in nessun modo abbattuti né in alcun modo danneggiati, fatto salvo che per evidenti motivi di pubblica e/o privata incolumità ed in assenza di soluzioni alternative.

L'eventuale richiesta di taglio di alberi monumentali morti o in precarie condizioni deve essere comprovata da ragioni oggettive ed eccezionali ed è ammessa solo nel caso in cui il mantenimento dell'albero costituisca pericolo per la pubblica e/o privata incolumità; in caso contrario la pianta dovrà essere mantenuta "in piedi."

Sono fatta salve le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuate per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale previo rilascio di nullaosta del Parco e parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

L'eventuale potatura di alberature monumentali è eseguita secondo le indicazioni dell'Ente Parco e mediante operatori specializzati.

E' raccomandato ai proprietari di eliminare tutti i fattori di danneggiamento eventualmente presenti nonché le piante di edera o altre infestanti che dovessero insediarsi su di essi.

Il Parco si fa promotore della individuazione di alberi monumentali, secondo la definizione sopra riportata, al fine del censimento degli stessi e istituisce l'elenco degli alberi monumentali entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Gli alberi censiti secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni per l'inserimento negli appositi elenchi regionali finalizzati all'inserimento degli stessi nell'*Elenco Degli Alberi Monumentali d'Italia* alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato.

L'elenco può essere periodicamente aggiornato nei seguenti casi:

- a) eliminazione di piante inserite nella lista ed eventualmente morte;
- b) aggiunta di nuove piante.

L'aggiunta di nuove piante nell'elenco di quelle monumentali di interesse pubblico può essere proposta da ogni cittadino previa comunicazione all'Ente con descrizione dell'esemplare arboreo e dei motivi che ne suggeriscono la salvaguardia speciale. L'Ente se sussistono le motivazioni aggiorna la lista delle piante monumentali di interesse pubblico.

Art. 5.4. Verde privato in aree urbane e periurbane.

Per motivi igienici o di decoro urbano e paesaggistico nonché di pubblica sicurezza, il Comune, anche su sollecitazione dell'Ente, può imporre al proprietario, con ordinanza, la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare, ai fini della pubblica sicurezza, i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale,

alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, corrispondente alla proiezione a terra della chioma, **dovrà essere previsto l'utilizzo di elementi porosi e filtranti o la copertura con ghiaio/ghiaia o se possibile** essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno.

Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento e al completamento di Aree verdi deve illustrare il loro inserimento funzionale nel sistema ecologico locale.

Art. 5.5. Aree di pertinenza delle alberature nei giardini e/o in ambito urbano

Ai fini della conservazione del patrimonio vegetazionale del territorio del Parco è fatto obbligo a chiunque interviene in prossimità di formazioni vegetali di mettere in atto tutti gli accorgimenti finalizzati alla salvaguardia delle stesse e delle aree di pertinenza delle alberature.

Per area di pertinenza delle alberature, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero valutata considerando lo sviluppo **a maturità** dell'apparato radicale e aereo.

In tale area è importante che non siano effettuati interventi che possano incidere sulla fisiologia delle piante e, in particolare, sull'apparato radicale, quali impermeabilizzazioni, scavi, scarichi inquinanti, ecc., che potrebbero peggiorare lo stato vegetativo e la stabilità delle piante.

~~L'area di pertinenza minima delle alberature si identifica come segue:~~

~~piante di 1° grandezza (> 16 m.) m. 2 di raggio;~~

~~piante di 2° grandezza (10-16 m.) m. 1,5 di raggio;~~

~~piante di 3° grandezza (< 10 m.) m. 1 di raggio.~~

Nell'area di pertinenza degli alberi sono vietati anche l'accensione di fuochi, e l'accumulo di materiali. E' vietata pure qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite o strozzature alle piante.

Vengono incentivati tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di altre protezioni.

Tali lavori devono prevedere pavimentazioni superficiali permeabili, che garantiscano la permeabilità e porosità del suolo, mediante il mantenimento di un area a terreno nudo, pacciamata, inerbita, coperta da specie vegetali tappezzanti o protetta da griglie. La superficie permeabile non deve essere inferiore a:

piante di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 6;

piante di 2° grandezza (12-16 m.) mq 3,5;

piante di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2.

Sono ammesse le sistemazioni con elementi modulari in materiali plastici, posti in opera ed inerbiti a regola d'arte.

Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature ecc,) non dovranno compromettere lo stato vegetativo delle alberature presenti e quando possibile non dovranno interessare l'area di pertinenza delle stesse.

Devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime da ogni singolo albero:

- a) viali alberati: distanza maggiore a tre volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza.
- b) parchi e giardini: distanza maggiore a quattro volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza.

Si potrà operare a distanze inferiori a quelle sopra indicate solamente per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee e in caso di effettiva mancanza di alternative.

Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale opportunamente compattata.

E' sempre vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.

Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, che compromettano l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

Art. 5.6. Tutela della vegetazione esistente delle ville e dei giardini.

Il "verde" delle ville e dei giardini contribuiscono a formare il patrimonio storico ed ambientale del Parco e come tali devono essere gestiti conformemente alle eventuali disposizioni statali e regionali in materia ed al loro portamento e stato vegetativo ~~essere mantenuti nella loro integrità e in buono stato di conservazione.~~

In particolare sono oggetto di tutela:

- a) gli alberi e gli arbusti di pregio paesaggistico che caratterizzano i giardini storici;

- b) le piante monumentali;
- c) gli alberi secolari ~~anche da frutto~~.

6. ATTIVITA' AGRICOLA E TUTELA DEGLI AGROECOSISTEMI

Art. 6.1. Serre

È necessario il nulla osta dell'Ente esclusivamente nel caso di serre la cui realizzazione comporta livellamenti del terreno o nel caso di serre fisse intendendo le serre in muratura, quelle in vetro o plastica rigida, e quelle che necessitano di ancoraggi di cemento armato gettato in opera. Non sono considerate serre "fisse" e quindi non necessitano di nulla osta (nel caso in cui non siano necessari livellamenti del terreno) le serre con coperture con telo in materiale plastico (trasparente o ombreggiante) ed ancoraggi mediante elementi infissi nel terreno la cui rimozione è rapida e non necessita di escavazioni.

Nel caso di serre non fisse è sempre vietata la pavimentazione della superfici se non con idonei materiali amovibili semplicemente appoggiati sul terreno.

Art. 6.2. Sistemazioni fondiarie

I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo hanno diritto alla conduzione hanno l'obbligo della regimazione delle acque piovane secondo quanto disposto anche dal Codice Civile. La regimazione delle acque dovrà favorire: il massimo assorbimento da parte dei suoli per il mantenimento dei suoi processi vitali; il regolare deflusso delle acque in eccesso; l'adduzione ai collettori esterni con minore velocità e gradualità al fine di assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l'elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminanti verso i corsi d'acqua.

Nelle opere di miglioramento della regimazione delle acque superficiali devono essere mantenuti in uso gli elementi della rete idrografica storica, quali canalette e fossati, nonché scarpate e gradonature, che limitino la lunghezza dei campi nel senso della maggiore pendenza.

I fossi o i loro tratti, eventualmente eliminati senza autorizzazione, riconoscibili nelle foto aeree non successive al 1988 e nella documentazione catastale, devono essere obbligatoriamente ripristinati al fine di ottenere condizioni di naturalità antecedenti alle modificazioni antropiche, rispettose della sicurezza idraulica, come prospettata dagli artt. 93 e seguenti del r.d. 523/1904, fatto salvi i casi in cui sia stata effettuata una regimazione alternativa idrogeologicamente ed ecologicamente valida.

Il ripristino e le opere di miglioramento della regimazione delle acque dovrà consentire di:

- a) migliorare il contesto ecologico complessivo dell'ecosistema fiume;
- b) evitare ulteriori peggioramenti dello stato di qualità delle acque e alterazioni dello stato di naturalità dell'ecosistema ripariale;
- c) attivare azioni che contribuiscono ad un miglioramento del contesto ecologico;
- d) garantire la sicurezza idraulica.

Gli elementi diffusi del paesaggio agrario (come gli alberi isolati o a gruppi sparsi, le alberature stradali e poderali, le siepi stradali e poderali) contribuiscono a formare il patrimonio storico ed ambientale del Parco e come tali devono essere mantenute in buono stato di conservazione.

I corsi d'acqua minori, naturali o non naturali, privati o pubblici, costituiscono una comunione pro-indivisa fra i proprietari frontisti latitanti e in consecuzione, devono essere mantenuti dai proprietari ~~o aventi diritto dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque~~, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo (ha di superficie del terreno scolante) ed inoltre i proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art. 6.3. Lavorazioni agrarie

In prossimità di strade, escluse quelle private, le lavorazioni dovranno essere effettuate in maniera da mantenere un "bordo del campo" o fascia inerbita di rispetto, larga almeno m 2.

~~Ad esclusione delle aree Natura 2000 per le quali vigono le apposite misure di conservazione, è vietato eseguire le lavorazioni del terreno ai fini agricoli entro una fascia di quattro metri lineari dal ciglio superiore dell'argine dei corsi d'acqua pubblici non demaniali, possibilmente estendibili a di sei metri lineari, dal ciglio superiore dell'argine dei corsi d'acqua demaniali e mentre per quelli privati è consigliabile una fascia di due metri o maggiore se previsto da altre normative e di due metri dai margini delle strade.~~

La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua.

Nelle tare lo sfalcio della vegetazione erbacea con mezzi meccanici deve essere realizzato esclusivamente nel periodo indicato nell'allegato C effettuando il taglio ad almeno 10 cm dal suolo ed è vietato l'uso del diserbo chimico nonché la bruciatura.

È vietato eseguire arature del terreno in tutti i casi in cui si riscontrino pendenze superiori al 30%.

Art. 6.4. Coltivazioni

In tutto il territorio del Parco sono vietate le colture, anche a titolo sperimentale ed in aree circoscritte, con organismi geneticamente modificati. Il Parco incentiva il recupero delle varietà ~~autoctone~~ di specie **di interesse agrario** tipiche e tradizionalmente coltivate **nell'area del Conero** oltre che la riconversione delle colture con tecniche biologiche.

Nelle aree Natura 2000 vigono le misure di conservazione di cui al seguente all'art.10

Art. 6.5. Fertilizzanti e fitofarmaci

L'irrorazione dei fitofarmaci e fertilizzanti è assolutamente vietata in presenza di vento eccessivo che ne causa l'effetto "deriva" nell'ambiente circostante.

Ai fini della protezione degli insetti pronubi (api) è vietato eseguire trattamenti sulle culture nella fase fenologica di fiore aperto.

Le concimazioni dovranno essere effettuate preferibilmente con l'impiego di concimi organici, compreso il compost, purché certificato ed ammesso nell'agricoltura biologica.

L'utilizzazione di reflui provenienti da attività agricole quali le acque di vegetazione dei frantoi oleari o gli effluenti degli allevamenti zootecnici possono essere utilizzati ai fini della fertirrigazione solo nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente dandone comunicazione scritta all'Ente. Il trattamento e la destinazione del refluo non utilizzabile ai fini della fertirrigazione ricade nella disciplina specifica. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni e la documentazione previste nell' allegato B.

Art. 6.6. Diserbanti

L'uso di diserbanti è sempre vietato sull'interfila e nelle tare ed incolti.

Previa comunicazione all'Ente è ammesso l'uso del diserbante nella lotta alle specie esotiche ed invasive (ailanto e robinia) ed esclusivamente nel caso di utilizzo di dissecante sistemico non residuale applicato localmente sulle superfici di taglio di esemplari di ailanto e robinia o sui loro ricacci purché **in assenza di non vengano danneggiate** specie autoctone e su superfici inferiori a 15 mq, **mentre per superfici maggiori ai 15 mq per applicazione per le quali** andrà richiesto il nullaosta; in entrambi i casi, al fine di massimizzare l'efficacia dell'intervento, l'utilizzo va effettuato la prima volta nel periodo autunnale quando la pianta richiama la linfa dalle foglie alle radici ed

eventualmente ripetuto successivamente se le ceppaie tendono a ricacciare ugualmente. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni e la documentazione previste nell'allegato B.

Art. 6.7. Arboricoltura da legno

~~I rimboschimenti prevalentemente orientati alla produzione di legno secondo le vigenti disposizioni dell'Unione Europea sono considerati, al fine della manutenzione e del taglio, pari a qualsiasi altra coltura agraria e pertanto possono essere tagliati a fine ciclo colturale. Il materiale vivaistico deve essere esente da patologie. Tra le lavorazioni colturali è vietato l'uso dei diserbanti.~~

~~Lo sfalcio della vegetazione spontanea deve essere effettuato nel periodo indicato nell'allegato B con ridotta velocità di avanzamento delle macchine e il taglio ad almeno 10 cm dal suolo.~~

Gli impianti di arboricoltura da legno, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della l.r. n. 6/2005, o comunque gli impianti prevalentemente orientati alla produzione di legno, secondo le vigenti disposizioni dello Stato e della Regione Marche non costituiscono bosco e sono considerati, al fine della manutenzione, del taglio e dell'eventuale successiva estirpazione delle ceppaie a fine ciclo colturale, o del periodo di vincolo stabilito da eventuali disposizioni comunitarie relative ai sussidi europei, una coltura agraria. Il materiale vivaistico deve essere esente da patologie. Nell'esecuzione delle ripuliture e delle altre cure colturali è vietato l'uso dei diserbanti. Lo sfalcio della vegetazione spontanea deve essere effettuato nel periodo indicato nell'allegato C e nell'art. 7.1 del presente Regolamento, con ridotta velocità di avanzamento delle macchine e il taglio ad almeno 10 cm dal suolo. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico l'estirpazione delle ceppaie deve essere autorizzata, oltre che dall'Ente Parco, dall'ente competente.

Art. 6.8. Produzioni biologiche

Il Parco promuove l'agricoltura biologica all'interno di tutto il territorio protetto.

Ai fini del presente regolamento, si considera agricoltura biologica l'attività agricola svolta nel rispetto degli specifici regolamenti comunitari esclusivamente se certificata dagli organismi di controllo riconosciuti a norma di legge. Sono considerate biologiche anche le aziende che si trovano ancora nel "periodo di conversione" al biologico.

7. ATTIVITA' ZOOTECNICA E TUTELA DELLE PRATERIE

Art. 7.1. Prati e pascoli in zone agro silvo pastorali

Il Parco tutela le formazioni prative e pascolive esistenti, riconoscendone l'importanza ai fini del mantenimento della biodiversità fitocenotica e della conservazione di habitat floristici e faunistici nel rispetto del Piano di Gestione Naturalistica del Parco.

A tal fine, in tutte le praterie stabili del Parco sono vietati interventi di cambiamento d'uso del suolo o che potrebbero comportare anche a lungo termine una scomparsa o un degrado della prateria. In tutto il territorio del Parco sono ammessi gli interventi di sfalcio e decespugliamento selettivo con gli stessi termini e modalità indicati dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000.

E' possibile la ripresa della coltivazione, al di fuori delle aree Natura 2000, previo nulla osta del Parco.

E' pure possibile, sempre previo nulla osta del Parco, la ripresa della coltivazione di impianti di arboricoltura, compresi i vigneti, temporaneamente abbandonati, anche nel caso in cui sia necessario il taglio di specie arbustive ed arboree. E' facoltà dell'Ente prescrivere il mantenimento o il trapianto di esemplari di specie autoctone, **di antico indigenato e di esemplari di specie di interesse agrario aventi un possibile interesse per il recupero di germoplasma locale.**

Al fine di minimizzare eventuali danni alla fauna, lo sfalcio delle praterie è consentito nel periodo indicato nell'allegato H.

Art. 7.2. Gestione arbusteti

Nel caso di interventi per contrastare l'evoluzione della vegetazione si dovrà comunque mantenere una copertura arbustiva minima del 15% nel caso delle praterie e del 25% nel caso di arbusteti. Tali percentuali vengono desunte dalle foto aeree.

Detta copertura tiene conto anche del mantello (di ampiezza di almeno 3 m). La restante quota deve essere garantita con la presenza di uno più nuclei di arbusti per una copertura di 30 mq cadauno.

Art. 7.3. Allevamenti

La somministrazione di mangimi ad animali domestici deve essere effettuata all'interno di aree appositamente recintate.

In tutto il territorio del Parco sono vietati gli allevamenti di tipo industriale, o senza terra.

Art. 7.4. Allevamento di animali selvatici in cattività

Sono vietati gli allevamenti di animali selvatici in cattività, ivi compresi i cinghiali, con esclusione degli interventi previsti dall'Ente da realizzare esclusivamente secondo le direttive e le prescrizioni emanate dall'I.S.P.R.A. per gli interventi di reintroduzione faunistica.

I proprietari degli allevamenti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono obbligati, entro due anni, a darne comunicazione all'Ente e provvedere alla loro dismissione entro cinque anni.

Art. 7.5. Allevamento delle api

Il Parco favorisce l'apicoltura nel proprio territorio riconoscendo l'importante ruolo di impollinazione svolto dalle api anche per la flora spontanea.

8. INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA.

Art. 8.1. Disciplinare

L'Ente in sede di approvazione di bilancio, sulla base della disponibilità finanziaria, definisce le eventuali somme da inserire nel capitolo di spesa destinato agli indennizzi dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico ~~o comunque denominato~~. L'Ente definisce con apposito disciplinare, da approvare con delibera del Consiglio Direttivo, le modalità relative alla corresponsione e alla liquidazione degli indennizzi dei danni alle produzioni agricole, nonché al patrimonio zootecnico, provocati da fauna selvatica omeoterma nei fondi agricoli ricadenti nel territorio di competenza. Rientrano in questa tipologia anche gli orti e frutteti familiari mentre sono escluse tutte le fattispecie di giardini e altri beni diversi dalle produzioni agricole e zootecniche. Non sono indennizzabili danni alle strutture funzionali alle attività agricole (recinzioni, pali tutori, fili ecc.) né i danni di qualunque tipo che non abbiano determinato una mancata produzione vendibile come ad es. danni che impegnino l'agricoltore in lavori di ripristino tipo livellamento, riparazioni ecc.

L'indennizzo non è dovuto per i danni che l'imprenditore agricolo del fondo avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

L'Ente provvede alla corresponsione e alla liquidazione degli indennizzi entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentono la valutazione del danno, implicano la decadenza del diritto all'indennizzo del danno. Il richiedente è inoltre tenuto a fornire la propria reperibilità ai fini dell'effettuazione del sopralluogo da parte del tecnico incaricato dall'Ente.

Nel caso in cui il denunciante non possa essere presente all'accertamento può delegare un altro soggetto ~~o non presenziare, in questo caso il tecnico del Parco può effettuare da solo il sopralluogo.~~

~~La mancata presenza del denunciante o del suo delegato, nonché comportamenti ostativi al normale svolgimento dell'accertamento fanno venire meno il diritto all'eventuale indennizzo.~~

Il tecnico incaricato dall'Ente che procede all'accertamento può acquisire notizie e documentazioni in ordine ai dati esposti nella domanda e in caso di inottemperanza da parte dell'agricoltore decade ogni diritto di indennizzo.

La determinazione economica dell'indennizzo viene valutata in base al danno alla produzione potenziale stimata al momento del sopralluogo **o, se possibile, ai costi per effettuare una risemina della coltura**, alla tipologia delle colture indennizzabili, ed ai prezzi vigenti al momento della raccolta, tenendo conto eventualmente dell'utilizzo aziendale del prodotto e di altri fattori che potrebbero incidere sul valore del prodotto facendolo discostare dal prezzo di mercato. Il valore del danno alle colture è definito sulla base del valore della mancata produzione vendibile accertata, sottratte le eventuali mancate spese (di raccolta, trasporto ecc.) e tenendo eventualmente conto del prezzo di vendita al dettaglio del prodotto nel caso in cui l'agricoltore avendo perso la propria produzione debba acquistare il prodotto sul mercato, **o, quando è possibile, sulla base dei costi di risemina.**

Per i danni al patrimonio zootecnico la valutazione del danno viene fatta in base al valore di mercato tenuto eventualmente conto del maggior valore di mercato di capi animali allevati in azienda per uso familiare rispetto ai capi provenienti da allevamenti industriali.

La quantificazione del danno viene di norma espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista, detratte le quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause quali grandine, gelo, neve, vento, fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure colturali ecc.

L'importo dell'indennizzo è soggetto alla riduzione del 25% rispetto al valore del danno nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti dall'Ente nel provvedimento di concessione dell'indennizzo di un precedente danno avvenuto nel medesimo corpo aziendale. Tale riduzione è maggiorata al 50% nell'eventualità di un ulteriore evento dannoso senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti dal Parco ed al 100% (mancato indennizzo) per gli ulteriori eventi successivi in assenza di sistemi di difesa.

Non compete indennizzo dei danni alle produzioni agricole o zootecniche nei seguenti casi:

- a) Se a seguito del sopralluogo viene accertata **l'inadeguatezza la-mancanza** delle **ordinarie** pratiche di coltivazione o di allevamento;
- b) Se la domanda di danno è stata presentata in ritardo rispetto al momento in cui il danno si è verificato e per questo motivo al momento del sopralluogo non è più possibile imputare il danno alla fauna selvatica o comunque escludere altre cause;**

- c) danni a colture che al momento del sopralluogo siano state raccolte o manomesse a meno che non sia comunque visibile il danno che verrà quindi calcolato sulla base del prodotto danneggiato rimasto in campo;
- d) danni alle produzioni di particolare pregio per le quali le misure di protezione concordate con il Parco non siano poste in essere a perfetta regola d'arte;
- e) danni ai boschi o ai rimboschimenti ad esclusione di tartufaie e nuovi impianti arborei da legno;
- f) danni a colture denunciati al di fuori del loro normale ciclo di produzione;
- g) danni denunciati a carico di bestiame in assenza della carcassa dell'animale morto;
- h) danni denunciati in presenza di resti dell'animale insufficienti per poter procedere all'~~redazione del verbale di~~ accertamento dei danni;
- i) danni causati da cani vaganti o altra fauna diversa dalla fauna selvatica;
- j) danni a carico di prati naturali (pascoli).

In caso di danni alle colture il danneggiato, al fine di consentire l'accertamento del danno, deve astenersi dal procedere ad operazioni sulla coltura danneggiata che impediscano la constatazione dei danni almeno per 10 giorni successivi alla presentazione della richiesta di indennizzo (a partire dalla data del protocollo dell'Ente), ad esclusione della raccolta dei frutti giunti a maturazione.

Per danni verificatesi successivamente all'accertamento sullo stesso terreno e sulla stessa coltura è necessaria la presentazione di una nuova denuncia.

9. ATTIVITÀ SELVICOLTURALI E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

Art. 9.1. Interventi selvicolturali di gestione ordinaria e straordinaria

~~Gli interventi selvicolturali di gestione di soprasuoli boscati eseguiti da soggetti pubblici e privati sono sottoposti al rilascio del nullaosta dell'Ente e la domanda dovrà essere corredata di un progetto forestale dettagliato in cui siano anche motivate le scelte degli interventi da realizzare.~~

~~Per la tutela della fauna nelle aree di mantello deve essere prevista negli interventi selvicolturali la creazione di un congruo numero di cataste di legna, non di conifere, come rifugio per la fauna.~~

~~Negli interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere deve essere previsto il rilascio di esemplari di conifere per l'accrescimento indefinito, compatibilmente con le esigenze ecologiche e selvicolturali.~~

Gli interventi selvicolturali di gestione forestale sono sottoposti al rilascio del nullaosta dell'Ente, ferma restando la necessità dell'autorizzazione al taglio rilasciata dall'ente competente in materia di amministrazione del vincolo idrogeologico, e la domanda dovrà essere corredata, per interventi inferiori a due ettari accorpati, da un piedilista contenente l'elenco numerato degli alberi prescelti da rilasciare, distinti per specie e con misurazione del diametro a petto d'uomo (m. 1,30 circa); per interventi superiori ai due ettari da un progetto forestale redatto da un tecnico abilitato alle competenze in materia. Per la tutela delle aree di mantello negli interventi selvicolturali deve essere prevista la creazione di un congruo numero di cataste di legna, non di conifere, come rifugio per la fauna. Negli interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere deve essere previsto il rilascio di esemplari di conifere per l'accrescimento indefinito, compatibilmente con le esigenze ecologiche e selvicolturali

Art. 9.2. Recupero del legname di risulta

Nel caso di interventi selvicolturali attuati da soggetti pubblici qualora non vi siano specifici accordi contrattuali con le imprese esecutrici delle opere, il materiale legnoso di risulta può essere prelevato all'imposto dai cittadini residenti nei Comuni aderenti al Parco, purché tale prelievo non sia a fine di lucro personale e non comporti ostacolo, ritardo o danneggiamento ai soggetti esecutori delle opere, alla proprietà, all'ambiente e agli interessi collettivi. Il prelievo potrà avvenire previa autorizzazione del Parco e in accordo con la proprietà.

Art. 9.3. Rimboschimenti

Le opere di piantagione di specie forestali arboree e arbustive eseguite in qualunque ambito territoriale del Parco devono essere realizzate con specie autoctone preferibilmente provenienti ~~dai vivai dell'ASSAM~~ e da strutture pubblico o private che certifichino la provenienza locale ~~del germoplasma~~. L'esecuzione di rimboschimenti, ~~volontari o assistiti~~, deve ottenere il preventivo nulla osta dal Parco.

Art. 9.4. Trattamento dei soprassuoli colpiti da fitopatie

In caso di attacchi parassitari di origine animale, vegetale o virale che interessino i soprassuoli boscati del Parco sono ammessi interventi straordinari funzionali al contenimento dei danni e finalizzati alla conservazione del patrimonio naturale.

Il trattamento delle zone boscate colpite da fitopatie (processionaria, ecc.), che creano potenziale pregiudizio all'habitat, assume carattere prioritario, specialmente in corrispondenza di strade, percorsi pedonali ed aree sosta. I proprietari hanno l'obbligo dell'intervento che potrà essere realizzato adottando i metodi e le tecniche della lotta biologica o a basso impatto ambientale che non comportino interazioni permanenti con l'ambiente naturale.

I materiali di risulta delle operazioni di taglio dovranno essere rigorosamente allontanati dal letto di caduta, ove possibile, o eliminati in loco, qualora siano verificate le condizioni di fattibilità ai sensi della normativa vigente (ad es. per l'abbruciamento).

Art. 9.5. Eliminazione piante infestanti

~~In tutto il suo territorio l'Ente favorisce l'eliminazione degli esemplari di pitosporo, di ailanto, robinia e quelli indicati nell'allegato H e la loro sostituzione con specie autoctone. L'eliminazione può avvenire con le seguenti modalità:-~~

- ~~a) Diradando i polloni delle ceppaie per poi procedere in un secondo momento con l'eliminazione di quelli rimasti, lasciandoli invecchiare e deperire naturalmente oppure intervenendo con la tecnica dell'inanellamento in piedi e con somministrazione localizzata su superfici di taglio di dissecante sistemico non residuale da eseguire nel momento in cui la pianta richiama la linfa alle radici. Contemporaneamente o successivamente si procederà all'introduzione per via naturale e/o antropica, di esemplari di specie autoctone. Gli esemplari femmina di ailanto dovranno essere capitozzati al fine di evitarne la disseminazione.~~

~~b) Dove l'intervento con mezzi meccanici non comporta il danneggiamento a specie autoctone o di antico indigenato, di pregio ecologico e paesaggistico, si potrà procedere mediante rimozione delle ceppaie e successiva piantumazione con specie autoctone.~~

~~Il parco può autorizzare in via sperimentale l'utilizzo di prodotti in sintesi per l'eliminazione delle piante infestanti~~

L'Ente Parco favorisce l'eliminazione nei boschi e nei filari o gruppi di alberi, anche quelli di neoformazione per colonizzazione di aree aperte, degli esemplari di pittosporo, di ailanto e robinia ed altre specie alloctone invasive di volta in volta individuate dall'Ente Parco. L'Ente favorisce e può incentivare la loro sostituzione con specie autoctone. Il contrasto alle specie alloctone indesiderate può avvenire con le seguenti modalità:

- a) per quel che riguarda gli individui nati da seme (alberi/boschi di altofusto) mediante cercinatura e successivo abbattimento ad avvenuto e certo disseccamento;
- b) per gli individui derivanti da rinnovazione agamica, diradando i polloni delle ceppaie per poi procedere in un secondo momento con l'eliminazione di quelli rimasti, lasciandoli invecchiare e deperire naturalmente oppure intervenendo con la tecnica dell'inanellamento in piedi o con la cercinatura. E' vietato agire con disseccanti; l'Ente Parco può valutare la necessità, in casi eccezionali o particolari, dell'utilizzo di disseccanti in deroga a tale disposizione generale. In qualsiasi momento (prima, durante o dopo l'esecuzione dell'intervento sulle infestanti) si possono introdurre esemplari di specie autoctone, seminandole o trapiantandole nel periodo di stasi vegetativa, con preferenza per il periodo tardo autunnale ed invernale.

Art. 9.6. Gestione radure

Nel rispetto dell'Art 196 del pdp, nel caso di radure di superficie superiore a 1 ha deve essere mantenuta un'adeguata copertura arbustiva (min 15%). Detta copertura tiene conto anche del mantello (di ampiezza di almeno 3 m). La restante quota deve essere garantita con la presenza di uno più nuclei di arbusti per una copertura di 30 mq cadauno.

Il Parco favorisce il mantenimento delle radure nei boschi nonché la creazione di nuove purché le dimensioni non siano tali da configurarsi come riduzione di superficie boschiva .

10. RISORSE NATURALI E SEMINATURALI

Art. 10.1. Specie vegetali particolarmente protette.

Ai fini della conservazione dei valori naturalistici del Parco, all'interno dei suoi confini, sono considerate specie botaniche particolarmente protette quelle previste dalla Lista rossa regionale per le Marche, redatta dalla Società Botanica Italiana nel 1997 e quella riportata nella pubblicazione della Regione dal titolo "patrimonio vegetale delle marche. Regione Marche Ancona. 1981. Ballelli S., Biondi E., Cortini Pedrotti C., Francalancia C., Orsomando E., Pedrotti F..

Sono altresì valutate quali specie particolarmente protette le entità floristiche contenute nell'allegato D.

Art. 10.2. Raccolta della vegetazione spontanea

La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva autoctone sono vietati nella Riserva Integrale ~~ed Orientata~~, fatto salvo quanto autorizzato dall'Ente.

Nel restante territorio del Parco, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva presenti nell'elenco di cui l'allegato C e D, sono sempre vietati, fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agro-sivo-pastorale.

Gli aventi dritto su terreni agricoli e i residenti nei comuni del Parco possono raccogliere senza estirpazione degli organi sotterranei le erbe selvatiche non comprese nell'allegato D e tradizionalmente impiegate nella alimentazione, nel limite di 0,5 kg al giorno per persona, con modalità che non pregiudichino il rinnovamento vegetativo e la riproduzione delle piante.

L'Ente può consentire la raccolta di specie erbacee ed arbustive spontanee non ricomprese nell'allegato D per usi e produzioni legate alla tradizione, anche a scopo didattico, divulgativo e produttivo. A tal fine l'Ente determina tempi e modalità. ~~Le aziende che partecipano al progetto di sperimentazione della Filiera la "Qualità che tutela l'ambiente" possono raccogliere quantitativi superiori a quelli indicati al terzo comma esclusivamente sui terreni aziendali e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente.~~

Art. 10.3. Rilascio di esemplari vegetali morti

Nel territorio agricolo del Parco dovrà essere privilegiato il mantenimento di esemplari arborei morti in piedi, opportunamente distribuiti nella proprietà, purché questi non costituiscano fattore di pericolo, con funzione di rifugio dell'avifauna ed apporto a lungo termine di sostanza organica al suolo, con funzioni ecologiche.

Art. 10.4. Tutela degli alvei fluviali e torrentizi e degli ecosistemi di ripa e delle zone di rispetto delle aree umide

Allo scopo di tutelare l'ambiente naturale, il territorio e le attività in esso presenti, gli alvei dei corsi d'acqua devono essere gestiti al fine di garantire la loro funzionalità idraulica e la conservazione degli ecosistemi di ripa a essi collegati.

Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, torrenti, laghi e stagni, gli interventi sulla vegetazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni di cui al "Manuale di ripristino della vegetazione spontanea" da approvare [a cura dell'Ente Parco, fino all'approvazione del presente manuale si farà riferimento alle "Linee Guida per la gestione dei corsi d'Acqua" di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. 31/2012 entro 2 anni dall'approvazione del presente regolamento](#); è comunque vietata la copertura dei corsi d'acqua.

Sino all'approvazione del sopra detto manuale le azioni di manutenzione ordinaria agli alvei torrentizi e fluviali, consistenti in rimozione di rifiuti e corpi estranei all'ambiente, taglio raso della vegetazione insorta in alveo, asportazione di sedimenti terrosi localizzati derivati da piene o dall'azione di trasporto fluido, sono attuabili previa comunicazione al Parco e eventuale verifica degli interventi da realizzare da parte del personale dell'ente. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni e la documentazione previste nell'allegato B.

Allo scopo di non ostacolare la fase riproduttiva della fauna e fatti salvi gli interventi estremamente localizzati necessari per la bonifica dei luoghi da inquinamenti di varia natura, le opere di manutenzione ordinaria della sezione torrentizia o fluviale e/o di altre aree umide possibili habitat riproduttivi della fauna, consistenti nel taglio della vegetazione ripariale consentita sono ammesse nel periodo indicato nell'allegato H.

Nelle aree di riserva orientata ai margini delle aree umide, per il loro alto valore naturalistico e per l'attuale stato di conservazione, ove non diversamente disciplinato dal PdP, sono consentiti, previo nulla osta del Parco, solo interventi di manutenzione e di sistemazione idrogeologica purché i progetti prevedano pure interventi volti alla rinaturalizzazione ed al potenziamento degli ambienti e degli ecosistemi esistenti.

In tutto il territorio del Parco gli interventi di manutenzione di aree umide dovranno tener conto delle indicazioni del Piano di Gestione della Fauna finalizzate alla messa in sicurezza dal punto di vista ecologico delle stesse. Almeno 30 giorni prima di procedere all'intervento di manutenzione il proprietario od altro avente titolo dovrà presentare apposita comunicazione all'Ente. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni e la documentazione previste nell'allegato B.

Nelle aree sopra considerate sono vietate tutte le attività che possono compromettere la tutela degli alvei fluviali e torrentizi e degli ecosistemi di ripa e delle zone di rispetto delle aree umide e quali ad esempio:

- a) Accumulo di concimi organici e inorganici;
- b) dispersione di acque bianche provenienti da strade;
- c) spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
- d) dispersione, ovvero immissione in superficie di reflui, fanghi e liquami;
- e) modificazioni dell'alveo che possano compromettere la stabilità dell'ecosistema;
- f) nei laghetti e corsi d'acqua è vietato: - immettere pesci o ogni altro animale; - buttare cibo o alimenti in genere; - utilizzare l'acqua per lavare mezzi, indumenti, persone o animali; - gettare oggetti di qualsiasi tipo; - depositare rifiuti o immettere idrocarburi.

Lungo il corso dei Torrenti Betelico e Boranico il taglio della vegetazione arborea di ripa non potrà avvenire su entrambe le sponde nel medesimo anno.

Per le acque pubbliche ~~l'autorizzazione degli~~ interventi ~~è sono~~ subordinati alla redazione di un Piano di gestione che prenda in considerazione l'intero bacino del corso d'acqua interessato. Per il Musone e l'Aspio il Piano dovrà prendere in considerazione entrambe le sponde del tratto ricadente, anche parzialmente, nel Parco.

Art. 10.5. Tutela dei siti di importanza comunitaria/zone di protezione speciale

Il presente articolo cessa di efficacia ~~al momento di approvazione all'entrata in vigore~~ del "Piano di Gestione ~~dei siti di interesse comunitario" ovvero~~ delle Aree Natura 2000.

Per la particolare tutela indicata al presente articolo, all'interno del Parco è vietato:

- a) Trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
- b) trasformare le superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE, così come individuate nella carta allegata al Piano "*Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario*".

Art. 10.6. Misure di conservazione da applicare all'interno dei perimetri Natura 2000

Il presente articolo cessa di efficacia ~~al momento di approvazione all'entrata in vigore~~ del "Piano di Gestione dei siti di interesse comunitario" ovvero delle Aree Natura 2000.

Misure di conservazione per l' Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) nel territorio della SIC "Monte Conero":

- a) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- b) controllo meccanico delle specie invasive con particolare riferimento alla ginestra (Spartium junceum) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato il pascolamento, finalizzato anche al recupero di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all'abbandono già verificatosi sono sede di processi di ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%. Alcuni nuclei o fasce arbustive preventivamente individuate dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie compresa tra il 5% ed il 10% dell'area di intervento). Dell'intenzione di procedere all'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione (minimo 30 giorni) per iscritto all'Ente Parco fornendo i riferimenti utili per permettere allo stesso di effettuare un eventuale sopralluogo (es. dati catastali dell'area oggetto di intervento, riferimenti soggetto attuatore, n° telefonico, modalità e tempistica di esecuzione). La comunicazione deve contenere tutte le informazioni e la documentazione previste nell'allegato B. L'intervento su specie arbustive diverse dalla ginestra sempre obbligatorio se la copertura arbustiva del suolo caratterizzato dalla prateria di interesse comunitario è pari o inferiore al 50%, qualsiasi sia il grado di ricopertura, necessita del preventivo sopralluogo del Parco. Resta escluso qualsiasi intervento nelle aree individuate come "bosco" e a carico di esemplari arborei e

siepi tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 per i quali valgono le procedure previste dalla suddetta norma, dal presente Regolamento e dal Piano di Gestione Forestale del Parco. Sugli arbusteti (compresi quelli a prevalenza di ginestra) con copertura delle specie arbustive, superiore al 50%, l'intervento di decespugliamento non è obbligatorio bensì facoltativo e dovrà avere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. L'intervento di decespugliamento dovrà essere realizzato nel periodo indicato nell'allegato B

- c) raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine;
- d) realizzazione del piano di pascolamento aziendale, da inviare all'Ente per il parere preventivo di competenza, che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha e sua applicazione mediante la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento dovrà individuare inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevedere le necessarie limitazioni al pascolamento. Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo dovrà organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti mediante l'uso di recinzioni mobili, affinché gli animali al pascolo abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo, per tutta la durata del pascolamento, un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Tramite la periodica delocalizzazione degli stazzi e/o tramite le operazioni di cui al successivo punto e) dovrà essere evitata l'eutrofizzazione del suolo che porta alla sostituzione della vegetazione caratteristica dell'habitat in questione con specie nitrofile.
- e) al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- f) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- g) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- a) l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- b) per quanto possibile deve essere garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi degli animali al pascolo;
- c) per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione;

Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il SIC e la ZPS "Monte Conero" sono stati designati:

- a) obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno;
- b) obbligo della trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e del mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- c) obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio;
- d) obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0* :

- a) Creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco dell'habitat forestale 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

Fino all'approvazione delle Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli habitat a mare andranno seguite le seguenti disposizioni:

- a) Non andranno effettuate attività che possano costituire pericolo o turbamento in maniera permanente delle popolazioni di specie vegetali e animali **e degli habitat**;
- b) divieto di cattura, di raccolta e di danneggiamento delle specie animali e vegetali di interesse prioritario;
- c) non dovranno essere operate azioni che ~~porterebbero~~ **potrebbero portare** all'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente nelle aree Natura 2000;
- d) non dovrà essere svolta la pesca a strascico ed **è vietato** ~~pescare con~~ l'uso di turbosoffianti nelle aree Natura 2000 e comunque fino alla battimetrica di – 6 rispetto a tutta la linea di costa che va dal Passetto alla foce del fiume Musone e comunque nelle misure più restrittive previste per legge;
- e) non dovranno essere introdotte armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura, nonché sostanze tossiche o inquinanti.

Art. 10.7. Fauna selvatica

Il Parco riconosce la fauna selvatica presente nell'intera area protetta come patrimonio faunistico dell'intera comunità e ne tutela gli esemplari, le specie e gli habitat con specifici interventi mirati alla protezione, al mantenimento, all'incremento e allo studio.

Sono tutelate tutte le specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci e invertebrati di cui esistono popolazioni stabilmente viventi in stato di libertà nell'intera area del Parco o che siano temporaneamente presenti nell'area per effetto delle migrazioni o degli spostamenti.

Sono altresì protetti tutti gli esemplari di fauna selvatica presenti in maniera erratica od occasionale.

E' fatto divieto in tutta l'area del Parco di disturbare, danneggiare, catturare o uccidere qualunque esemplare di fauna selvatica precedentemente indicata, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli.

E' vietata in tutta l'area del Parco la detenzione, lo spargimento o la collocazione di esche o/o bocconi avvelenati per la fauna selvatica, fatte salve le campagne di derattizzazione.

In tutta l'area del Parco è vietata la detenzione, l'uso, la predisposizione e la conduzione di trappole, gabbie-trappola, lacci, reti e altri sistemi di cattura della fauna selvatica fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli.

È altresì vietata l'attività venatoria in ogni sua forma, ivi compresa l'addestramento cani. Eventuali deroghe all'addestramento cani possono essere concesse esclusivamente con delibera di Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di progetto da parte degli interessati che individui la zona, le modalità ed il regolamento di svolgimento delle attività.

Il Parco riconosce il valore faunistico della cura e della riabilitazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà e promuove la costituzione di Centri di Recupero di Fauna Selvatica nei modi ritenuti più idonei, anche stipulando apposite convenzioni.

La cattura e lo spostamento degli animali vivi dall'area protetta, a scopo di reintroduzione o di ripopolamento, deve avvenire in accordo con quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di trasferimento degli animali e previo parere vincolante dell'ISPRA.

Gli animali protetti del Parco possono essere ceduti ad altri soggetti pubblici o privati fatte salve le seguenti condizioni:

- a) le spese previste non devono dunque essere considerate come corrispettivo degli animali ceduti, ma come rimborso delle sole spese. In ogni momento il Parco si può avvalere, per ragioni connesse con la conservazione della specie, del diritto ad un corrispondente numero di soggetti della stessa specie e della stessa origine genetica di quelli ceduti.

Gli animali sono concessi solo a soggetti, che rispondano ai seguenti requisiti:

- a) gestiscano aree soggette a vincoli di protezione totali o specifici e comunque in cui sia vietato, per almeno 5 anni dalla cessione, l'esercizio venatorio; tale condizione deve essere documentata e dimostrata dal soggetto richiedente;
- b) siano dotati di un servizio permanente di vigilanza di provata efficienza;
- c) abbiano dotazione di fondi sufficienti all'espletamento dell'intero programma di reintroduzione.

La cessione degli animali è subordinata all'esecuzione di uno studio di fattibilità della reintroduzione e di vocazionalità dei nuovi territori per la specie in questione, redatto da ricercatori o tecnici specializzati a carico del richiedente e valutato dall'Ente, il quale si esprimerà solo dopo aver effettuato un sopralluogo tecnico nell'area interessata dal progetto.

Gli animali sono concessi previa stipula di un'apposita convenzione che vincoli gli enti coinvolti al rispetto delle norme sopra indicate.

Gli Enti che ricevono gli animali si impegnano a rendere possibile, in ogni momento, la verifica da parte dell'Ente Parco dell'andamento della reintroduzione e a fornire periodicamente dati sull'incremento demografico del nuovo nucleo immesso.

Le catture temporanee per inanellamento sono autorizzate dall'Ente previa condivisione di un apposito progetto previo parere vincolante dell'ISPRA.

Art. 10.8. Controllo delle specie aliene

Al fine di garantire la qualità degli ambienti naturali e del territorio il Parco promuove il controllo e l'eventuale eliminazione di specie animali che per le caratteristiche biologiche possono arrecare forti squilibri ecologici. Le modalità di controllo di tali popolazioni, fermo restando il disposto della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche e della vigente normativa regionale, vengono definite di volta in volta dal Parco con apposito regolamento, in relazione al tipo di specie, al numero dei capi e agli ambiti territoriali interessati, previo parere vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Su tutto il territorio del Parco è ammessa la lotta al ratto delle chiaviche (*Rattus norvegicus*).

Art. 10.9. Immissioni faunistiche

Nel Parco è vietata l'immissione di specie faunistiche alloctone.

L'Ente gestore può attuare interventi di immissione, nell'ambito di specifici programmi di conservazione, al fine di ripristinare gli equilibri naturali, per incrementare e migliorare la diversità biologica del territorio, per aumentare la variabilità genetica e la consistenza numerica di specie minacciate o di particolare interesse ecologico, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche e biogeografiche del Parco.

Gli interventi dovranno essere effettuati sulla base di specifici progetti, redatti da tecnici di comprovata esperienza, che comprendano la redazione di appositi studi di fattibilità, redatti secondo le Linee guida dell'ISPRA e rispondenti ai criteri in esse contenuti e dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ISPRA.

Le operazioni di immissione devono conformarsi a quanto disposto dalla normativa in materia di trasferimento degli animali, e possono essere effettuate: da personale incaricato o autorizzato dall'Ente Parco, dotato di strumenti idonei e di idonee capacità.

Art. 10.10. Animali d'affezione

E' vietato introdurre e condurre cani senza guinzaglio all'interno delle zone cartografate nella tavola qp1 del pdp del Parco come di riserva.

Fanno eccezione al divieto i cani di soccorso e di servizio alle forze dell'ordine (opportunamente custoditi), nonché per la guida di non vedenti e quelli autorizzati dall'Ente.

L'Ente ammette nelle aree agro silvo pastorali l'utilizzo di cani per la custodia di greggi ed armenti e nella ricerca di tartufi in numero di uno per cercatore, purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di sonaglio al collare. E' altresì autorizzato l'uso di cani per attività di recupero degli ungulati feriti durante le attività di controllo della fauna.

I cani non possono essere lasciati vagare oltre 50 metri dagli edifici.

Nelle zone individuate come di riserva o protezione nella tavola qp1 del pdp e vietato nutrire animali randagi o inselvaticiti; cani e gatti randagi devono essere catturati e trasferiti presso apposite strutture, a cura di personale all'uopo deputato sulla base delle vigenti normative in materia.

Art. 10.11. Norme generali sulla fauna

Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 e dalla L. n. 394/1991 in materia di divieti di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali e di introduzione di specie alloctone, in tutto il territorio del Parco sono vietate:

- a) la raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse, di uova, nidi e nidiacei. E' vietata inoltre la rimozione e la distruzione dei nidi, anche vuoti, di qualsiasi specie di Uccelli e la distruzione o l'occlusione delle tane, anche vuote, di qualsiasi specie di Mammiferi. Il Parco per particolari esigenze documentate, può rilasciare nulla osta in deroga ai precedenti divieti. Nel caso di ritrovamenti di reperti faunistici o animali feriti dovrà essere immediatamente informato l'Ente che darà indicazioni per garantire la loro destinazione in conformità alle norme vigenti;
- b) il disturbo, la raccolta, l'asportazione, l'uccisione ed il danneggiamento della fauna minore: invertebrati, rettili ed anfibi, comprese le uova ed i nidi. Sono consentite deroghe per motivi scientifici e didattici previo Nulla Osta dell'Ente che stabilisce specie e quantitativi prelevabili.
- c) E' ammessa la raccolta di gasteropodi terrestri (lumache) in quantità non superiori a 500 grammi a persona al giorno.

- d) E' vietata la detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche autoctone anche ai fini zootecnici, fatta salva quando necessaria a programmi e progetti di immissione o controllo della popolazione a cura dell'Ente .
- e) Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario e/o di specie rare.

11. FUNGHI E TARTUFI

Art. 11.1. Raccolta dei prodotti del sottobosco

Al fine di coniugare la tutela delle risorse naturali e la fruizione e l'uso del territorio del Parco, il presente regolamento disciplina la raccolta per uso alimentare, commerciale e scientifico dei prodotti spontanei del bosco, con particolare riferimento ai funghi epigei.

Ai fini precisati nel comma precedente, la raccolta dei prodotti del sottobosco è differenziata in funzione della diversa zonizzazione del territorio, secondo quanto specificato nel presente articolo.

Nell'area di riserva integrale è vietata la raccolta di qualsiasi prodotto spontaneo del bosco e del sottobosco.

Nell'area di riserva generale orientata la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco è ammessa con le limitazioni disciplinate dai successivi articoli.

Nell'area di protezione e nell'area di promozione economica e sociale la raccolta dei funghi è disciplinata dalla L.R. 17/2001 e ss.mm.e ii. e la raccolta dei tartufi è disciplinata dalla L.R. 5/2013 e ss.mm. e ii. ~~dalla legge regionale R. M. 6 ottobre 1987 n. 34 ovvero in ogni parte della regione in cui si vuole raccogliere i funghi, e di conseguenza anche in ogni parte del Monte Conero la raccolta è consentita esclusivamente ai possessori di apposito permesso, (ovvero il patentino).~~

~~Il rilascio del permesso di autorizzazione alla raccolta (il patentino) si ottiene frequentando un corso organizzato da un gruppo micologico della città di appartenenza o di qualunque altra città si voglia sempre nella regione. L'uso del patentino vale solamente se si raccolgono funghi all'interno della regione in cui si è effettuato il corso (quindi solitamente quella di appartenenza).~~

~~Inoltre per la raccolta dei funghi oltre al patentino, è necessario anche pagare una tassa con un bollettino postale.~~

~~Fatte salve le prescrizioni della normativa regionale e dello stesso Parco, la raccolta degli altri prodotti vegetali del sottobosco è libera e senza necessità di alcun tipo di autorizzazione, compreso il tesserino di cui al successivo articolo 8.9.~~

E' fatta salva la possibilità per il Parco, in deroga al presente regolamento, di limitare ulteriormente fino ad impedire del tutto il prelievo di prodotti vegetali spontanei, in presenza di motivazioni scientifiche di tutela o di eventi eccezionali.

Art. 11.2. Funghi

Nelle aree in cui è ammessa, la raccolta dei corpi fruttiferi delle specie fungine specificate al successivo comma è vincolata al rispetto delle seguenti modalità:

- a) la quantità massima giornaliera di funghi prelevabile pro capite è di chilogrammi due; i corpi fruttiferi devono essere asportati procedendo con leggera torsione del gambo, senza asportazione di porzioni di micelio sotterraneo o parte di substrato umifero circostante;
- b) i funghi devono essere raccolti e trasportati in cesti rigidi di vimini od altre fibre naturali; sono ~~sconsigliati~~ vietati i contenitori in plastica di qualsiasi forma in quanto possono aumentare le tossine presenti nei funghi e in modo da evitare che possano rompersi durante il trasporto;
- c) è ~~necessario anche~~ consigliato ricoprire i funghi con della carta stagnola in modo tale da conservarli in un ambiente fresco, così non marciscono e si mantengono bene anche durante il viaggio nei cesti di vimini;
- d) i carpofori dei funghi epigei devono essere mantenuti in modo tale da consentirne l'identificazione;
- e) la raccolta di funghi ipogei ed epigei è ammessa da un'ora dopo il sorgere del sole a un'ora prima del tramonto.

La raccolta di funghi è consentita a tutte le specie presenti nel Conero, se si vogliono prendere per studiarle, altrimenti la raccolta dei funghi commestibili è consentita limitatamente alle seguenti specie:

- *Macrolepiota* spp. (Mazza di Tamburo)
- *Agaricus haemorrhoidarius*
- *Agaricus silvicola*
- *Agaricus campestris* (Prataiolo)
- *Coprinus comatus* (Fungo dell'inchiostro)
- *Agrocybe aegerita* (Piopparello, pioppino)
- *Collybia velutipes* (Fungo dell'olmo)
- *Marasmius oreades* (Gambe secche)
- *Tricholoma* gruppo *terreum*
- *Tricholoma caligatum*
- *Lyophyllum conglobatum*

- *Calocybe gambosa*
- *Clitocybe gibba* (Imbutino)
- *Clitocybe geotropa*
- *Lepista nuda* (Agarico violetto)
- *Clitopilus prunulus*
- *Pleurotus ostreatus* (Orecchione, gelone)
- *Pleurotus cornucopiae* (Corno dell'abbondanza)
- *Lactarius* gruppo a lattice rosso-arancione
- *Russula lepida* (Colombina)
- *Russula cyanoxantha* (Colombina maggiore)
- *Hygrophorus russula*
- *Hygrophorus limacinus*
- *Gomphidius viscidus*
- *Boletus luridus* (Boletto lurido)
- *Boletus lepidus*
- *Boletus impolitus*
- *Xerocomus subtomentosus* (Boletto vellutato o tomentoso)
- *Xerocomus spadiceus*
- *Xerocomus chrysenteron*
- *Hydnum repandum* (Steccherino dorato)
- *Hydnum albidus*
- *Hydnum imbricatum* (Steccherino bruno)
- *Cantharellus cibarius* (Galletto, Finferlo)
- *Cantharellus lutescens* (Finferla)
- *Lycoperdon* spp. (Vescia)
- *Helvella crispa*
- *Helvella lacunosa*
- *Morchella rotunda* (Morchella, spugnola)

Poi ci sono anche specie che sono commestibili ma con prudenza o con alcuni accorgimenti; oppure ci sono specie che prima erano commestibili, ma che sono successivamente diventate non commestibili o addirittura tossiche perché sono state studiate meglio e si sono scoperti effetti che prima non si conoscevano e che poi si sono visti sulle persone che hanno fatto uso di questi funghi; oppure anche perché facilmente confondibili con altre specie tossiche. Alcuni esempi:

- *Amanita ovoidea* (Farinaccio): c'è qualcuno che la consuma ma è fortemente sconsigliato: 1) perché ha un odore di pesce marcio troppo forte, molto sgradevole; 2) perché può essere facilmente confusa con una specie molto somigliante e molto velenosa come *Amanita proxima*;

- *Tricholoma equestre*: dal 2001 non è più considerato un fungo commestibile per via dei 7 morti che ha causato in Francia proprio nel 2001; da quel momento ne è stata vietata la commercializzazione (quantomeno in tutta Europa). Ora è un fungo considerato sospetto, mortale in alcuni testi;

- *Armillariella mellea* (Famigliola buona, Chiodini): è commestibile, ma con alcuni accorgimenti, essendo tossico da crudo: 1) Innanzitutto non va MAI messo in frigo in quanto vengono aumentate le tossine presenti nel fungo; 2) bisogna fare una prebollitura di almeno 5 minuti e poi buttare via l'acqua di cottura (per eliminare le tossine), dopodiché si può cucinare; 3) si devono eliminare i gambi prima di consumarli in quanto troppo fibrosi;

- *Clitocybe nebularis* (Grigiotto, Ordinale): è commestibile, ma con alcuni accorgimenti, essendo cancerogeno per accumulo: 1) Non vanno mai consumati esemplari troppo vecchi, proprio perché possono dare problemi di tossicità per accumulo (essendo cancerogeno), ma vanno sempre consumati esemplari giovani e senza mai esagerare;

- *Clitocybe odora* (Agarico anisato): è consigliabile consumarlo frammisto ad altri funghi in quanto il suo odore troppo forte può dare fastidio se consumato da solo;

- *Lepista inversa*: è commestibile ma è considerata una specie da evitare di raccogliere per la sua forte somiglianza con la pericolosa e fastidiosa *Clitocybe amoenolens* (o *C. acromelalga*);

- *Suillus granulatus*: sarebbe commestibile ma è meglio non consumarlo: 1) per il suo sapore mediocre; 2) perché quando si raccoglie è viscido e appiccicoso e può dar fastidio, 3) è anche un fungo lassativo.

Art. 11.3. Raccolta dei tartufi

Al di fuori degli impianti artificiali per la produzione dei tartufi, fatte salve le disposizioni previste dalla [L.R. 5/2013 ~~legge regionale R.M. 6 ottobre 1987 n. 34~~](#), la raccolta dei tartufi è ammessa in tutto il territorio del Parco, escluse le aree di riserva integrale e orientata.

La quantità ammissibile per persona è di grammi 200 al giorno, con le modalità di prelievo definite [dalla L.R. 5/2013 ~~dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 13 della legge regionale R. M. 6 ottobre 1987 n.34~~](#).

12. RISORSE IDRICHE

Art. 12.1. Tutela delle risorse idriche di superficie e sotterranee interne

L'Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N. 152 art. 164 (disciplina delle acque nelle aree protette) sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi in apposita cartografia da predisporre da parte dell'Ente.

Fino alla predisposizione della cartografia di cui al comma precedente è comunque valida l'Individuazione e Classificazione dei Corpi Idrici delle Marche effettuata con DGR n. 2224 del 28/12/2009 per l'Identificazione dei corpi idrici sotterranei (CIS) della Regione, con DGR n. 2108 del 14/12/2009 per la Modifica delle HER (Idroecoregioni) situate all'interno del territorio della Regione e per l'individuazione dei tipi fluviali e dei corpi idrici appartenenti ai corsi d'acqua superficiali della Regione (D.MATTM n. 131/2008, D. MATTM 7 luglio 2009), con DGR n. 2105 del 14/12/2009 per l'Individuazione dei tipi e dei corpi idrici appartenenti alle acque costiere della Regione e con DGR n. 2060 del 07/12/2009 per l'individuazione dei tipi e dei corpi idrici appartenenti ai laghi/invasi della Regione.

Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'Ente. L'Ente può verificare le captazioni e le derivazioni già assentite e richiede all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora si riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Per il rinnovo di concessioni per pozzi, derivazioni, captazioni ecc, anche in caso di rinnovo tacito sancito per legge, si dovranno ottemperare le disposizioni che presiedono alla restituzione della risorsa idrica all'ambiente e la salvaguardia del Deflusso Minimo Vitale.

Nell'area Parco per quanto non direttamente normato, vale quanto disciplinato dal PIANO TUTELA DELLE ACQUE approvato con Delibera Amministrativa Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010 ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 152/06.

È sempre valida, ed in caso più restrittiva è prevalente, la disciplina del D.lgs. 152/06.

Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/06.

Si applicano altresì, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 12, comma 7, e art. 25, comma 2, il PdP, in quanto sostitutivo del PTA, ed il presente Regolamento.

Gli utenti di captazioni nelle aree del Parco privi di regolare titolo sono tenuti a chiedere una apposita autorizzazione [per poter captare le acque alla Provincia di Ancona quale autorità preposta per legge nel rispetto della L.R. 5 del 09/06/2006 e contestuale richiesta di nullaosta all'Ente Parco](#) entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pena sanzione amministrativa e l'immediata interruzione della captazione a loro spese. Il Parco si pronuncia sulla ammissibilità delle domande di richiesta di nullaosta entro [i termini indicati nel presente regolamento dodici mesi successivi alla presentazione delle domande stesse.](#)

Art. 12.2. Acque superficiali

E' fatto obbligo il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea [lungo i corsi d'acqua](#) con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità idraulica dell'alveo ed è comunque vietata la copertura dei corsi d'acqua.

Art. 12.3. Sorgenti e Pozzi

I pozzi che risultano interessati da provvedimenti di concessione a scopo potabile, o a scopo irriguo, o a scopo diverso, comprese eventuali sorgenti concesse o non individuate, sono vincolate ai fini ambientali e non possono essere utilizzate se compromettono lo stato di conservazione del patrimonio naturale, ai sensi dell'art. 1 della L. 394/91.

Interventi di realizzazione di nuovi pozzi se debitamente motivati [ed e-ambientalmente](#) eco-compatibili [dal punto di vista ambientale, devono possono](#) essere oggetto di rilascio di nulla osta da parte dell'Ente .

Art. 12.4. Smaltimento delle acque reflue – scarichi sul suolo e nel sottosuolo

Fermo restando quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 152/2006, la richiesta di autorizzazione per gli scarichi indicati al comma 1, lettera c) dello steso articolo, deve essere inoltrata all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, corredata da nulla-osta del Parco. La domanda per il rilascio del nulla-osta può essere presentata direttamente all'Ente con dettagliate informazioni sulle condizioni tecniche ed economiche che giustificano la deroga. Gli scarichi di

acque reflue urbane per i quali non è applicabile la deroga devono essere convogliati in corpo idrico superficiale o devono essere destinati al riutilizzo.

Per vasche di depurazione e/o decantazione dei reflui indicate all'art.8 del qP 02 del PdP si intendono quelle di grandi dimensioni e comunque quelle con capacità organica di progetto maggiore di 50 AE per le dimensioni e caratteristiche tecniche si farà riferimento al capo IV, sezione III del Piano di tutela delle Acque della Regione, mentre la localizzazione dovrà prevedere un'analisi e valutazione da approfondire tramite la predisposizione del Me.V.I..

Per quanto riguarda lo scarico nel sottosuolo si richiama quanto stabilito dal d.lgs. 152/2006, art. 104.

Tutti gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia consistente in demolizione e ricostruzione conformi con gli strumenti urbanistici, sono consentiti previa adozione degli accorgimenti disposti dalle presenti norme al fine di regolare le opere di captazione idrica e di smaltimento delle acque reflue.

E' condizione necessaria l'allacciamento alla fognatura comunale e la dismissione delle vecchie fosse settiche non più previste dalle normative vigenti; il progetto di dismissione è condizione obbligatoria per l'approvazione del nuovo intervento e nel rapporto con livello di tutela rappresentato potrà essere considerata la soluzione "zero" di dismissione, lasciando in sito la fossa o simile sempre che non rappresentino e/o siano presenti materiali inquinanti e non risulti comunque visibile.

In caso di impossibilità di allacciamento alla fognatura comunale è necessario provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui al fine di consentire l'accumulo e il riutilizzo di acque meteoriche e, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione.

E' comunque vietata la realizzazione di nuove fosse a dispersione semplice, nonché di nuove fosse tipo Imhoff non collegate alle pubbliche fognature o sprovviste dei sistemi di depurazione o allontanamento. E' sempre vietata la realizzazione di fosse tipo Imhoff nelle aree di vulnerabilità delle falde.

Gli impianti di trattamento di acque reflue urbane devono rispettare, ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 101, comma 2, i valori limite di emissione e le indicazioni dell'Allegato 5 della parte terza del suddetto d.lgs. 152/2006 e per quanto non espresso nel presente regolamento, i valori riportati nelle NTA del Piano di tutela delle Acque della Regione.

Art. 12.5. Risparmio della risorsa acqua

Negli interventi di nuova costruzione, nonché in quelli di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica in cui si prevede di intervenire sugli impianti idrico sanitari, di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, devono essere installati i dispositivi per la limitazione del consumo d'acqua, quali: frangigetto, riduttori di flusso e cassetta di scarico del WC a doppio tasto come disciplinato dal Piano di Tutela della Regione, quindi l'eventuale rilascio del nulla-osta non può prescindere da queste disposizioni normative che devono essere contenute nel progetto.

Al fine della diffusione dell'impiego di acque meno pregiate nonché delle tecniche di risparmio della risorsa idrica, il Nulla Osta viene rilasciato a condizione che il progetto edilizio preveda per ogni singola unità abitativa di nuova costruzione un contatore individuale, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, la realizzazione sistemi di captazione, filtraggio, accumulo ed erogazione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, da destinarsi per gli usi diversi dal consumo umano.

Il risparmio della risorsa idrica può essere attuato attraverso l'adozione di sistemi di irrigazione programmata a basso tasso di consumo o sistemi a goccia, con l'impiego di sistemi di raccolta-filtraggio-accumulo di acque piovane e di acque grigie, attraverso l'utilizzo di dispositivi quali: frangigetto, riduttori di flusso e cassette di scarico del WC a doppio tasto e con la realizzazione nelle aree di pertinenza di superfici inerbite o pavimentazioni permeabili.

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si promuove la contabilizzazione individuale obbligatoria del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall'immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.

Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell'acqua potabile.

La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE.

Art. 12.6. Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque

Al fine del presente articolo si fa riferimento per le definizioni all'art. 74 del d.lgs 152/2006 e quanto contenuto all'art. 24 del piano di Tutela delle acque della Regione.

Le reti di scarico delle acque reflue di qualsiasi tipo devono essere opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione. Inoltre, le modalità di smaltimento devono essere tali da evitare contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e garantire un benessere respiratorio e olfattivo.

Tutti gli scarichi di acque reflue urbane debbono essere preventivamente autorizzati previo rilascio di nulla-osta.

Per gli scarichi costituiti da miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata con carico inquinante < 50 abitanti equivalenti e recapitanti al di fuori della pubblica fognatura, valgono i sistemi ed impianti indicati al co. 7 dell'art. 27 del PTA.

Alla domanda di richiesta di nulla-osta, deve essere allegato un progetto dettagliato del sistema o dell'impianto, che ne evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali (carico organico ed idraulico da trattare, dimensionamento del sistema di smaltimento, capacità di rimozione), le procedure di esercizio e le procedure e la periodicità della manutenzione.

Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 152/06. In tutti i casi dovranno essere realizzati idonei e facilmente accessibili pozzetti di ispezione e prelievo.

Sono ammessi comunque, al fine di concorrere alla realizzazione di salvaguardia ambientale e risanamento delle acque, tutti gli impianti in interventi edificatori che prevedono la realizzazione di sistemi di fitodepurazione delle acque reflue, anche attraverso appositi accordi di programma con gli enti interessati. La fitodepurazione è attuata attraverso la creazione di un'area verde irrigua a basso impatto paesaggistico e con possibilità di riutilizzare l'acqua depurata, ricca di nutrienti, per giardini, ecc.

Per gli stessi motivi sopra riportati, gli impianti di fitodepurazione sono favoriti anche negli interventi edilizi di singoli edifici residenziali, di attrezzature ricettive quali agriturismo e simili, in ambito extraurbano.

Art. 12.7. Utilizzo delle acque meteoriche

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga, fatte salve necessita specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto), usi tecnologici relativi (per esempio a sistemi di climatizzazione passiva/attiva).

Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 200 mq, devono dotarsi obbligatoriamente di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche almeno delle dimensioni di seguito riportate

da 201 a 500 mq di giardino o area a verde: 5 mc;

da 501 a 1000 mq di giardino o area a verde: 10 mc;

da 1001 a 3000 mq di giardino o area a verde: 15 mc;

oltre 3001 mq di giardino o area a verde: 20 mc.

La cisterna sarà dotata di sistema di filtratura per l'acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

L'impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

13. TUTELA DEGLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO

Art. 13.1. Tutela e promozione

L'Ente tutela e promuove il paesaggio in tutte le sue accezioni facendo proprie le definizioni contenute ed i principi fissati nella Convenzione europea del paesaggio - Firenze, 20 ottobre 2000.

In particolare l'Ente tutela e promuove il paesaggio rurale e naturale come elemento primario dell'identità dei luoghi, risorsa strategica collettiva delle comunità locali e patrimonio universale. Il presente Regolamento disciplina le attività e gli interventi consentiti in coerenza con tali obiettivi.

Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti sono realizzati nel rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione costruttiva locale.

Sono ammessi l'inserimento di innovazioni tecnologiche e l'utilizzo di nuove tecniche costruttive in grado di migliorare l'efficienza energetica ed ambientale complessiva dell'edificio. In tali casi gli interventi non devono comportare rilevanti impatti paesaggistici ovvero determinare contrasti con i caratteri architettonici tradizionali del Parco.

~~Nel caso di annessi e tettoie ad uso agricolo e zootecnico è ammesso l'utilizzo di tecnologie e tecniche costruttive in metallo o in legno.~~

Art. 13.2. Paesaggio agrario

Nei seminativi e negli arborati, il Parco mira a mantenere le vocazioni produttive compatibili con la conservazione della biodiversità e del paesaggio.

A tal fine, nelle opere di miglioramento della regimazione delle acque superficiali devono essere mantenuti in uso gli elementi della rete idrografica storica, quali canalette e fossati, nonché scarpate e gradonature, che limitino la lunghezza dei campi nel senso della maggiore pendenza.

Ai fini di una gestione attiva degli elementi diffusi del paesaggio agrario, il Parco consente interventi legati all'attuazione di meccanismi di incentivazione economica, anche valutando la possibilità di contribuire direttamente:

- a) al rinnovamento e/o reimpianto di alberi isolati, ~~sia di specie autoctone che di interesse agrario, con preferenza per i frutti minori (sorbo ecc.) e per le eventuali varietà frutticole originarie o tipiche della zona del Conero;~~
- b) al mantenimento della coltura promiscua a vite, caratterizzata da filari distanziati e soprattutto in presenza di "maritata" ad aceri ed olmi ~~ecc;~~

- c) all'impianto di siepi plurispecifiche e filari alberati con utilizzo di specie autoctone o di antico indigenato, che forniscano possibilità di rifugio ed alimentazione di specie animali;
- d) al mantenimento di siepi e filari alberati esistenti;
- e) alla tutela delle praterie, delle zone ecotonali, con il mantenimento di zone arbustate, fasce della vegetazione ripariale, bordure stradali inerbite.

Art. 13.3. Naturalità dei luoghi

L'Ente promuove, anche attraverso sostegni economici di finanza pubblica e privata, interventi di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discarica di rifiuti urbani e speciali e di altro materiale inquinante.

Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità dei luoghi.

L'Ente promuove altresì interventi di rinaturalizzazione degli habitat.

Art. 13.4. Recupero cave

L'Ente tutela i siti di interesse geologico presenti nel territorio del Parco. Promuove interventi di recupero e valorizzazione delle singolarità geologiche anche dettando specifiche prescrizioni nei provvedimenti abilitativi di propria competenza. L'Ente istituisce un Registro dei geositi e le emergenze geologiche (GSSP) promuovendo la loro protezione e conoscenza.

Art. 13.5. Divieto attività estrattiva.

In tutta l'area del Parco è vietata ogni forma di attività estrattiva, apertura o coltivazione di cave e miniere e le attività di estrazioni di ogni tipo di minerali in qualsiasi forma (solida, liquida o gassosa), finalizzate all'attività estrattiva.

Art. 13.6. Rifiuti

Su tutta l'area del parco è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di qualunque genere e dimensione al di fuori degli appositi contenitori per rifiuti.

Il Parco promuove la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici.

L'Ente Parco promuove e sostiene interventi atti a garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti anche attraverso forme di cooperazione tra Enti nella direzione di prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità, di potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di quelli assimilati adottando in via preferenziale il sistema di raccolta porta a porta e dei rifiuti speciali.

Ogni progetto di ristrutturazione e nuova edificazione dovrà contenere una relazione di dettaglio che esamini il sistema dei rifiuti prodotti con l'intervento; tale relazione dovrà indicare le azioni svolte in direzione del riutilizzo del materiale di demolizione, di riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali, nonché ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria.

Nella relazione allegata al progetto dovrà inoltre essere indicata la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in impianti appropriati, prossimi al luogo di produzione, che utilizzino metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente; la scelta andrà dettagliatamente motivata.

Art. 13.7. Gestione dei rifiuti

L'Ente Parco promuove e sostiene, in accordo con i singoli comuni del parco, una politica orientata al riciclaggio dei rifiuti raccolti.

Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo dell'applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, a basso impatto ambientale, che permettano un risparmio di risorse naturali, di favorire la riduzione dello smaltimento indifferenziato, di favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione, di favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee e di promuovere presso le imprese le forme di progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all'origine la creazione di rifiuti non riciclabili, intervenendo attraverso idonee forme di incentivazione economica e/o fiscale, sarà approvato apposito *“Regolamento per la gestione degli impatti inquinanti”* in accordo e sinergia con gli Enti comunali interni al territorio del Parco.

Nell'ambito delle attività messe in opera dai singoli comuni per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio del rifiuto, l'Ente Parco, promuove in collaborazione con i comuni stessi,

seminari, convegni e pubblicità finalizzati a sensibilizzare ed educare i cittadini sul tema della raccolta differenziata. Tali iniziative prevedono contemporaneamente una campagna informativa su quali siano i servizi e le modalità operative messi in atto dagli Enti Locali, sull'argomento.

Il parco, nei limiti delle proprie attività statutarie e delle risorse di bilancio, promuove la riduzione degli imballaggi.

Chiunque si trovi a dover gettare rifiuti ingombranti o particolarmente inquinanti, (che come noto non si possono buttare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani) come ad esempio vernici e solventi, olii usati, detersivi, copertoni, lastre in amianto-cemento, batterie, medicinali, mobili, elettrodomestici, sanitari, serramenti, macerie da demolizione ecc.) deve contattare il proprio Comune o l'Ente, presso il quale otterrà tutte le informazioni circa le modalità di conferimento di tali materiali.

**CAPO V – LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE,
LUMINOSE E ALLE ATTIVITÀ CHE POSSOMNO
COMPROMETTERE LA SALVAGUARDIA DEGLI
AMBIENTI NATURALI**

14. INQUINAMENTO

Art. 14.1. Disposizioni generali

Il presente Regolamento fornisce indicazioni operative e specifiche qualitative e, se del caso, quantitative per la regolamentazione di attività ed interventi che possono comportare impatti e inquinamenti ambientali di tipo acustico, luminoso, elettromagnetico, chimico-fisico e simili con l'obiettivo di raggiungere standard di qualità ambientale adeguati alle finalità del Parco.

In questo senso, i limiti normativi vigenti, contenuti nelle specifiche normative che disciplinano i diversi comparti ambientali, devono essere considerati un punto di partenza piuttosto che un obiettivo di riferimento.

Tali limiti, infatti, per lo più finalizzati alla tutela della salute, sono in genere basati su criteri tossicologici ed epidemiologici rappresentativi di situazioni “medie” o comunque “accettabili” ai fini di cui sopra, mentre quello che si vuole raggiungere nella situazione specifica è una tutela più estesa, per quanto riguarda gli ecosistemi, e di miglior profilo qualitativo anche per la specie umana, quindi, in definitiva, un obiettivo di eccellenza.

I limiti tabellari di cui alle leggi di riferimento potranno essere fissati in modo più restrittivo per l'Area parco attraverso l'elaborazione di un apposito “*Regolamento per la gestione degli impatti inquinanti*”.

Art. 14.2. Inquinamento acustico

Per quanto non indicato nel presente regolamento vale quanto disciplinato dalla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull'inquinamento e le definizioni in essa contenute all'art. 2, la L.R. 14 Novembre 2001, n. 28 “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione” e le DGR n. 896/2003 e 809/2006, in ogni caso vige la norma più restrittiva anche rispetto ai Piani di zonizzazione acustica dei Comuni.

L'Ente fa proprie le zonizzazioni acustiche dei comuni ricadenti nel parco, e nel caso si rilevi che fonti emissive di rumore, ancorché conformi alle normative vigenti, arrechino disturbo alla fauna e all'ambiente, predispone idonei studi e approfondimenti scientifici tese a conseguire risultati qualitativamente compatibili.

In relazione alla viabilità nell'area RI ed in tutte le aree RO come individuate nella tavola qP 01 del pdp i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e ss.mm.ii., **in caso di variante e di rettifica dei**

Piani per la classificazione acustica possono essere ~~sono~~ quelli definiti per le aree della classe I dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, e nelle tabelle B, C e D a esso allegate, e successive integrazioni e modificazioni. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

In caso di variante e di rettifica dei Piani per la classificazione acustica, i comuni, in area di Ro ed Ri come individuate nella tavola qP 01 del pdp devono **valutare la possibilità di** individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati rispetto ai limiti indicati nel D.P.C.M. 14/11/97, nel rispetto e per effetto dell'art. 6 co. 3 della L. 447/95. Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Le attività rumorose in area di Ri ed Ro e come individuate nella tavola qP 01 del pdp, devono essere autorizzate e devono comunque essere previsti opportuni accorgimenti per la mitigazione dell'impatto.

I rumori determinati da lavori pubblici e di emergenza per il ripristino delle utenze e le attività di soccorso, vigilanza e spegnimento incendi non necessitano di nulla osta.

Tutti gli impianti tecnologici funzionanti all'aperto devono essere tenuti in buono stato di manutenzione ed essere adeguati con le migliori tecniche antirumore, anche relativamente all'ubicazione, al fine di prevenire il disturbo, soprattutto durante il periodo notturno (ore 22-6).

All'esterno dei territori urbani gli spettacoli musicali o comunque l'organizzazione di manifestazioni che prevedano la diffusione di suoni e/o rumori, luci o quant'altro, nonché l'uso di fuochi d'artificio e l'organizzazione di spettacoli pirotecnici, devono essere di volta in volta autorizzati dal Parco con apposita richiesta di nullaosta.

Inoltre per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si farà riferimento alla Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ed alla Direttiva europea sul rumore ambientale, proposta COM (2000) 468 definitivo - 2000/0194 (COD), presentata dalla Commissione nel luglio 2000.

Art. 14.3. Inquinamento luminoso

L'Ente Parco coordina la propria attività con i comuni del parco per raggiungere l'obiettivo di migliorare l'illuminazione pubblica e privata esterna, attraverso il contenimento del consumo energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

Il Parco favorisce altresì la realizzazione di impianti per la pubblica illuminazione ad energia fotovoltaica ed analogamente studierà le misure adatte ad incentivare l'installazione di impianti ad

energia solare da parte di privati e di Enti pubblici nel “*regolamento di pianificazione energetica sostenibile*”.

I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.

Sono da considerare adeguati gli impianti:

- a) dotati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia;
- b) dotati di adeguati schermi non riflettenti verso l'alto;
- c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta prevista dalle norme di sicurezza e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, nelle ore notturne, ovvero per gli esercizi commerciali nelle ore di non attività, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento (30%) rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.

E' vietato proiettare fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi o mobili, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo. Le sorgenti luminose usate negli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono contenere entro i limiti consentiti dalle specifiche normative vigenti il flusso luminoso che viene inviato .

Nelle strade con traffico motorizzato e, comunque, in tutto il territorio del Parco al di fuori delle aree degli ambiti ATU, sono indicati i livelli minimi di luminanza e di illuminamento consentiti secondo il “Regolamento per la gestione degli impatti inquinanti”

Per gli impianti di illuminazione, al di fuori delle aree urbane, nei percorsi pubblici a servizio delle abitazioni devono essere utilizzate tipologie consone con i valori ecologici e paesaggistici rilevati. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Sono consentite deroghe solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per edifici di particolare e comprovato valore architettonico. In tal caso i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della stessa; si dovrà provvedere allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata nelle ore notturne.

Nella realizzazione di nuovi impianti e nelle manutenzioni straordinarie degli impianti esistenti è prescritto l'uso di dispositivi atti a contenere le variazioni di tensione di alimentazione entro il 5% rispetto al valore nominale. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli

impianti di illuminazione pubblici e privati devono essere dotati sistemi automatici di controllo e di riduzione del flusso luminoso che consentano la riduzione fino al 50% del totale dopo le ore ventidue e ove possibile lo spegnimento integrale. La riduzione va applicata quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.

Eventuali deroghe possono essere concesse dal Parco per comprovate e ineludibili necessità, devono essere autorizzate e devono essere previsti opportuni accorgimenti per la mitigazione dell'impatto. E' comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività previste dal Parco.

Su richiesta del Parco, in coincidenza con particolari fenomeni e situazioni e in luoghi preventivamente individuati e compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, i Sindaci dispongono lo spegnimento integrale o la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

E' vietata al fine di non pregiudicare la salute delle piante l'installazione di impianti luminosi sulle essenze arboree e dovrà essere evitato l'impiego di proiettori a elevata emissione di calore in presenza delle stesse.

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata sempre per via indiretta dall'alto verso il basso.

Il Parco favorisce, con le procedure semplificate indicate all'art. 2.10, la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione degli impianti esistenti che utilizzino le migliori tecnologie per l'efficienza energetica e per l'uso delle risorse rinnovabili.

Art. 14.4. Inquinamento elettromagnetico

Per quanto non indicato nel presente regolamento, e per le definizioni in materia di inquinamento elettromagnetico, vale quanto disciplinato la Legge Quadro n.36 del 22 febbraio 2001 "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", nel DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) dell' 8 luglio 2003 "fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e Legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 "Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione", in ogni caso vige la norma più restrittiva.

A titolo di misura cautelativa per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore giornaliere, e in luoghi particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale (zone SIC e ZPS), si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Il “Regolamento per la gestione degli impatti inquinanti” promuove l'uso di nuove tecnologie tali da modificare l'assetto ambientale, principalmente dei siti urbani, tale da garantire la salute pubblica e la tutela dell'ambiente. A tale scopo risulta necessario predisporre a ventiquattro mesi dall'approvazione del presente Regolamento, in sinergia tra l'Ente, i Comuni del territorio del Parco l'Arpam, un censimento delle sorgenti inquinanti sulla base anche di quanto previsto dal nuovo scenario normativo (legge quadro n. 36/2001), al fine di costituire uno specifico catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico per il supporto delle attività di controllo, di informazione della cittadinanza e, soprattutto, per l'attività di pianificazione.

E' previsto comunque entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il raggiungimento di livelli di campo elettromagnetico definiti come obiettivi di qualità dalla legge 22 febbraio 2001 n.36, ovvero criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni, incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi.

Il controllo del rispetto del presente regolamento, viene effettuato dall'Ente d'intesa con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAM).

In particolare dovrà essere effettuato un apposito monitoraggio delle onde elettromagnetiche degli impianti, dei sistemi e delle apparecchiature che possano comportare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 Ghz. In particolare agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e

gli impianti per radiodiffusione presenti nelle aree cartografate nella tavola qP 01 del Pdp come di riserva e protezione.

Art. 14.5. Inquinamento idrico

L'Ente Parco, in accordo con i comuni promuove la realizzazione di un progetto di monitoraggio delle acque comprese nel territorio del parco, al fine di verificarne l'eventuale inserimento nel sistema di monitoraggio ex D.Lgs 152/99, rivisto ed integrato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 o comunque in progetti specifici programmati annualmente, che garantiscano un controllo periodico della qualità della risorsa. Le indagini saranno specificatamente finalizzate alla tutela della biodiversità e degli equilibri ecologici dei corpi idrici.

L'Ente mediante apposita convenzione con l'ARPAM, promuove controlli ulteriori, rispetto a quelli stabiliti dall'Agenzia stessa, per la verifica degli scarichi domestici che recapitano in acque superficiali e dello stato di manutenzione delle vasche tipo Imhoff o altri eventuali sistemi di smaltimento.

Art. 14.6. Raccolta d'Acqua

Nella realizzazione di raccolte d'acqua, al fine di tutelare la fauna selvatica e valorizzarne le funzioni ecologiche, vanno messe in atto le seguenti misure:

- a) Gli interventi di pulizia e manutenzione debbono essere effettuati nel periodo luglio – settembre, verificando comunque che non siano presenti esemplari di anfibi nel qual caso si dovrà provvedere alla loro raccolta e re immissione al termine dei lavori;
- b) l'altezza del bordo esterno delle vasche artificiali deve essere al livello del terreno o raccordato ad esso con rampe di accesso in terra, sabbia, o altro materiale che permetta il passaggio degli anfibi;
- c) le sponde debbono avere, per una fascia di almeno 1 m, una pendenza inferiore a 30° ed il fondo ruvido in modo da permettere l'uscita delle specie faunistiche anche di piccola taglia. Ove ciò non fosse possibile per oggettive difficoltà tecniche è necessario realizzare una o più rampe, anche di piccole dimensioni che permettano la risalita;
- d) nelle raccolte d'acque avente superficie inferiore a 100 mq è vietata l'immissione di specie ittiche.

Art. 14.7. Inquinamento atmosferico

L'Ente promuove iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche relative alla utilizzazione di fonti di energia alternative, se e in quanto conformi al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio e disponendo informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente, con particolare riferimento al superamento delle soglie di allarme.

Ogni progetto dovrà necessariamente valutare e stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso e valutare il mantenimento della qualità dell'aria laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

Per quanto non indicato nel presente regolamento, e per le definizioni in materia di inquinamento atmosferico, vale quanto disciplinato ~~dalla Direttiva Quadro 96/62/CE, dal D.Lgs. 351/99 e dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n.60 di recepimento delle Direttive Europee 1999/30/CE e 2000/69/CE~~ dal decreto legislativo 13/08/2010 n. 155 di attuazione della Direttiva 2008/50/CE

L'Ente Parco promuove l'installazione di stazioni per il Rilevamento della Qualità dell'Aria che al fine della disciplina della L. 394/91 non sono considerate “nuove costruzioni”.

L'Ente nella consapevolezza che gli alberi sono una risposta valida alla riduzione dell'effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti in merito all'impianto di alberi. In particolare, l'Ente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio prevedere incentivi economici per l'impianto di alberi.

15. DIFESA DAGLI INCENDI

Art. 15.1. Incendi boschivi

Le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi sono indicate nel Piano AIB dell'Ente redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2., della L. n. 353/2000. I relativi interventi sono autorizzati dallo stesso Ente avendo riguardo alla salvaguardia dell'integrità dei boschi e del paesaggio.

L'abbruciamento di stoppie è vietato come previsto dalla normativa di settore.

Nel rispetto dell'art. 19 della LR 6/2005 e s. m. e i. è consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.

Nel territorio del Parco costituisce fuoco all'aperto qualsiasi processo di combustione di materiali infiammabili attuato in condizioni di assenza di strutture di supporto e di contenimento e prive di dispositivi di intercettazione ed abbattimento delle faville e parti incendiate che vengono prodotte e liberate, la cui intensità non è regolabile attraverso dispositivi meccanici di controllo dello sviluppo delle fiamme.

Fermi restando i divieti previsti ai sensi della normativa vigente Nazionale e Regionale, in particolare per i periodi a rischio per gli incendi boschivi è ammessa, quale deroga al divieto espresso nello stesso all'art. 11, c.3 l. g L.394/91, l'accensione di barbecue in corti, giardini o terrazzi di fabbricati adibiti ad uso abitativo, sempre che risultino localizzati ad una distanza di sicurezza dalle aree boscate o comunque appositamente attrezzate.

È vietata l'accensione delle cosiddette "lanterne volanti".

Comunque l'accensione dei fuochi dovrà avvenire sempre in aree preventivamente ripulite in modo che non vi possa essere continuità con altro materiale infiammabile, che le fiamme non possano avere contatto con alcunché di infiammabile e che le faville che si vengono a produrre possano ricadere in aree incombustibili.

Sono comunque e sempre da rispettare le seguenti disposizioni di prevenzione generali:

- a) Lungo le strade e i sentieri è vietato in qualsiasi periodo dell'anno gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi o qualsiasi altro oggetto o sostanza in grado di determinare pericolo di incendio; è inoltre vietata la sosta ed il transito di qualsiasi veicolo in zone dove il cotico erboso secco possa costituire esca per un incendio boschivo;
- b) ogni altro comportamento prescritto nel Piano Incendi boschivo.

CAPO VI – ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE

16. ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 16.1. Valorizzazione strutture ricettive

Nei principi espressi dalla LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” l’Ente Parco favorisce lo sviluppo del turismo ecosostenibile quale fondamentale risorsa della comunità che rappresenta, promuovendo in particolare la valorizzazione dell’immagine del Parco e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore.

In particolare l’Ente Parco promuove le strutture che valorizzano l’ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigiane tipiche del Conero con particolare riguardo alla tutela del turista e al miglioramento della qualità dell’accoglienza, promuovendo ed incentivando l’accoglienza turistica delle persone con particolari bisogni.

Con il PdP, l’Ente disciplina, le attività ammesse all’interno del territorio e in particolare la possibilità di valorizzazione e sviluppo delle stesse.

Per quanto non espressamente previsto nel PdP e nel Regolamento ed in merito alle definizioni contenute negli strumenti sopra richiamati si farà riferimento alla L.R. 09/06.

Art. 16.2. CETS “carta del turismo sostenibile”

L’Ente Parco promuove le azioni contenute nella CETS e gli obiettivi ed azioni in essa contenuti.

Art. 16.3. Marchio di qualità

L’ente promuove, anche attraverso l’istituzione di uno specifico marchio di qualità, la riqualificazione del patrimonio ricettivo.

Per l’assegnazione del marchio di qualità sarà predisposto apposito regolamento che, sentite le associazioni del settore più rappresentative, verrà approvato dall’Ente.

Il regolamento per l’assegnazione del Marchio di qualità fisserà i criteri e le modalità.

I criteri e le modalità per l’assegnazione dovranno tra l’altro prevedere punteggi per le strutture turistiche che sono impegnate nella sostenibilità ambientale dell’attività, nella valorizzazione delle risorse naturali, della cultura e dei prodotti locali, e nella presenza di attività di informazione e

sensibilizzazione rivolta al pubblico relativa, in particolare, ai principi del turismo sostenibile e dell'Ente.

Le strutture ricettive che usufruiranno degli incentivi ed ampliamenti ammessi dalle norme del PdP dovranno necessariamente avere le caratteristiche idonee per l'assegnazione del marchio di qualità. In caso di richiesta di ampliamento della struttura ricettiva o turistica in genere, qualora non fosse ancora realizzato il Regolamento, la struttura dovrà impegnarsi con atto unilaterale alla richiesta dell'assegnazione del marchio di qualità e dovrà comunque adeguarsi nell'immediato a standard di qualità ambientale riconosciuti a livello nazionale come ad esempio ISO 14001, "progetto Legambiente Turismo", Marchio ospitalità Italiana per il settore balneare promosso da Isnart ed Union Camere ecc.

Art. 16.4. Attività sportive o ludiche

Rientrano nelle attività turistiche anche le attività sportive e ludiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

Le manifestazioni sportive che coinvolgono più di 100 atleti e tutte quelle da svolgere anche parzialmente in zone Ro, in ambito Territoriale naturale (ATN) e nella zone SIC e ZPS sono soggette al nulla osta dell'Ente.

Le manifestazioni sportive podistiche sono consentite, oltre che sulla viabilità principale e nella viabilità secondaria secondo le indicazioni della carta dell'accessibilità.

Le manifestazioni sportive che prevedono l'uso di velocipedi e mountain bike sono consentite esclusivamente lungo gli itinerari ciclabili come indicati nella carta dell'accessibilità.

Le manifestazioni sportive che prevedono l'uso di veicoli a motore sono consentite esclusivamente lungo la viabilità asfaltata e indicati nella carta dell'accessibilità.

Per tutte le manifestazioni sportive valgono le seguenti norme generali:

Nel territorio del Parco sono in ogni caso vietate tutte le attività sportive o ludiche che ledano l'integrità ambientale o che siano nocumento, temporaneo o permanente, per le specie animali o vegetali.

E' vietato produrre emissioni sonore e luminose di forte intensità.

Deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori dell'area protetta.

E' vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura e deve essere garantita la pulizia dei sentieri percorsi e dell'area ad essi contermini, nell'immediato dopo manifestazione.

A fine manifestazione deve essere ritirata l'eventuale segnaletica posizionata e ripristinato lo stato dei luoghi.

E' consentita la circolazione motorizzata fuoristrada esclusivamente per interventi di pronto soccorso.

17. VALORIZZAZIONE DEGLI USI, COSTUMI, CONSUETUDINI ED ATTIVITA' TRADIZIONALI DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI.

Art. 17.1. Tutela degli usi locali

L'Ente tutela e valorizzano gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali, consolidate e diffuse, delle popolazioni residenti sul territorio, in quanto parti integranti delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali purché tali attività non possono compromettere lo stato di conservazione del patrimonio naturale, ai sensi dell'art. 1 della L. 394/91.

La tutela e la valorizzazione di usi, costumi, consuetudini ed attività tradizionale si esplica anche con deroghe, totali e parziali, ai divieti contenuti negli altri articoli del presente Regolamento.

Le deroghe devono essere autorizzate dall'Ente.

Art. 17.2. Fuochi pirotecnici

Ferma restando la normativa relativa all'accensione dei fuochi, sono ammesse manifestazioni pirotecniche, solo per eventi di particolare interesse per la collettività. È quindi consentito l'uso di fuochi artificiali per spettacoli pirotecnici, salvi i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, alle seguenti prescrizioni:

- a) che si tratti di feste tradizionali o di interesse per la collettività;
- b) che i fuochi non vengano accesi mettendo a rischio le superfici boscate;
- c) che, nei periodi estivi e comunque siccitosi, i fuochi non vengano accesi mettendo a rischio le praterie e i substrati a macchia mediterranea;
- d) che vengano adottate tutte le opportune misure di sicurezza per evitare danni a persone, cose, alla flora e alla fauna;
- e) che i responsabili dell'accensione dei fuochi predispongano squadre di volontari per il pronto intervento;
- f) che al termine delle manifestazione venga rastrellata l'area per la raccolta dei materiali residui;
- g) che la vigilanza sulla corretta esecuzione sia garantita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 17.3. Attività culturali

L'Ente valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali. Per tale finalità può prevedere l'autorizzazione all'esercizio di attività particolari, collegate agli usi, ai costumi ed alla cultura locale.

L'Ente promuove la formazione e l'aggiornamento di operatori e di lavoratori artigiani per produzioni tipiche locali.

L'Ente promuove e sostiene eventi e manifestazioni che rafforzino l'immagine e le tradizioni quali elementi di identità per le popolazioni locali, quali veicoli di promozione turistica e culturale del Parco. A tale scopo organizza eventi-manifestazioni coordinando contributi ed iniziative di enti pubblici e privati con il coinvolgimento delle imprese agricole e zootecniche e delle associazioni del territorio.

18. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DA AFFIDARE A INTERVENTI DI OCCUPAZIONE GIOVANILE, DI VOLONTARIATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COMUNITA' TERAPEUTICHE.

Art. 18.1. Attività di volontariato

Il Parco promuove il volontariato che abbia scopi conformi alle finalità del Parco stesso.

Per l'espletamento dell'attività di volontariato per il Parco, hanno la precedenza i residenti all'interno dei confini del parco che in possesso della necessaria qualità si trovino nelle condizioni stabilite da appositi regolamenti approvati dall'Ente.

L'Ente promuove la partecipazione delle organizzazioni legalmente riconosciute in particolare con le Onlus riconosciute dal D. lgs. 460/97 e le Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 394; con tali soggetti l'Ente tiene rapporti di collaborazione e può stipulare convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività di volta in volta individuate dal Parco stesso sulla base delle finalità proprie del Parco.

Art. 18.2. Guardie ecologiche volontarie

Il Parco integra il proprio servizio di sorveglianza e controllo ambientale con quello delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.), ponendole sotto il coordinamento delle proprie strutture operative di Vigilanza.

Per l'espletamento del servizio di G.E.V., dovrà essere redatto apposito regolamento da Parte dell'Ente. Fino all'approvazione del suddetto regolamento possono essere stipulate convenzioni con associazioni di protezione ambientale.

Art. 18.3. Guide del Parco

Il Parco affida il servizio esclusivo di visita naturalistica del territorio protetto alle "Guide del Parco".

E' Guida del Parco chi, superato uno specifico corso di formazione a cura dell'Ente, accompagna persone singoli o gruppi, nella visita di ambienti naturali del Parco stesso, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali.

Per l'accesso ai corsi di formazione, hanno la precedenza i giovani disoccupati con priorità ai residenti nel parco, che si trovino nelle condizioni stabilite con apposito regolamento da adottare nei dodici mesi successivi all'approvazione del presente regolamento.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si farà riferimento alla L.R. 09/06 ed in particolare alla figura professionale di guida ambientale.

Art. 18.4. Comunità terapeutiche.

L'Ente promuove la partecipazione delle comunità terapeutiche presenti nel territorio del Parco o nei Comuni in esso ricompresi per il raggiungimento delle finalità del Parco Naturale.

L'Ente promuove in collaborazione con i comuni stessi, seminari, convegni e pubblicità finalizzati a sensibilizzare i cittadini sulle capacità degli ospiti delle comunità terapeutiche al fine di incentivarne inserimento nella collettività. Tali iniziative prevedono contemporaneamente una campagna informativa su quali servizi possono offrire le comunità terapeutiche e le iniziative messi in atto dagli Enti Locali sull'argomento.

**CAPO VII – ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA,
BIOSANITARIA E LIMITI ALLE ATTIVITA' CHE
POSSONO ALTERARE L'EQUILIBRIO NATURALE
VEGETALE E/O ANIMALE**

19. ATTIVITA' EDUCATIVE, SCIENTIFICHE E DI RICERCA

Art. 19.1. Attività scientifiche

Nei limiti delle proprie finalità istitutive e possibilità operative, l'Ente promuove e favorisce la ricerca scientifica rivolta a un miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche in favore delle componenti animali e vegetali e degli ecosistemi.

Qualsiasi attività di ricerca scientifica non deve contrastare con le finalità di conservazione degli habitat naturali e seminaturali.

La conduzione di ricerche scientifiche all'interno del territorio del Parco, anche con carattere sperimentale e/o comprendenti raccolta di campioni o esemplari di specie animali e vegetali, possono essere promosse, oltre che dall'Ente, da istituti ed enti pubblici o privati con specifiche finalità di ricerca.

La conduzione di ricerche scientifiche ha luogo prioritariamente tramite convenzioni allo scopo preposti e dotati di specifica competenza.

Tutte le ricerche che interessano gli ambienti del territorio protetto necessitano del preventivo assenso dell'Ente Parco, che è rilasciato a seguito di presentazione di un programma che stabilisce finalità, tempi e modi della ricerca e specifica la natura delle operazioni da eseguire sul campo.

L'autorizzazione è espressa sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente, che possono anche implicare una modifica del programma di ricerca.

Il soggetto autorizzato provvede a fornire gratuitamente all'Ente una copia di studi, tesi, relazioni, di ogni lavoro tecnico-scientifico o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzati per la sua dotazione d'archivio o di biblioteca.

Fatta salva per gli autori la possibilità di diffondere i risultati a fini scientifici, i prodotti e i risultati delle ricerche promosse o finanziate dall'Ente sono anche di proprietà di quest'ultimo e sono inseriti nella biblioteca dell'Ente. In tali ricerche l'Ente assume il ruolo di supervisione ed indirizzo.

Art. 19.2. ~~Raccolta reperti archeologici~~ Archeologia e attività di ricerca

L'ente parco favorisce la ricerca, lo studio e la valorizzazione del patrimonio archeologico, paleontologico, storico e storico-artistico.

Le azioni di ricerca scientifica, di scavo, di ricognizione, di restauro, di sistemazione e di conservazione delle evidenze archeologiche, paleontologiche e storico-artistiche devono in ogni caso essere autorizzata dalla Soprintendenza competente previo nulla-osta del Parco. La domanda per la richiesta di nulla-osta dovrà indicare i tempi di realizzazione degli scavi, contenere le informazioni utili al fine di conoscere l'eventuale patrimonio botanico vegetazionale ivi presente e verificare eventuali modifiche paesaggistiche e le possibili opere di mitigazione e compensazione.

L'autorizzazione alla realizzazione di scavi, di ricognizione, di restauri, di sistemazione e di conservazione è valida solo per i nominativi in essa riportati e limitatamente al periodo in essa indicato. Non può essere ceduta a terzi, ancorché parenti od associati.

Un'autorizzazione intestata a persona diversa o recante una data scaduta è nulla a tutti gli effetti ed il personale di sorveglianza che effettua il controllo è tenuto a procedere a norma di legge ove riscontrasse l'avvenuta infrazione a norme vigenti. Detto personale deve altresì ritirare l'autorizzazione riscontrata irregolare e restituirla agli Enti interessati per i provvedimenti del caso.

Gli studi, le tesi, le relazioni, ecc. risultato delle indagini archeologiche, paleontologiche e storico-artistiche all'interno del territorio del Parco dovranno essere rimesse gratuitamente in copia all'Ente per la sua dotazione d'archivio o di biblioteca.

Nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico individuate allo scopo dai comuni possono essere previste condizioni particolari per l'esercizio del commercio con esse direttamente collegate (ufficio informazione, librerie, ecc.), previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Restano ferme le norme disciplinate dal d.lgs 42/04 che ove più restrittive prevalgono.

Art. 19.3. Raccolta reperti geologici.

La ricerca e raccolta di materiale geologico è consentita solo se autorizzata dall'Ente.

Nella richiesta di autorizzazione deve essere esplicito l'assolvimento da ogni responsabilità dell'Ente Parco in caso di incidente durante una campagna di campionamento autorizzato.

L'autorizzazione alla raccolta è valida solo per i nominativi in essa riportati e limitatamente al periodo in essa indicato. Non può essere ceduta a terzi, ancorché parenti od associati e deve essere restituita all'Ente Parco in caso di non utilizzazione e in ogni caso dopo la sua scadenza.

Un'autorizzazione intestata a persona diversa o recante una data scaduta è nulla a tutti gli effetti ed il personale di sorveglianza che effettua il controllo è tenuto a procedere a norma di legge ove

riscontrasse l'avvenuta infrazione a norme vigenti. Detto personale deve altresì ritirare l'autorizzazione riscontrata irregolare e restituirla all'Ente per i provvedimenti del caso.

La raccolta di rocce e di minerali deve essere fatta in superficie, ed eventuali scavi e l'uso di attrezzature particolari (demolitori, perforatori, ecc.) dovrà essere preventivamente segnalata in sede di richiesta di autorizzazione, garantendone la sostenibilità ambientale.

I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui è stata richiesta e concessa l'autorizzazione alla raccolta.

I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti fatta salva la facoltà dell'Ente di procedere per vie legali per il risarcimento del danno.

Ove la raccolta, ancorché superficiale, lasciasse segni evidenti dell'operazione, questi dovranno essere mitigati con la massima cura.

Gli studi, le tesi, le relazioni, ecc. compilate utilizzando il materiale prelevato all'interno del Parco dovranno essere rimesse gratuitamente in copia anche su supporto informatico ,ovvero come file .DOC o .PDF, all'Ente per la sua dotazione d'archivio o di biblioteca.

Qualsiasi deroga alle norme generali sopra riportate dovrà essere chiaramente indicata dall'Ente nel foglio di autorizzazione.

20. INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA

Art. 20.1. Finalità

Il presente articolo, alla luce del disposto dell'art. 11 comma 3 della Legge 6 Dicembre 1991 n. 394, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della stessa legge 394/91 e con riferimento al territorio compreso nel perimetro del Parco Naturale Regionale del Conero, disciplina le modalità di autorizzazione all'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, fermo restando le vigenti norme in materia di divieto di caccia nell'ambito dello stesso territorio.

Art. 20.2. Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si intendono:

ARMI quelle di ogni specie, tipologia e classificazione che tali sono considerate ai sensi della legge penale, delle altre leggi e regolamenti vigenti.

OGGETTI ASSIMILATI ALLE ARMI quelli per i quali tale assimilazione sia prevista dalle leggi penali, dalle altre leggi e regolamenti vigenti, oltre la armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva, gli archi, le balestre ed apparecchi simili che possono essere utilizzati per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco.

ESPLOSIVI i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, oltre i fuochi di artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi.

Art. 20.3. Ambito di applicazione

Il presente articolo si applica all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale del Conero come individuato dal vigente PdP.

Art. 20.4. Definizione privati

Non sono considerati privati:

- a) Gli appartenenti ai corpi armati dello Stato, alle Forze di Polizia che portano in via permanente le armi di cui sono muniti per legge o regolamento;

- b) gli addetti al servizio di Polizia Municipale e Provinciale cui è conferita , in base alle vigenti leggi, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati a portare, anche fuori servizio, le armi di cui sono dotati secondo i rispettivi regolamenti;
- c) gli appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 24.10.1977 n. 801.

Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli sopra indicati si considerano privati.

Art. 20.5. Autorizzazioni

E' consentito il porto delle armi all'interno del territorio del Parco:

- a) Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza licenza di cui all'art. 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi indicate dallo stesso art. 42;
- b) ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza di cui all'art. 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, al porto delle armi indicate nello stesso art. 42;
- c) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità del medesimo Stato, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre le armi di cui è dotato per fini di difesa;
- d) agli Agenti di Polizia dei Paesi appartenente alla U.E. e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di Polizia dello stato Italiano cui sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S., ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'introduzione di armi nel territorio dello Stato Italiano
- e) al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il porto d'armi;
- f) ai dottori veterinari, esercenti la relativa professione, degli strumenti seppur classificati come armi;
- g) ad associazioni e soggetti per manifestazioni del tipo storico rievocativo;
- h) ai possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche, limitatamente al loro trasporto.

Art. 20.6. Introduzione e trasporto armi nel parco – richiesta autorizzazioni

Per i cacciatori residenti nel territorio del Parco:

- a) Possono trasportare armi da caccia nel territorio del Parco i cacciatori residenti nel Parco che risultino titolari di regolare licenza di caccia;
- b) l'interessato dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando il numero della licenza, la autorità che la ha rilasciata, la scadenza, il tipo di arma con la relativa matricola, oltre l'esatto indirizzo;
- c) l'autorizzazione avrà validità uguale alla licenza, scadrà automaticamente con la scadenza della licenza e può essere rinnovata.

Per i cacciatori non residenti nel territorio del Parco:

- a) Possono introdurre armi da caccia nel territorio del Parco i cacciatori non residenti nel Parco che risultino titolari di regolare licenza di caccia limitatamente al transito lungo le strade e per il periodo indicato nell'autorizzazione.

Per i titolari di licenza di porto d'arma:

- a) Possono introdurre o trasportare armi nel territorio del Parco i soggetti titolari di porto di pistola, porto d'arma per uso sportivo o di fucile estesa anche per motivi di difesa personale che risultino titolari di regolare licenza di porto d'arma;
- b) l'interessato dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando il numero della licenza, la autorità che la ha rilasciata, la scadenza, il tipo d'arma con la relativa matricola, oltre l'esatto indirizzo;
- c) per i residenti nel territorio del Parco l'autorizzazione avrà validità uguale alla licenza, scadrà automaticamente con la scadenza della licenza e può essere rinnovata;
- d) per i non residenti l'autorizzazione indicherà le strade ed il periodo di validità.

Le armi e gli oggetti assimilabili alle armi trasportate ai sensi del presente articolo devono essere scariche, riposte nell'apposita custodia e **le munizioni debbono essere riposte a parte in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido ~~collocare in una sede dell'automezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni~~**. In caso di trasporto in moto, motociclo o bicicletta l'arma e gli oggetti assimilati alle armi debbono essere riposti scarichi nella apposita custodia e le munizioni debbono essere riposte a parte.

I privati che trasportano armi all'interno del Parco sono tenuti a non effettuare soste lungo i tratti stradali che attraversano il territorio del Parco se non per evidenti motivi di necessità.

Art. 20.7. Introduzione di esplosivi

I privati che debbono trasportare e/o utilizzare armi e materiale esplosivo destinato ad attività edile e/o opere pubbliche e/o private ed al commercio all'interno del territorio del Parco, purchè in possesso delle autorizzazioni previste per legge, dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione all'introduzione degli stessi presso gli uffici del Parco del Conero, specificando i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente;
- b) data e luogo dell'introduzione degli esplosivi e delle armi e tipologia degli stessi;
- c) motivazioni della richiesta.

E' facoltà dell'Ente Parco non rilasciare alcuna autorizzazione ove si ravvisi la pericolosità della introduzione degli stessi.

In caso di commercio il deposito di esplosivo ed armi deve essere ben individuato ed avere rispettate tutte le norme di sicurezza previste per legge.

Art. 20.8. Introduzione di mezzi di cattura faunistica

Possono introdurre mezzi di cattura faunistica nel territorio del Parco:

- a) i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco e su sua autorizzazione;
- b) gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo di animali, nel limite e con le regole dettate dal Parco stesso.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

21. AZIONI DEL PARCO

Art. 21.1. Sinistri con la fauna selvatica omeoterma presente all'interno del territorio del Parco.

Il Piano Faunistico indica presenti all'interno del territorio protetto dal Parco Naturale del Conero grandi mammiferi come: l'istrice, il cinghiale e il capriolo. Le finalità di conservazione di specie animali o vegetali presenti nel territorio protetto portano l'Ente a prevenire e perseguire chi con dolo o colpa reca nocumento alla fauna selvatica ~~compreso chi accidentalmente ha avuto un sinistro con la fauna selvatica vagante.~~

Chi crea accidentalmente nocumento alla fauna vagante è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'Ente che provvederà alle attività di soccorso dell'animale ferito o di smaltimento della carcassa in caso di animale morto, nelle modalità definite dalla legislazione vigente.

Art. 21.2. Simbologia

Il Parco ha adottato con delibera del Consiglio n.11 del 13 maggio 1993 il proprio simbolo che è stato registrato ai sensi di legge.

Il simbolo rappresenta l'immagine del Parco e viene apposto su tutte le pubblicazioni ufficiali del Parco, compresi gli atti amministrativi, le pubblicazioni, le bandiere, la cartellonistica di vario tipo, i documenti di rappresentanza.

Il simbolo è utilizzato in forma esclusiva solo dal Parco, o dai soggetti, pubblici e privati, appositamente autorizzati.

L'uso del simbolo in difetto di autorizzazione di cui sopra verrà perseguito a termini di legge.

La concessione per l'uso del simbolo o parti di esso è normata da un apposito regolamento approvato dall'Ente.

La data di scadenza della concessione, in assenza di apposita scrittura da parte del parco si intende annuale.

L'uso del simbolo o parti di esso, sia a titolo gratuito o oneroso, è ammesso esclusivamente per prodotti, iniziative e messaggi compatibili con gli scopi istituzionali del Parco.

L'Ente potrà richiedere, preventivamente all'emissione della concessione, visione del prodotto, dell'iniziativa e del messaggio di quant'altro ritenga necessario per appurare e garantire il corretto abbinamento tra simbolo e la sua collocazione.

L'Ente può esigere dal richiedente, a scopo precauzionale, un atto fideiussorio quale garanzia per la corretta applicazione delle norme del presente regolamento.

L'Ente potrà svolgere controlli, attraverso il proprio personale o soggetti appositamente incaricati, in ogni momento ed in ogni luogo, per accertare la correttezza e l'applicazione del presente regolamento.

I prodotti, le iniziative ed i messaggi recanti il simbolo del Parco dovranno rispettare le normative vigenti; ogni inosservanza di legge comporta l'immediata cessazione del rapporto di concessione, senza restituzione di polizze di fideiussione o diritti di concessione versati al Parco.

La disciplina completa per l'assegnazione del simbolo ed eventualmente del marchio di qualità è normata con apposito regolamento.

Art. 21.3. Patrocini, collaborazioni, incentivi e contribuzioni

L'Ente può partecipare a tutte le attività che si svolgono all'interno del territorio del Parco o a quelle che, pur svolgendosi all'esterno del territorio, abbiano attinenza con i fini indicati dalla legge istitutiva del Parco stesso, dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative riguardanti il Parco.

La partecipazione alle suddette attività avviene tramite il patrocinio, la collaborazione, l'incentivo e la contribuzione che vengono normate con apposito regolamento approvato dall'Ente.

Art. 21.4. Accordi di programma e convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi con altri Enti pubblici, il Parco può stipulare con gli stessi apposite convenzioni. Nelle convenzioni si devono stabilire i fini, la durata, i rapporti finanziari tra i vari enti e i reciproci obblighi e garanzie.

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che richiedono l'azione integrata di vari enti pubblici, si può ricorrere ad accordi di programma secondo le disposizioni normative vigenti.

Per favorire lo sviluppo di attività economiche, sociali e culturali nel Parco, il Parco può stipulare accordi con soggetti, pubblici e privati, e con le categorie interessate.

Art. 21.5. Riprese foto e video

Il Parco norma con apposito regolamento **disciplinare da approvare con delibera dell'Ente** le modalità di riprese foto e video nel proprio territorio.

È consentito effettuare riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi non commerciali. Le riprese devono essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale.

Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi commerciali sono soggette all'autorizzazione dell'Ente ed il pagamento dei diritti di privati vanno determinati con apposito regolamento **disciplinare**.

Qualora le riprese richiedano l'impiego di mezzi e di attrezzature potenzialmente dannosi, l'Ente può chiedere adeguate garanzie fideiussorie.

Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi del ~~presente~~-regolamento **disciplinare**, è tenuto a consegnare all'Ente copia ~~del lavoro prodotto delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o dell'altro materiale realizzato~~. Sono fatte salve le norme sui diritti d'autore qualora tale materiale venga utilizzato dall'Ente per fini commerciali.

22. ALTRI DIVIETI

Art. 22.1. Disposizione generale

Non si intende tacitamente ammissibile quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, in quanto questo disciplina le attività nell'area parco nel rispetto delle sue finalità istitutive.

Art. 22.2. Norme di comportamento

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, nel Parco è vietato:

a) danneggiare attrezzature e arredi del Parco;

b) tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà;

c) è vietato il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti

Nel caso di danneggiamenti alle attrezzature e agli arredi del Parco, oltre alla sanzione l'Ente ha facoltà di rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

L'accesso e la fruizione ai percorsi e agli ambienti naturali con cani è consentita solo con apposito guinzaglio.

23. POTERI DELL'ENTE - SANZIONI

Art. 23.1. Poteri

Il controllo ed il potere sanzionatorio saranno regolamentati da apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e gli enti interessati entro 8 mesi dall'approvazione del regolamento.

In attesa dell'approvazione saranno applicate le disposizioni di legge in materia.

Art. 23.2. Vigilanza e Sorveglianza

In caso di presunto abuso o a seguito di denuncia o segnalazione, il Direttore ovvero il responsabile incaricato dall'Ente può richiedere la collaborazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale per svolgere la vigilanza sull'attività urbanistica edilizia sul territorio di proprio interesse, rendendone cosciente il Corpo forestale dello Stato.

L'ente vigila sulla gestione del parco ed il Direttore ovvero il responsabile incaricato dall'Ente, deve verificare annualmente almeno il 5% dei lavori effettuati a seguito di nullaosta rilasciato positivamente. Per tale attività può chiedere la collaborazione del Corpo forestale dello Stato attraverso specifica convenzione. La vigilanza e sorveglianza può essere effettuata anche con la collaborazione dei comuni competenti per territorio. Al fine di monitorare l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento, nel rapporto con le verifiche sopra indicate, il direttore informa con cadenza annuale il consiglio direttivo.

Art. 23.3. Acquisizione gratuita delle opere abusive

Nell'area del Parco l'acquisizione gratuita delle opere abusive nelle modalità definite dall'art. 31 del DPR 380/01, si verifica di diritto a favore dell'Ente Parco per effetto del co. 1104 art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296.

Art. 23.4. Entità delle sanzioni

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 689/81 e della Legge Regionale 33/1998.

L'Ente competente a ricevere il rapporto, alla irrogazione delle sanzioni e all'emissione di ordinanza-ingiunzione ai sensi della Legge 689/81 è il Parco del Conero, che esercita tali funzioni a mezzo della Direzione del Parco e dei propri uffici amministrativi.

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni **comprehensive del danno ambientale**:

- a) Per la violazione del divieto di percorrere senza autorizzazione con mezzi motorizzati le aree di Riserva Integrale sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 ~~1.000 a 6.000 euro~~. Se la violazione è compiuta in altre aree del Parco **ove non possono transitare mezzi motorizzati** la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ~~da 250 a 1.500 euro~~;
- b) per la violazione del divieto di percorrere con biciclette sentieri od aree fuori dei sentieri consentiti in area di Riserva Integrale sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ~~da € 100,00 a € 600,00~~. Se la violazione è compiuta in aree di Riserva orientata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ~~da 50 a 300 euro~~;
- c) per la violazione del divieto di condurre cani senza guinzaglio e/o fuori dai sentieri consentiti in area di Riserva Integrale sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00 ~~200 a 1.200 euro~~. Se la violazione è compiuta in area di Riserva orientata sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ~~da 50 a 300 euro~~;
- d) per la violazione del divieto di detenzione di trappole, gabbie-trappola, lacci, reti e altri sistemi di cattura della fauna selvatica non autorizzati, sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00 ~~250 a 1500 euro~~. Sono fatte salve tutte le norme penali in materia di uccellazione e caccia con mezzi vietati previsti dalla Legge 157/92;
- e) per la violazione del divieto di danneggiamento, uccisione, prelievo, detenzione e cattura di fauna selvatica appartenenti alla Classi dei Rettili e Anfibi e alla specie Granchio di Fiume (Potamon fluviatile) sanzione amministrativa € 200,00 a € 1.200,00 ~~250 a 1500 euro~~ per ogni esemplare. Sono fatte salve tutte le norme penali in materia di detenzione, danneggiamento e uccisione di fauna protetta, caccia in area protetta e altre norme in materia di tutela della fauna selvatica previste dalle leggi vigenti;
- f) per la violazione del divieto di accensione fuochi in aree non agricole o senza autorizzazione, compreso il litorale, sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00 ~~500 a 3000 euro~~;
- g) per la violazione del divieto di abbandono dei sentieri consentiti in area di riserva integrale sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ~~da € 100,00 a € 600,00~~;
- h) per la violazione del divieto di liberazione di fauna alloctona sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 ~~1000 a 6000 euro~~ per esemplare;
- i) per la violazione del divieto di piantumazione di specie vegetali alloctone sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ~~da 50 a 300 euro~~ per esemplare;

- j) per la violazione del divieto di distruzione dei nidi, anche vuoti, di tutte le specie di Uccelli e delle distruzione o occlusione delle tane, anche vuote, di tutte le specie di Mammiferi (ad esclusione ratti e arvicole) sanzione amministrativa € 200,00 a € 1.200,00 ~~250 a 1500 euro~~ per ogni nido o tana distrutta. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dal Parco del Conero;
- k) per la violazione del divieto di uso, detenzione, spargimento o collocazione di esche o bocconi avvelenati per la fauna selvatica sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 ~~1000 a 6000 euro~~. Sono fatte salve altre norme penali in materia;
- l) per la violazione del divieto di abbattimento, senza previo rilascio del nulla osta, di cui all'art. 2.13 del Regolamento del Parco, delle specie tutelate ai sensi dell'art 20. co.1 della Legge Regionale n° 6 del 23.02.2005, è prevista una sanzione da € 250,00 a € 1.500,00 ~~500 a 3000 euro~~, che comunque non sostituisce le sanzioni a diverso titolo applicabili;
- m) la mancata Compensazione, di cui all'art. 2.13 del Regolamento del Parco è punita con un con una sanzione da € 250,00 a € 1.500,00 ~~500 a 3000 euro~~;
- n) la mancata Comunicazione è punita con un con una sanzione da € 50,00 a € 300,00 ~~da € 100,00 a € 600,00~~ ai sensi dell'art.23.1 del Regolamento;
- o) la mancata Compensazione, è punita con un con una sanzione da € 50,00 a € 300,00 ~~da € 100,00 a € 600,00~~ ai sensi dell'art.23.1 del Regolamento;
- ~~p) per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa e comunque del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 100.000,00;~~

Ulteriori violazioni alle norme sancite dal presente regolamento, ~~non incluse nell'elenco di cui sopra~~, sono ascritte alle seguenti tre tipologie di danno:

- a) danno di ~~minima lieve~~ entità, a cui si applica una sanzione da un minimo di euro 50,00 ~~300~~ ad un massimo di euro 300 ,00 ~~1.800~~.
- q) danno con possibilità di ripristino, ~~il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo il profitto derivante dalla trasgressione si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 o determinata attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno se maggiore~~, con ordine di rimessa in pristino dei luoghi.
- b) danno senza possibilità di ripristino, ~~il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e~~

dell'articolo 30, comma 6, della legge 394/1991 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo il profitto derivante dalla trasgressione si applica una sanzione da un minimo di euro 1000 ad un massimo di euro 6000 o determinata attraverso il 20% del costo necessario per la realizzazione dell'opera se maggiore.

Il profilo di cui alle precedenti lettere b) e c) si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata ed attestata con determinazione dell'Ente e nelle misure indicate agli artt. 29 e 30 della L.R. 15/94.

La determinazione della fattispecie di danno deve essere indicata nell'atto di irrogazione della sanzione con motivata valutazione da parte del Direttore ovvero del responsabile del servizio ~~e sentito il consiglio direttivo può aumentare le sanzioni previste al danno senza possibilità di ripristino fino al triplo di quanto sopra indicato.~~

Per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione del “danno senza possibilità di ripristino” o del “danno con possibilità di ripristino” di cui alla lettere b) e c) sopra indicata, con la procedura di determinazione del danno sopra indicata.

Per tutte le fattispecie di infrazioni amministrative non contemplate nei precedenti commi si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00 ~~un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 300.~~

L'inosservanza delle disposizioni del Regolamento comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

A Tutte le attività eseguite senza il preventivo rilascio di nullaosta ~~nel caso di richiesta di sanatoria di cui all'art. 3.7 del presente regolamento può essere richiesto il pagamento dei diritti di segreteria pari a quattro volte di quello quanto individuato dalla delibera di individuazione delle tariffe dei diritti di segreteria per le pratiche ordinarie si applica la sanzione da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 1500.~~

In caso di inadempienza all'ordinanza l'Ente esegue il ripristino in danno del soggetto inadempiente. Tali sanzioni sono irrogate dal Direttore dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

Le somme riscosse ai sensi del precedente comma sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate a specifiche iniziative di conservazione e ripristino delle specie floro-faunistiche e degli habitat naturali del Parco.

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 423, 423 bis, 424 e 425 c.p., in caso di inosservanza delle disposizioni **in materia di prevenzione e lotta agli incendi di cui all'art. 18 del Regolamento** si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 della L. n. 353/2000.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'abbandono dei rifiuti del Regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 255 e seguenti della Parte IV, Titolo VI, Capo I del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.

~~Trascorsi 30 giorni dal provvedimento di sospensione e sollecito dell'Ente al proponente il Piano di recupero di cui all'art. 27, comma 8., del Regolamento è comminata una sanzione pari a Euro 12.500,00; nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 10. dello stesso articolo si applica una sanzione non superiore a Euro 12.500,00.~~

Le sanzioni amministrative al presente Regolamento sono accertate dal personale addetto alla vigilanza del Parco, dal Corpo Forestale dello Stato, nonché dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e dalla Polizia Locale dei Comuni del Parco.

Sono altresì accertare dalle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle Guardie Ecologiche Volontarie nominate ai sensi della Legge Regionale n° 29/92 e a quelle di cui all'art. 37 della Legge Regionale 7/95.

Per quanto non previsto dal presente regolamento e dalla L.R. 15/94 e ss.mm.e ii. in tema di sanzioni amministrative si osservano le norme della L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

24. NORME FINALI

Art. 24.1. Aggiornamento degli allegati

L'Ente può modificare i contenuti negli allegati al presente regolamento. Le modifiche approvate saranno pubblicate nell'albo pretorio dell'Ente, nell'albo pretorio degli Enti locali facenti parte della Comunità del Parco e nel sito Web dell'Ente Parco.

Le procedure di cui al comma precedente sono applicabili solo qualora le modifiche degli allegati non alterino il contenuto del presente regolamento e siano conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento delle aree protette e di tutela della biodiversità. Le modifiche sopradette saranno comunicate agli uffici regionali competenti.

Art. 24.2. Recepimento delle normative sopraordinate.

Il recepimento di nuove normative, che abbiano rilevanza sui presenti disposti regolamentari e/o che modifichino il quadro all'interno del quale agisce il presente regolamento, potrà avvenire direttamente con deliberazione dell'Ente e saranno pubblicate nell'albo pretorio dell'Ente, nell'albo pretorio degli Enti locali facenti parte della Comunità del Parco e nel sito Web dell'Ente.

Art. 24.3. Autorizzazioni e deroghe.

I nulla osta e le autorizzazioni previste nel presente Regolamento sono concesse dal Direttore o dai Responsabili degli Uffici, con le specifiche attribuzioni e modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco.

Se non diversamente attribuito dal presente Regolamento, Il Consiglio può concedere deroghe ai divieti nello stesso contenuti, per fini di tutela ambientale, o di particolare interesse scientifico, culturale, economico-sociale o, comunque, pubblico, purché le azioni conseguenti non contrastino con le finalità della legge istitutiva dell'ente e con la disciplina del PdP.

CAPO IX – ALLEGATI

25. Allegato A “caratteristiche presentazione domanda Nulla-Osta. pratiche ufficio urbanistico e territorio.

Prodotto in corpo separato

26. Allegato B “caratteristiche presentazione domanda Nulla-Osta. pratiche ufficio valorizzazione ambientale.

Prodotto in corpo separato

27. Allegato C - “elenco Pianta autoctone, **antico indigenato e indicazione delle piante **esotiche non-autoctone**” e “periodi per il taglio e l’impianto”**

Prodotto in corpo separato

28. Allegato D - “entità floristiche particolarmente protette”

Prodotto in corpo separato

29. Allegato E - “*Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario*”

Prodotto in corpo separato

30. Allegato F - “*Struttura piano agricolo aziendale*”

Prodotto in corpo separato

31. Allegato G- “*Schema tipo per atto unilaterale d’obbligo*”

Prodotto in corpo separato

32. Allegato H “misure per la tutela della fauna minore”

Prodotto in corpo separato

33. Allegato I – “Procedure per la Diminuzione dell’Impatto Edilizio (D.I.E.)”

Prodotto in corpo separato

Da redigere con la collaborazione degli ordini professionali entro 24 mesi dall’approvazione del presente Regolamento. L’allegato I può essere sostituito da regolamento/i regionali di simili caratteristiche previa presa d’atto del Consiglio Direttivo.

34. Allegato L – “Carta dell’accessibilità”

Prodotto in corpo separato

35. Allegato M – “Carta archeologica”

Prodotto in corpo separato



CARATTERISTICHE PRESENTAZIONE DOMANDA NULLA-OSTA. PRATICHE UFFICIO URBANISTICO E TERRITORIO

In rosso chiaro le modifiche apportate al testo come proposta della conferenza di servizi e su indicazione dell'ufficio dell'Ente Parco, come richiesto dal consiglio direttivo in sede di adozione con DC n. 23 del 27/02/2014 facendo propri i contributi acquisiti dai portatori di interesse.

ALLEGATO A

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN)
TEL. 071.9331161 FAX. 071.9330376 Ufficio Urbanistico e Territoriale e-mail: urbanistica@parcodeiconero.eu

Ente Parco Regionale del Conero:

Il presidente dell'Ente Parco del Conero
Lanfranco Giacchetti

Il Direttore
Dott. Marco Zannini

Gruppo di Progettazione:

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian _ responsabile del procedimento e coordinatore

Dott. Marco Zannini

Arch. Roberta Giambartolomei

Dott. Elisabetta Ferroni

Dott. Filippo Invernizzi

Collaborazioni:

Dott. Paolo Perna

CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI NULLAOSTA:

La domanda per la richiesta del Nulla Osta è formalizzata direttamente dal Comune nel rispetto della procedura disciplinata dalla normativa di settore.

Per il rilascio del Nulla Osta ~~sono richiesti elaborati in duplice copia~~, è richiesta una copia cartacea, da un CD (ROM) contenenti i file, gli elaborati grafici e i documenti presenti nella pratica firmati digitalmente ed il modulo opportunamente compilato per la richiesta di rilascio del nullaosta scaricabile nel sito istituzionale dell'Ente. In alternativa il progetto può essere inviato direttamente via PEC con nota di accompagnamento del responsabile dell'amministrazione competente e copia del progetto completa firmata digitalmente.

Prima dell'invio dei progetti da esaminare per il rilascio ovvero il non rilascio del nullaosta, l'amministrazione competente deve esaminare l'istanza, la documentazione e le relazioni particolari che potrebbero essere necessarie (Me.V.I., Vi, ecc) relativamente all'intervento, verificandone la completezza e, se necessario, richiedendo le opportune integrazioni e svolgendo gli accertamenti del caso, nonché la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia di propria competenza

Alla domanda andranno sempre allegati i seguenti documenti:

- a) domanda di rilascio del permesso di costruire o DIA sottoscritta dalla ditta richiedente e completa di chiare generalità e recapito, con indicazione di numero di tel., eventuale fax, ed e.mail (possibilmente certificata) del progettista e della stessa ditta richiedente.
- b) Documento con indicate le chiare generalità e recapito, con indicazione di numero di tel., eventuale fax, ed e.mail (possibilmente certificata) del progettista; (anagrafiche ditta richiedente, anagrafica progettista, ecc.).

Alla domanda, in ogni caso, ~~pena la sospensione del procedimento~~, andrà allegata copia del versamento dei diritti di segreteria. Il versamento deve essere effettuato tramite vaglia postale o presso la tesoreria dell'Ente Parco del Conero – Unicreditbanca filiale di Sirolo o attraverso bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT Spa Ag. Di Sirolo codice Iban "IT56G0200837621000003471878" INTESTATO A Ente Parco Regionale del Conero Via Peschiera n. 30, 60020 Sirolo (AN)- causale: Diritti per richiesta del nulla osta/prelazione/Valutazione di incidenza del Parco Regionale del Conero per... (Oggetto e nome/ditta intestatario della pratica)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:

La domanda del Comune andrà indirizzata All'Ente Parco Naturale del Conero in Via Peschiera 30
_ 60020 Sirolo(AN) e dovrà contenere almeno le seguenti precisazioni compilate a cura del
responsabile del procedimento:

RICHIEDE IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

PER IL SEGUENTE INTERVENTO

Nell'immobile sito a _____ in via / n° _____ /
Censito al Catasto Edilizio al Foglio/Mappale/Subalterno _____ / _____ /
atto autorizzativo di competenza comunale/provinciale /regionale :
(S.C.I.A.; Autorizzazione; Permesso a Costruire)

**L'istanza, la documentazione e le relazioni particolari relativamente all'intervento, sono complete
e svolti gli accertamenti del caso si certifica la conformità dell'intervento progettato alla disciplina
urbanistica ed edilizia di propria competenza.**

Inquadramento Urbanistico di localizzazione dell'immobile:

PRG

Area _____ del PRG art.

Zona Omogenea (DM 1444/1968): A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐

PdP

UTE _____ del Piano del Parco PdP (V.G. al P.P.N.C.) art.

Zona omogenea PdP art.12 L.394/91: Ri ☐ Ro ☐ P ☐ Ps ☐

Zona SIC si ☐ no ☐

Zona ZPS si ☐ no ☐

☐ Per l'intervento deve essere predisposta la VI (Valutazione d'Incidenza) che si allega alla
presente e se ne richiede contestuale verifica (in tal caso si allega la copia dei diritti di segreteria
specifici per la pratica in questione);

☐ L'intervento è esente dalle predisposizioni della VI (Valutazione d'Incidenza) in quanto

☐ L'intervento è soggetto alle procedure del Me.Vi. che si allega

☐ L'intervento è esente dalle procedure del Me.Vi. in quanto

☐ L'intervento prevede interventi su alberature, arbusti e vegetazione esistenti e si allega alla
presente un progetto del verde ai sensi dell'art. 14 del qP 02 del PdP o comunque un elaborato con
individuazione delle eventuali alberature da abbattere indicando altresì le alberature da impiantare a
compensazione;

☐ si richiede contestuale verifica e rilascio di nulla osta all'abbattimento

Solo per progetti delle pubbliche amministrazioni

☐ L'intervento ricade all'interno di aree interessate dal Piano A.I.B. del Parco del Conero

☐ fasce perimetrali : l'intervento prevede :- abbattimenti o potature straordinarie su alberature
private - interventi di privati che coinvolgano a vario titolo tali fasce - lo svolgimento di qualsiasi
attività temporanee o permanenti (in tal caso si allega l'autorizzazione del SVP dell'Autorità
Comunale)

☐ aree di interfaccia (qualora l'intervento ricada all'interno di queste aree, corredare gli elaborati di progetto con documentazione aggiornata della Rete Idraulica Antincendio fornita dall'Autorità Comunale e redigere apposita relazione che specifichi gli opportuni eventuali accorgimenti adottati nel progetto ai fini della protezione e prevenzione contro gli incendi Boschivi).

Solo per le pubbliche amministrazioni: La progettazione edilizia urbanistica dei Settori e/o servizi Tecnici interni alle A.C. eseguita direttamente, o per essi, da soggetti esterni nelle fasce perimetrali e di interfaccia come individuate nella Tav. 1 del Piano A.I.B. del Parco del Conero dovrà essere elaborata prevedendo misure di protezione civile contro gli incendi boschivi (ad es. punti di approvvigionamento idrico per i V.V.F.F., aree tagliafuoco,....). Gli elaborati di progetto da presentare al Parco per il nulla osta di competenza dovranno rappresentare in scala adeguata lo stato attuale delle aree con l'esatta individuazione delle emergenze boschive e prevedere, ove possibile, l'inserimento di misure di prevenzione.

IN OGNI CASO NELLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO CHE NECESSITA DI RILASCIO DI NULLAOSTA, ANDRÀ ALLEGATO IL SEGUENTE MODULO FIRMATO DALLA DITTA E DAL TECNICO INCARICATO DEL PROGETTO

**ALLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA
PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI NULLAOSTA ALL'**

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera 30 – 60020 Sirolo (An)

e.mail urbanistica@parcodelconero.eu

Protocollo

Il/La sottoscritto/a _____ Nato/a a _____ il _____
C.f. _____ Residente _____ In via, n. _____
c.a.p. _____ Tel. _____ Fax _____ e-mail: _____

Ed il tecnico _____ Nato/a a _____ il _____
C.f. _____ Residente _____ In via, n. _____
c.a.p. _____ Tel. _____ Fax _____ e-mail: _____

Nell'osservanza degli indirizzi e norme prescrittive del Piano del Parco del Conero e del Regolamento del Parco del Conero, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

RICHIEDONO IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

PER IL SEGUENTE INTERVENTO

Nell'immobile sito a _____ in via / n° _____ /
Censito al Catasto Edilizio al Foglio/Mappale/Subalterno _____ / _____ /
Precedente atto autorizzativo:
(D.I.A.; Autorizzazione; Concessione Edilizia; Permesso a Costruire)

Inquadramento Urbanistico di localizzazione dell'immobile:

PRG

Area del PRG art.

Zona Omogenea (DM 1444/1968): A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐

PdP

UTE del Piano del Parco PdP (V.G. al P.P.N.C.) art.

Zona omogenea PdP art.12 L.394/91: Ri ☐ Ro ☐ P ☐ Ps ☐

Zona SIC si ☐ no ☐

Zona ZPS si ☐ no ☐

☐ Per l'intervento deve essere predisposta la VI (Valutazione d'Incidenza) che si allega alla presente e se ne richiede contestuale verifica (in tal caso si allega la copia dei diritti di segreteria specifica per la pratica in questione);

☐ L'intervento è esente dalle predisposizione della VI (Valutazione d'Incidenza) in quanto

☐ L'intervento è soggetto alle procedure del Me.Vi. che si allega

☐ L'intervento è esente dalle procedure del Me.Vi. in quanto

☐ L'intervento prevede interventi alle alberature, arbusti e vegetazione esistenti e si allega alla presente un progetto del verde ai sensi dell'art. 14 del qP 02 del PdP o comunque un elaborato con individuazione delle alberature da abbattere indicando altresì le alberature da impiantare a compensazione; se ne richiede contestuale verifica e rilascio di nulla osta.

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE

Lo stato attuale presentato è come il suo stato legittimo per la sua autorizzazione originaria.

TRASMETTONO

in allegato

COPIA DEI SEGUENTI ELABORATI:

-
-
-
-
-

e CD (ROM) contenenti i file, gli elaborati grafici e i documenti presenti nella pratica firmati digitalmente

E CONSAPEVOLI CHE

- *Il rilascio del nulla osta non costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori e non abilita all'esecuzione delle opere se non previa acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi;*

In allegato si rimette il pagamento dei seguenti diritti di segreteria:

**tabella approvata con
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33/14**

Per richieste di rilascio di nulla osta sia di natura privata che di natura pubblica	Importo
Su permessi di costruire o D.I.A. in regime ordinario e/o in variante e/o in sanatoria (D.P.R. n. 380/2001) senza aumento di volumetria	€. 51,60
Con incremento di volume fino a 150 mc.....	€. 60,00
Con incremento di volume fino da 151 a 1.000 mc.....	€. 100,00
Con incremento di volume fino da 1.000 mc a 2.500 mc.....	€. 150,00
Con incremento di volume > di 2.500 mc.....	€. 250,00
Su progetti pubblici	€. 51,60
Su realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture ed impianti puntuali e/o a rete.	€. 51,60
Su interventi agro-forestali compresi la sistemazione di parchi e giardini anche in ambito urbano,	€. 51,60
Richiesta diritto di Prelazione ai sensi della L. 394/91	€. 51,60
Valutazione di Incidenza ai sensi del DGR n. 220 del 09/02/2010	€. 51,60
Per richieste di parere in merito ai piani e programmi di natura privata e/o pubblica e per le Valutazione come SCA nei piani e programmi (anche di natura pubblica)	€. 51,60
<i>Il versamento deve essere effettuato tramite vaglia postale o presso la tesoreria dell'Ente Parco del Conero – Unicreditbanca filiale di Sirolo o attraverso bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT Spa Ag. Di Sirolo codice Iban "IT56G0200837621000003471878" INTESTATO A Ente Parco Regionale del Conero Via Peschiera n. 30, 60020 Sirolo (AN)- causale: Diritti per richiesta del nulla osta/prelazione/Valutazione di incidenza del Parco Regionale del Conero per... (Oggetto e nome/ditta intestatario della pratica)</i> <u>La copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata all'istanza al momento della presentazione della stessa al Comune di riferimento o al Parco.</u>	

li

In fede LA DITTA

In fede IL TECNICO INCARICATO

ELABORATI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

Per il rilascio del Nulla Osta, tenuto conto del tipo delle opere da realizzare, sono richiesti i seguenti elaborati:

1. relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire con particolare riferimento alle trasformazioni che comportano alterazioni allo stato dei luoghi e delle risorse naturali, ai materiali di finitura esterni che si intendono usare per i paramenti, gli intonaci, i serramenti esterni, le coloriture, ecc.:

la relazione generale dovrà illustrare le caratteristiche tipologiche dell'opera progettata (destinazione d'uso, tipo edilizio, piani, ecc.), quelle costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle principali strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali ed orizzontali, coperture, ecc.), quelle delle finiture (impianto idrico, elettrico, di gas metano o di qualsiasi fonte energetica alternativa, impianto telefonico, di smaltimento dei rifiuti, di smaltimento degli scarichi idrici, di condizionamento, di ascensione, ecc.).

La relazione deve indicare il modo in cui il progetto ha risolto il problema della eliminazione delle cosiddette «barriere architettoniche», specificamente in merito a: percorsi pedonali, parcheggi e posti macchina, accessi, scale, rampe, ascensori, porte, corridoi e passaggi, locali igienici, impianti.

La relazione deve specificare il tipo di finanziamento con il quale si intende realizzare l'opera (edilizia privata, convenzionata, agevolata, sovvenzionata, pubblica, ecc.), evidenziando anche il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l'accesso a determinati finanziamenti dalle leggi vigenti.

Per i fabbricati a destinazione produttiva, la relazione deve contenere la descrizione delle lavorazioni effettuate e la specificazione dei materiali depositati, trattati, prodotti, eliminati, utilizzati per la produzione dell'energia: ciò in rapporto alla sicurezza interna ed esterna della fabbrica. Sempre per le attività produttive, va specificata l'intensità dei rumori prodotti durante le lavorazioni, le quantità di acqua utilizzate e le relative fonti di approvvigionamento.

Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, la relazione deve anche illustrare le metodologie di intervento, i risultati degli eventuali assaggi compiuti sulle strutture, le possibilità di recupero o di reimpiego dei materiali, le tecniche da impiegarsi per il restauro o il consolidamento o il risanamento e la sostituzione delle strutture esistenti. Sia per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sia per gli edifici destinati esclusivamente ad attività turistiche alberghiere, commerciali o direzionali occorre il computo metrico estimativo.

2. relazione tecnica di dettaglio con quantificazione della superficie di proprietà e di tutti i volumi sulla stessa ricadenti, sia di progetto che preesistenti; indicazioni delle altezze, dei distacchi dai confini e dalle strade e contenente una tabella dei principali parametri edilizi ed ambientali dello stato di fatto e di progetto:
 - a) dichiarazione che lo stato attuale presentato è come il suo stato legittimo per la sua autorizzazione originaria;
 - b) superficie catastale di intervento;

- c) superficie territoriale(St) della (o delle) "zona omogenea" dello strumento urbanistico, nella quale ricade il lotto di intervento;
 - d) superficie fondiaria del lotto di intervento (Sf);
 - e) superficie coperta (Sc);
 - f) superficie utile lorda (Sul) e/o volume (V);
 - g) superficie utile abitabile (Sua);
 - h) superficie non residenziale (Snr);
 - i) superficie complessiva (Sc);
 - j) superficie netta (Sn);
 - k) superficie accessoria (Sa);
 - l) superficie per attività turistiche, direzionali e commerciali (Sat);
 - m) distanze dai confini di proprietà, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di progetto;
 - n) altezza delle fronti (H) e altezza massima dell'edificio;
 - o) indice di fabbricabilità fondiaria (If) e di utilizzazione fondiaria (Uf);
 - p) superficie delle aree destinate a parcheggi, distinti in aree per parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria ed aree per parcheggi di pertinenza degli edifici (articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n.1150);
 - q) superficie delle aree destinate a verde, suddivise in: verde privato, verde condominiale, verde pubblico di urbanizzazione primaria;
 - r) superficie delle aree destinate alla viabilità;
 - s) superficie delle aree destinate alla urbanizzazione secondaria;
 - t) superficie delle aree di uso pubblico;
 - u) area superficie permeabile (individuazione materiali e specificazione percentuali permeabilità, rapporto con lo stato di fatto, ecc.);
 - v) individuazione alberature da abbattere con specifica tecnica e da impiantare da scegliere nell'allegato 04 del regolamento del parco;
3. Relazione botanico vegetazionale a cura di tecnici specializzati, che tengano conto almeno dei seguenti elementi: localizzazione dell'area, dati microclimatici, pedologia del suolo, utilizzo e dimensione dell'area, inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento (rurale, naturalistico o urbano), utilizzo di specie autoctone e con l'obiettivo del potenziamento dei collegamenti funzionali con le aree verdi sia sparse che continue presenti nell'intorno.
4. Relazione floro-faunistica a cura di tecnici specializzati, che tenga conto delle indicazioni del Piano Faunistico del parco del Conero e del Piano delle sue linee guida di cui al cap 4.1.3. in particolare:
- a) Per il restauro degli edifici è opportuno che, soprattutto quando si tratti di grandi manufatti storici, il progetto sia accompagnato da un'analisi dello stato attuale che preveda la verifica da parte di personale esperto della presenza di specie faunistiche insediate all'interno e sulle murature esterne e nel caso definisca le più opportune misure per ridurre/eliminare gli impatti prevedibili.
 - b) Per la messa in opera di strutture artificiali per incrementare la disponibilità di siti di riproduzione o rifugio della fauna selvatica, evitando il rischio che le cassette nido possano trasformarsi in una trappola è opportuno non collocarle in prossimità di finestre o altre vetrate che potrebbero essere urtate dagli uccelli. La scelta del numero e della tipologia di cassette dovrà essere decisa in relazione alla tipologia di progetto nel caso di mitigazione o compensazione.
 - c) Nel caso di realizzazione o manutenzione di piscine o vasche per la raccolta d'acqua in cui vi è il rischio che vi possano cadere mammiferi ed uccelli è opportuno valutare l'eventuale realizzazioni recinzioni, che comunque devono avere

caratteristiche tali da far passare gli anfibi, e/o di mettere in opera piattaforme galleggianti.

- d) Inserire misure di mitigazione per le interferenze che alcune strutture antropiche possono esercitare sul patrimonio faunistico quali: le vetrate che sono un fattore di mortalità significativo per gli uccelli che non sono in grado di vederli; i tombini e pozzetti che non impediscono fisicamente agli animali (quali fauna minore ed anfibi) di cadere nel tombino; i canali di scolo che possono intrappolare gli individui che vi si introducono e per questo si configurano come vere e proprie trappole ecologiche oltre che, per la loro natura lineare, come elemento di discontinuità nelle reti ecologiche; le strade costituiscono una barriera che può ridurre drasticamente le possibilità di spostamento della fauna provocando in alcuni casi anche elevati livelli di mortalità; le recinzioni che hanno invece l'impatto di impedire i movimenti delle specie terricole. Per questa ragione è opportuno che nel Parco le recinzioni permettano almeno il passaggio delle specie di piccola taglia; fino a quelle di un riccio sono sufficienti 20 cm. Cordoli e muretti che costituiscono un elemento di discontinuità che può avere effetti molto negativi soprattutto perchè impediscono agli animali di uscire dalla sede stradale.

5. ove previste per legge e per caratteristiche degli interventi relazioni tecniche specialistiche:

- a) Relazione geologico geotecnica, firmata da un tecnico laureato, abilitato nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all'albo professionale. Sugli elaborati che costituiscono la relazione geologico-geotecnica deve comparire la firma, il timbro professionale e il codice fiscale del tecnico. La relazione deve contenere dati sulla natura, lo stato fisico e stabilità dei terreni superficiali e profondi: essa deve inoltre calcolare i carichi ammissibili, analizzare l'idrografia superficiale e profonda, valutare il rischio sismico. La relazione deve illustrare le modalità di esecuzione delle prove di campagna e di laboratorio, nonché i metodi di calcolo adottati. Nei Comuni inclusi in zone sismiche, la relazione geologica deve contenere i riferimenti richiesti dalle vigenti leggi sismiche.
- b) Relazione inerente l'impianto termico, l'isolamento termico, i sistemi energetici dell'edificio ed impianti per il ricorso a fonti di energia rinnovabili. L'eventuale relazione tecnica sugli impianti di abbattimento delle immissioni atmosferiche, necessaria solo per le concessioni relative a stabilimenti industriali, oltre agli impianti che si intendono installare, deve descrivere il funzionamento degli stessi in tutte le condizioni di esercizio dell'industria, i tempi e le frequenze delle operazioni di manutenzione, le massime quantità e la composizione percentuale delle emissioni, specificando i metodi di indagine e gli studi eseguiti per accertare l'efficienza degli impianti stessi. Vanno inoltre indicati i tempi di fermata degli impianti industriali, nonché i tempi necessari per raggiungere il regime di funzionamento dei medesimi. La suddetta relazione è obbligatoria anche nel caso di concessioni relative ad ampliamenti o modifiche degli impianti tali da comportare variazioni alla qualità delle emissioni o alla loro quantità. L'eventuale ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti anche relativi ad impianti ed infrastrutture a rete e/o puntuali di tipo aereo, agli Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabile, all'edilizia speciale, alla bio-edilizia o all'edilizia pubblica.

6. planimetria stralcio Piano del Parco con l'esatta individuazione dell'area oggetto dell'intervento con precisa ubicazione degli interventi sull'area stessa ;

7. planimetria stralcio dello strumento urbanistico generale e dell'eventuale piano attuativo vigente con l'esatta individuazione dell'area oggetto dell'intervento e l'ubicazione degli edifici sull'area stessa ;

8. norme tecniche di attuazione relative alla zona interessata e dell'eventuale piano attuativo vigente con analisi di fattibilità dell'opera nel rispetto della normativa evidenziata;
9. estratto di mappa e certificazione catastale della superficie di proprietà della ditta richiedente, stralcio del foglio catastale, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, con l'esatta indicazione del lotto, aggiornata mediante colorazione trasparente firmata dal progettista, con campitura delle aree sulle quali è computata la superficie fondiaria e, conseguentemente, il volume edificabile;
10. elaborati grafici relativi allo stato dell'immobile e dell'area oggetto dell'intervento con una o più planimetrie d'insieme, comprendenti il piano quotato, esteso per un raggio di almeno mt. 40 dai confini dell'area sulla quale deve essere effettuato l'intervento, dalle quali risultino: la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, le eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi e le loro altezze, le eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle varie essenze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacci ai pubblici servizi;
11. documentazione fotografica formato cartolina dell'area e/o del fabbricato oggetto dell'intervento con visioni panoramiche della zona comprendenti eventuali edifici sulla stessa ubicati: almeno quattro fotografie, in copia semplice, di formato non inferiore a cm. 13 x 18, dello stato di fatto. In caso di costruzione su pendio, le foto devono includere anche il profilo della sommità. Nel piano di cui alla precedente punto devono essere chiaramente riportati i punti di vista numerati dai quali sono state riprese le fotografie;
12. progetto completo di piante, prospetti, due sezioni significative, particolari costruttivi, sistemazione ed organizzazione funzionale delle aree libere del lotto; nei progetti di demolizione e ricostruzione, rilievo quotato in scala non inferiore a 1:100 degli edifici da demolire con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani e le sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica tecnica. Il progetto dovrà contenere i seguenti elaborati:
 - a) Planimetria corredata da due o più profili significativi (ante e post-operam) dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, di cui uno almeno secondo la massima pendenza, nella quale risultino precisati la superficie coperta dell'edificio in tutti i corpi di fabbrica che lo compongono (quotate in tutti i suoi elementi: terrazze, pensiline, avancorpi, rientrature, ecc.), nonché le quote altimetriche di sistemazione del terreno e rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc., con particolare riguardo ai punti di emergenza del fabbricato.
 - b) Piante dei vari piani delle costruzioni, in scala 1:100, con l'indicazione delle strutture portanti interne, delle quote planimetriche ed altimetriche del piano cantinato e del piano seminterrato, delle quote altimetriche dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno, del piano terreno rialzato, del piano tipo, del piano attico (ove consentito), del piano di copertura, dei volumi tecnici con indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, estesi fino alle reti collettrici. In tutte le piante devono essere indicate le linee di sezione di cui alla successiva lettera e), nonché le utilizzazioni previste per i singoli locali. Nel caso di edifici modulari o costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200, corredate da piante delle singole cellule in scala 1:50, oppure da parti significative, in scala 1:100, degli edifici modulari. Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato, che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente.

- c) Sezioni in numero non inferiore a due - trasversale e longitudinale - per ciascun corpo di fabbrica, in scala 1:100; oppure in scala 1:200 per gli edifici modulari o costruiti da ripetizioni di cellule tipo, con le misure delle altezze nette e lorde dei singoli piani, nonché dell'altezza totale prevista e di quella prescritta. Nelle sezioni deve essere indicato l'andamento del terreno (ante e post-operam) lungo le sezioni stesse, fin oltre i confini dell'area per un'estensione a monte e a valle di mt. cinque, nonché alle eventuali strade di delimitazione. Tutte le quote altimetriche, comprese quelle relative al piano di campagna, ante e post-operam, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c).
 - d) Prospetti interni ed esterni, in scala 1:100, con le quote riferite ai piani stradali, ai cortili o ai giardini con indicazione delle coloriture e ogni altra finitura esterna (da controllare mediante campionatura sul posto, prima dell'esecuzione definitiva).
 - e) Particolari architettonici delle parti più significative del progetto, in scala adatta (inferiore comunque a 1:50). Tali particolari dovranno chiaramente indicare, tra l'altro, i tipi degli infissi esterni e delle relative protezioni, dei rivestimenti, dei parapetti e balconi, delle opere di fatto. I particolari precisano, inoltre, le opere di recinzione, sia lungo i confini interni, sia lungo le fronti su strade o spazi pubblici, in armonia con le recinzioni contermini.
 - f) Indicazioni relative a tutti quegli impianti che, per dimensioni ed esigenze tecniche (canne fumarie, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, ascensori, rete principale delle fognature), influiscono sulla composizione architettonica dell'edificio. Qualora non sia possibile l'approvvigionamento idrico mediante acquedotto pubblico, devono essere allegati il progetto e la relazione tecnica del sistema adottato per assicurare l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, con il visto del competente servizio dell'unità sanitaria locale.
 - g) documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico ed acustico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 - h) Stato di fatto delle aree esterne con rilievo e descrizione delle componenti vegetali presenti, con particolare approfondimento delle essenze arboree.
 - i) Stato di fatto con elaborato grafico e relazione tecnica descrittiva che tenga conto delle presenze faunistiche rilevate nell'area di intervento secondo le indicazioni del Piano faunistico del Parco del Conero con particolare riferimento ai capitoli 4.1.1 Obiettivi e strategie, 4.1.2 Integrazioni agli strumenti vigenti e 4.1.3 Linee guida.
13. progetto completo di piante, prospetti e sezioni significative, particolari costruttivi, di sistemazione e modifica dell'area esterna con progetti del verde, ove previsti, che tengano conto almeno dei seguenti elementi: localizzazione dell'area, dati microclimatici, pedologia del suolo, utilizzo e dimensione dell'area, inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento (rurale, naturalistico o urbano), utilizzo di specie autoctone, favorire il potenziamento dei collegamenti funzionali con le aree verdi sia sparse che continue presenti nell'intorno. Qualora si utilizzino specie esotiche, consentite esclusivamente in zone Ps, è necessario scegliere quelle che non si riproducono spontaneamente. Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri fitocromatici, al portamento e all'accostamento tra diverse specie. Deve essere assicurato il soddisfacimento del fabbisogno idrico post operam.
14. progetto per le opere ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili composto da piante, prospetti e sezioni con individuazione dell'opera; il progetto dovrà essere corredato da specifico studio di fattibilità tecnico-economica che ne dimostri i vantaggi ambientali ed i risparmi effettivi rispetto alle fonti tradizionali; inoltre dovrà essere specificato il suo dimensionamento, la localizzazione, i materiali e tipologie costruttive con

documento di previsione dell'impatto ambientale previsto e le opere di mitigazione progettate.

15. Solo per le pubbliche amministrazioni: La progettazione edilizia urbanistica nelle fasce perimetrali e di interfaccia come individuate nella Tav 1 del Piano A.I.B. del Parco del Conero dovrà essere elaborata prevedendo misure di protezione civile contro gli incendi boschivi (ad es. punti di approvvigionamento idrico per i V.V.F.F.) Gli elaborati di progetto da presentare al Parco per il nulla osta di competenza dovranno rappresentare in scala adeguata lo stato attuale delle aree con l'esatta individuazione delle emergenze boschive e prevedere, ove possibile, l'inserimento di misure di prevenzione.

Note comuni: ogni disegno deve contenere il relativo orientamento ed essere quotato nelle principali dimensioni: lati interni ed esterni delle piante; spessori dei muri e dei solai; larghezza ed altezza delle aperture; altezza dei singoli piani, da pavimento a pavimento, e altezze totali dell'edificio.

Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche, fanno fede le quote numeriche.

Nei progetti di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici devono essere indicati, con particolare grafia convenzionale, le demolizioni, gli scavi e le nuove opere.

16. Devono essere, altresì, evidenziate le superfici destinate a spazi per parcheggi e le zone di distacco a protezione dei nastri stradali e tra edifici comprendenti strade coperte al traffico veicolare. le zone e le aree permeabili. Tutte le quote altimetriche relative al piano di campagna originario e alla sistemazione del terreno post-operam, devono essere riferite ad un determinato caposaldo, immodificabile fino all'ultimazione dei lavori.
17. precise indicazioni sulle sezioni circa l'altezza dell'edificio in relazione sia all'andamento naturale del terreno che alla sistemazione definitiva dell'area con le quote di spicco del fabbricato da realizzare riferite alla sede stradale più vicina o altro punto fisso preesistente;
18. eventuali pareri e autorizzazioni espressi dalle autorità competenti.
19. firme del progettista e del proprietario sugli elaborati di progetto. I predetti elaborati vanno presentati in carta semplice, fatta eccezione per la domanda di autorizzazione.
20. simulazioni fotorealistiche dello stato progettuale in rapporto con lo stato di fatto di un intorno significativo e/o rendering di inserimento ambientale del progetto.

NEL CASO DI PROGETTI DI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI ANDRANNO PRESENTATI I SEGUENTI ELABORATI MINIMI:

1. la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione con riferimento all'area interessata dal piano, corredata dai seguenti elaborati e documenti:
 - a) le analisi e le ricerche svolte;
 - b) la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche o di uso pubblico;
 - c) la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dall'acquisizione e urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il comune e i privati;
 - d) i tempi previsti per l'attuazione, con le indicazioni delle relative priorità ;
2. la copia della planimetria generale dello strumento urbanistico con la individuazione dell'area interessata;
3. la planimetria del piano, disegnata sulla mappa catastale, aggiornata con le costruzioni esistenti e dotata delle principali quote planialtimetriche, contenente i seguenti elementi:
 - a) le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità ed ai parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltrechè delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;
 - b) gli edifici e gli impianti esistenti e in progetto;
 - c) le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e delle sistemazioni delle aree libere e di quelle inedificabili;
 - d) l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;
 - e) Stato di fatto delle aree esterne con rilievo e descrizione delle componenti vegetali presenti, con particolare approfondimento delle essenze arboree.
 - f) Stato di fatto con elaborato grafico e relazione tecnica descrittiva che tenga conto delle presenze faunistiche rilevate nell'area di intervento secondo le indicazioni del Piano faunistico del Parco del Conero con particolare riferimento ai capitoli 4.1.1 Obiettivi e strategie, 4.1.2 Integrazioni agli strumenti vigenti e 4.1.3 Linee guida.
4. il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
5. l'eventuale progetto planivolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
6. gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano con indicazione di quelle soggette eventualmente all'esproprio;
7. le norme tecniche di attuazione del piano;
8. il riepilogo informativo statistico di cui al comma 1 dell'articolo 35 L.R. 34/92.
9. schema di convenzione da stipulare con il comune.
10. simulazioni fotorealistiche dello stato progettuale in rapporto con lo stato di fatto di un intorno significativo e/o rendering di inserimento ambientale del progetto.

PER I PROGETTI DA VALUTARE IN MANIERA INTEGRATA, INTERRELATA E CONTESTUALE SEMPRE IN RIFERIMENTO CON GLI INDIRIZZI DEL QUADRO NORMATIVO DEL PDP CON IL ME.V.I. DI CUI AL PAR. 7 DEL QP QUADERNO 03 GLI ELABORATI PRODOTTI COME SOPRA INDICATO, DOVRANNO ESSERE CORREDATI DAI SEGUENTI ULTERIORI ELABORATI MINIMI:

1. ELABORATI E DOCUMENTI Fase Conoscitiva:

relazioni ed elaborati di valutazione preventiva (ex ante) attraverso l'analisi dei seguenti indicatori ambientali:

Indicatori del Sistema Fisico-Naturale (SFN)

Suolo e sottosuolo

Aria e Clima

Acqua

Flora e Fauna

Energia Rinnovabile

Inquinamento ambientale

Indicatori del Sistema Antropico (SA)

Demografia

Attività economiche e sociali

Assetto urbanistico-edilizio

Dotazione infrastrutturale

Dotazione, qualità e accessibilità dei servizi pubblici

Struttura e funzioni del paesaggio

Emergenze storico-culturali

Indicatori del Sistema Percettivo-Culturale (SPC)

Sistemi insediativi e territorio

Paesaggio: visibilità, panoramicità ed emotività

Paesaggio: iconografia ed elementi storico-documentali

Indicatori del Sistema Istituzionale-Normativo (SIN)

Disciplina urbanistica-edilizia e paesistico-ambientale

Quadro vincolistico

Assetto proprietario

2. ELABORATI E DOCUMENTI Fase Valutativa

relazioni ed elaborati di valutazione attraverso l'analisi degli stessi indicatori ambientali della fase conoscitiva che dovranno raggiungere i seguenti livelli minimi di analisi:

- a) evidenziare lo stato di conservazione e di vitalità delle risorse naturali, i valori, le criticità, le condizioni complessive del sito oggetto di intervento in relazione al contesto più ampio (almeno il SAT di riferimento);
- b) individuare i valori presenti, le risorse antropiche potenziali, le criticità e le carenze infrastrutturali emerse;
- c) individuare le matrici genetiche del paesaggio, le dinamiche in atto, le potenzialità ed i valori, le criticità;
- d) evidenziare gli eventuali contrasti e problemi giuridico-amministrativi e normativi e le possibili incoerenze con progetti vicini.

3. ELABORATI E DOCUMENTI Fase Progettuale

relazioni ed elaborati di valutazione attraverso l'analisi degli stessi indicatori ambientali della fase conoscitiva che dovranno raggiungere i seguenti livelli minimi di analisi:

- a) dimostrare la compatibilità delle trasformazioni previste con la conservazione delle risorse naturali, gli eventuali interventi di miglioramento delle condizioni ambientali preesistenti ed indicherà i necessari interventi di mitigazione e/o compensazione da porre in atto, compresa l'individuazione di aree di compensazione nel caso di interventi edificatori che comportino occupazione di suolo libero;
- b) indicare gli assetti futuri, le relazioni tra nuovi elementi ed ambiente circostante, proporrà soluzioni urbanistiche ed architettoniche ecocompatibili e sostenibili sotto i diversi profili analizzati (energia, ambiente, accessibilità, ecc.);
- c) proporre il “nuovo paesaggio” verificandone le compatibilità storico-culturali e percettive con i valori riconosciuti del contesto esistente e dimostrando il miglioramento della qualità complessiva dei luoghi;
- d) individuare le norme di dettaglio e dimostrare la loro conformità con gli indirizzi e le norme dei Piani vigenti e/o adottati, propone eventuali soluzioni innovative nel senso della sostenibilità ambientale e del miglioramento del paesaggio.

Nota bene: tutti i me.V.I. devono prevedere alla conclusione della fase progettuale un documento che contenga simulazioni fotorealistiche dello stato progettuale in rapporto con lo stato di fatto di un intorno significativo e/o rendering di inserimento ambientale del progetto con evidenziate le eventuali opere di mitigazione previste.

PER I PROGETTI LOCALIZZATI ALL'INTERNO DEI SITI INDIVIDUATI IN SEDE COMUNITARIA COME SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) O COME ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) CHE COSTITUISCONO LA RETE NATURA 2000 PER CUI È NECESSARIA LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA, OLTRE AGLI ELABORATI DA PRODURRE COME SOPRA INDICATO, DOVRANNO ESSERE PREDISPOSTI ANCHE I DOCUMENTI ED ELABORATI INDICATI NELLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 220 DEL 09 FEBBRAIO 2010.

In ogni caso andrà verificato il progetto rispetto a quanto indicato nella seguente disciplina

Norme e documenti di riferimento europei

- Direttiva 79-409-CEE Conservazione uccelli selvatici (Direttiva "uccelli")
- Direttiva 92-43-CEE Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva "habitat")
- Interpretation manual of European Union habitats
- Documento di orientamento art. 6 paragrafo 4 Direttiva "habitat"
- Guida interpretazione art. 6 Direttiva "habitat"
- Guida metodologica art. 6 paragrafi 3 e 4 Direttiva "habitat"
- Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione

Norme e documenti di riferimento nazionali

- DM 03/09/02 Linee guida gestione siti Natura 2000
- DPR 357/97 coordinato con il DPR 120/03
- Decreto MATTM 19 giugno 2009 Elenco ZPS
- DM 17/10/07 Criteri minimi uniformi misure conservazione
- DM 22/01/09 Modifica del DM 17/10/07
- Decreto MATTM 30 marzo 2009 Elenco SIC
- Manuale italiano di interpretazione degli habitat della direttiva 92/43/CEE
- Valutazione dello stato di conservazione dell'avifauna italiana Rapp. tecnico finale

Norme e documenti di riferimento regionali

- Legge Regionale 6/2005 "Legge Forestale Regionale" Art. 10
- Capo III della Legge Regionale 6/2007
- Capo IV della Legge Regionale 6/2007
- DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS
- DGR 1036/2009 Modifiche ed integrazioni della DGR 1471/2008
- DGR n. 220 del 09/02/2010 L.R. n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi. Pubblicata nel BURM n.20 del 26/02/2010.
- DGR n. 360 del 01/03/2010 L.R. n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Adozione delle linee guida regionali per l'esecuzione dei monitoraggi periodici degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Pubblicata nel BURM n.25 del 12 marzo 2010.

- DGR n. 447 del 15/03/2010 LR n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Adozione delle linee guida regionali per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000. Pubblicata nel BURM n.28 del 26 marzo 2010.
- Carte fitosociologiche e carte degli habitat siti Natura 2000
Nella consultazione della cartografia si avverte di non tenere conto del segno tratteggiato relativo al perimetro proposto ma solo della linea rossa, relativa al perimetro tuttora vigente.
- DGR n. 843 del 24/05/2010 LR n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Revisione dei siti della rete Natura 2000 delle Marche - Aggiornamento della delimitazione dei siti ricadenti in provincia di Macerata.

n.b. tutti questi documenti possono essere trovati presso il seguente link :

<http://www.regione.marche.it/Home/Struttureorganizzative/AmbienteePaesaggio/Valutazioneincidenza/tabid/848/Default.aspx>

	ALLEGATO "A" _ Modello A1	Protocollo
---	----------------------------------	------------

**ALLO SPORTELLLO UNICO DELL'EDILIZIA
PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI NULLAOSTA ALL'**

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera 30 – 60020 Sirolo (An)

e.mail urbanistica@parcodelconero.eu

Il/La sottoscritto/a _____ Nato/a _____ il _____
C.f. _____ Residente _____ In via, n. _____
c.a.p. _____ Tel _____ Fax _____ e-mail: _____

Ed il tecnico _____ Nato/a a _____ il _____
C.f. _____ Residente _____ In via, n. _____
c.a.p. _____ Tel _____ Fax _____ e-mail: _____

Nell'osservanza degli indirizzi e norme prescrittive del Piano del Parco del Conero e del Regolamento del Parco del Conero, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

RICHIEDONO IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

PER IL SEGUENTE INTERVENTO

Nell'immobile sito a _____ in via / n° _____ /
Censito al Catasto Edilizio al Foglio/Mappale/Subalterno _____ / _____ /

Precedente atto autorizzativo:

(D.I.A.; Autorizzazione; Concessione Edilizia; Permesso a Costruire)

Inquadramento Urbanistico di localizzazione dell'immobile:

PRG

Area _____ del PRG art.

Zona Omogenea (DM 1444/1968): A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐

PdP

UTE _____ del Piano del Parco PdP (V.G. al P.P.N.C.) art.

Zona omogenea PdP art.12 L.394/91: Ri ☐ Ro ☐ P ☐ Ps ☐

Zona SIC si ☐ no ☐ Zona ZPS si ☐ no ☐

☐ Per l'intervento deve essere predisposta la VI (Valutazione d'Incidenza) che si allega alla

presente e se ne richiede contestuale verifica (in tal caso si allega la copia dei diritti di segreteria specifica per la pratica in questione);

☐ L'intervento è esente dalle predisposizioni della VI (Valutazione d'Incidenza) in quanto

☐ L'intervento è soggetto alle procedure del Me.Vi. che si allega

☐ L'intervento è esente dalle procedure del Me.Vi. in quanto

☐ L'intervento prevede interventi alle alberature, arbusti e vegetazione esistenti e si allega alla presente un progetto del verde ai sensi dell'art. 14 del qP 02 del PdP o comunque un elaborato con individuazione delle alberature da abbattere indicando altresì le alberature da impiantare a compensazione; se ne richiede contestuale verifica e rilascio di nulla osta.

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE

Lo stato attuale presentato è come il suo stato legittimo per la sua autorizzazione originaria.

TRASMETTONO

in allegato

COPIA DEI SEGUENTI ELABORATI:

-
-
-
-
-

e CD (ROM) contenenti i file, gli elaborati grafici e i documenti presenti nella pratica firmati digitalmente

E CONSAPEVOLI CHE

- *Il rilascio del nulla osta non costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori e non abilita all'esecuzione delle opere se non previa acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi;*

In allegato si rimette il pagamento dei seguenti diritti di segreteria:

tabella approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33/14	
Per richieste di rilascio di nulla osta sia di natura privata che di natura pubblica	Importo
Su permessi di costruire o D.I.A. in regime ordinario e/o in variante e/o in sanatoria (D.P.R. n. 380/2001) senza aumento di volumetria	€ 51,60
Con incremento di volume fino a 150 mc.....	€ 60,00
Con incremento di volume fino da 151 a 1.000 mc.....	€ 100,00
Con incremento di volume fino da 1.000 mc a 2.500 mc.....	€ 150,00
Con incremento di volume > di 2.500 mc.....	€ 250,00
Su progetti pubblici	€ 51,60
Su realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture ed impianti puntuali e/o a rete.	€ 51,60
Su interventi agro-forestali compresi la sistemazione di parchi e giardini anche in ambito urbano,	€ 51,60
Richiesta diritto di Prelazione ai sensi della L. 394/91	€ 51,60
Valutazione di Incidenza ai sensi del DGR n. 220 del 09/02/2010	€ 51,60
Per richieste di parere in merito ai piani e programmi di natura privata e/o pubblica e per le Valutazioni come SCA nei piani e	€ 51,60

programmi (anche di natura pubblica)	
---	--

Il versamento deve essere effettuato tramite vaglia postale o presso la tesoreria dell'Ente Parco del Conero – Unicreditbanca filiale di Sirolo o attraverso bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT Spa Ag. Di Sirolo codice Iban "IT56G0200837621000003471878" INTESTATO A Ente Parco Regionale del Conero Via Peschiera n. 30, 60020 Sirolo (AN)- causale: Diritti per richiesta del nulla osta/prelazione/Valutazione di incidenza del Parco Regionale del Conero per... (Oggetto e nome/ditta intestatario della pratica)

La copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata all'istanza al momento della presentazione della stessa al Comune di riferimento o al Parco.

li

In fede LA DITTA

In fede IL TECNICO INCARICATO



CARATTERISTICHE PRESENTAZIONE DOMANDA NULLA-OSTA. PRATICHE UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

In rosso chiaro le modifiche apportate al testo come proposta della conferenza di servizi e su indicazione dell'ufficio dell'Ente Parco, come richiesto dal consiglio direttivo in sede di adozione con DC n. 23 del 27/02/2014 facendo propri i contributi acquisiti dai portatori di interesse.

In arancione le modifiche apportate al testo a seguito del parere della Regione Marche_Servizio Ambiente e Agricoltura_aree protette prot. n.0237913 del 03/04/2014 acquisito a ns. prot. n. 1495 del 07.04.2014.

ALLEGATO B

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN)

TEL. 071.9331161 FAX. 071.9330376 Ufficio Urbanistico e Territoriale e-mail: urbanistica@parcodeconero.eu

Ente Parco Regionale del Conero:

Il presidente dell'Ente Parco del Conero

Lanfranco Giacchetti

Il Direttore

Dott. Marco Zannini

Gruppo di Progettazione:

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian _responsabile del procedimento e coordinatore

Dott. Marco Zannini

Arch. Roberta Giambartolomei

Dott. Elisabetta Ferroni

Dott. Filippo Invernizzi

Collaborazioni:

Dott. Paolo Perna

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In riferimento agli articoli 2.11 , 2.12, 2.13 del Regolamento del Parco Regionale del Conero.

~~Alla comunicazione andranno sempre allegati i seguenti documenti:~~

La documentazione è da presentare ai sensi dell'art.46 D.P.R.445/2000 secondo le seguenti modalità:

1_ COMUNICAZIONE

Per interventi per i quali è necessaria solo la comunicazione va presentata la seguente documentazione:

Modello B1 compilato in tutte le sua parti.

~~Alla comunicazione andranno sempre allegati i seguenti documenti:~~

- planimetrie catastali dell'area, in copia fotostatica, contenente l'ubicazione della/e formazioni vegetali arboree o arbustive o a bosco, interessate dall'intervento;
- i riferimenti per raggiungere l'area (aerofotogrammetrico, ortofotocarta, foto satellitari ravvicinate o indicazione su stradario, etc...) necessari per l'individuazione della stessa ai fini dell'effettuazione di eventuale sopralluogo da parte dei tecnici dell'Ente.
- documentazione fotografica che ben documenti lo stato della/e formazioni vegetali arboree o arbustive interessate;
- ~~▪ copia dell'attestazione di pagamento dei Diritti di Segreteria;~~
- copia del documento di identità in corso di validità, del richiedente o avente titolo;
- duplice copia della documentazione qualora il richiedente desideri avere indietro una copia controfirmata dall'Ente.

2_ NULLAOSTA

Per interventi per i quali è necessario il rilascio di nullaosta va presentata la seguente documentazione:

Modello B2, compilato in tutte le sua parti, da utilizzare per interventi per i quali è richiesto il nullaosta, ma l'autorizzazione finale è di competenza comunale.

Quindi il modello B2, assieme alla documentazione allegata, va consegnato al Comune competente per territorio che provvederà a richiedere al Parco il necessario nullaosta.

Oppure

Modello B3 compilato in tutte le sua parti, da utilizzare per interventi per i quali è richiesto il nullaosta, da presentare direttamente all'Ente Parco del Conero.

~~In entrambe i casi alla domanda di nullaosta andranno sempre allegati i seguenti documenti:~~

- planimetrie catastali dell'area, in copia fotostatica, contenente l'ubicazione della/e formazioni vegetali arboree o arbustive o a bosco, interessate dall'intervento;
- i riferimenti per raggiungere l'area (aerofotogrammetrico, ortofotocarta, foto satellitari ravvicinate o indicazione su stradario, etc...) necessari per l'individuazione della stessa ai fini dell'effettuazione di eventuale sopralluogo da parte dei tecnici dell'Ente.
- documentazione fotografica che ben documenti lo stato della/e formazioni vegetali arboree o arbustive interessate;
- copia dell'attestazione di pagamento dei Diritti di Segreteria;
- copia del documento di identità in corso di validità, del richiedente o avente titolo;
- duplice copia della documentazione qualora il richiedente desideri avere indietro una copia controfirmata dall'Ente.

~~La comunicazione si intende valida e completa con in allegato copia del versamento dei diritti di segreteria.~~

NOTE:

Il pagamento dei Diritti di segreteria può essere effettuato, specificando chiaramente la causale ed il soggetto tenuto al versamento, secondo le seguenti modalità:

- mediante vaglia postale intestato a “ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO - Via Peschiera n°30 – 60020 Sirolo (AN)”
- mediante versamento presso la Tesoreria dell’Ente: Unicredit S.p.A. agenzia di Sirolo;
- mediante Bonifico Bancario a: ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO - Via Peschiera n°30 – 60020 Sirolo (AN) - Codice IBAN: IT56G0200837621000003471878

~~Sono previste diverse tipologie di intervento sul patrimonio vegetale e le seguenti cinque modalità di presentazione per ottenere l’autorizzazione ad effettuare l’intervento:~~

TIPOLOGIE DI INTERVENTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PROCEDURE

Le modalità di presentazione di comunicazione, di richiesta di autorizzazione o di nullaosta variano a seconda ~~del tipo~~ della tipologia di intervento prevista **sul patrimonio vegetale**.

Le tipologie di intervento sono raggruppate in:

- 1) interventi per cui non è necessaria alcuna comunicazione;
- 2) interventi per cui è necessaria esclusivamente la comunicazione all’Ente Parco del Conero;
- 3) interventi per cui va richiesta l’autorizzazione direttamente al Comune competente per territorio che richiederà il rilascio del Nullaosta all’Ente Parco del Conero;
- 4) interventi per cui va richiesto il rilascio del Nullaosta ~~esclusivamente e~~ direttamente all’Ente Parco del Conero;
- 5) interventi per cui va richiesto il rilascio del Nullaosta all’Ente Parco del Conero ed inviata la comunicazione al comune territorialmente competente;

Per ognuna di esse dovrà essere seguita una specifica procedura:

1) interventi per cui non è necessaria alcuna comunicazione;

~~Per gli interventi di cui all’ Regolamento del Parco_Art. 2.11_ Interventi sul patrimonio vegetale non soggetti a nulla osta né a comunicazione~~

~~Non è richiesta alcuna comunicazione. Rientrano tra questo tipo di interventi le seguenti operazioni:~~
Rientrano in questa fattispecie di procedura le seguenti tipologie di intervento:

1.1 – Operazioni periodiche (annuali o biennali) finalizzate al mantenimento del patrimonio vegetale:

- a) operazioni colturali nell’ambito dell’attività agricola.
- b) operazioni di potatura di alberi e arbusti di interesse agrario,
- c) sostituzione di alberi ~~e arbusti~~ di interesse agrario aventi un diametro, misurato a m 1,30 da terra, inferiore a ~~20~~ **15** cm
- d) operazioni di “manutenzione ordinaria” della rete scolante dei fossi non demaniali.
Tali interventi non devono interferire con la presenza di alberi e arbusti (ad esclusione della Robinia (Robinia pseudoacacia) e dell’Ailanto (Ailanthus altissima)), compromettendo lo stato vegetativo degli stessi e le caratteristiche idrauliche del fosso.

1.2 Interventi di “manutenzione ordinaria” sul patrimonio vegetale.

NOTE: per “manutenzione ordinaria” si intendono le operazioni volte alla rimonda del secco ed alla riduzione della massa fotosintetizzante (foglie), fino ad un massimo del 20% della stessa, con un leggero contenimento della chioma, operando tagli del calibro massimo di 6-8 cm di diametro

ricorrendo alla tecnica del taglio di ritorno su rami di ordine inferiore che assumeranno funzione di nuova cima.

I periodi e le modalità per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie sono indicati nell'allegato "C" del Regolamento.

2) interventi per cui è necessaria esclusivamente la comunicazione all'Ente Parco del Conero; modello B1

Per gli interventi di cui all' Regolamento del Parco Art. 2.12 Interventi sul patrimonio vegetale soggetti, per l'Ente Parco, alla sola comunicazione.

~~Questi tipo di intervento sono soggetti alla sola comunicazione da presentare esclusivamente all'Ente Parco del Conero. Rientrano tra questo tipo di interventi i seguenti:~~

Questa procedura si applica solo per l'esecuzione di interventi sul patrimonio vegetale esterno alle zone territoriali omogenee A,B e D di cui al D.M. 1444/68 come individuati nei PRG comunali.

Rientrano in questa fattispecie di procedura le seguenti tipologie di intervento:

~~**1.1_ Interventi soggetti alla sola comunicazione da presentare esclusivamente all'Ente Parco del Conero: modello B1.**~~

- a) Rimozione di essenze arboree stramazzate al suolo naturalmente.
Nel caso specifico la compensazione è facoltativa e va comunicata all'Ente Parco compilando la relativa parte del modello.
~~1. in ambito extraurbano la rimozione dovrà avvenire secondo le indicazioni previste nell'allegato C~~
~~La compensazione è facoltativa, ma va comunque comunicata all'Ente Parco.~~
- b) Interventi di diradamento selettivo delle siepi di ailanto o di altre specie NON tutelate dalla L.R. 6/2005 e dalla L.R. 7/85.
~~La compensazione va comunque comunicata all'Ente Parco.~~
- c) Rimozione di essenze arboree di specie NON tutelate dalla L.R. 6/2005 e dalla L.R. 7/85.
~~(e quindi non ricomprese nell'elenco di cui all'art 20 della legge forestale Regionale n. 6/2005, e nell'elenco di cui all'art. 1 della Legge Regionale 7/85 come modificato dalla L.R. 8/87, e diverse dalla specie di pino d'Aleppo (tutelata, ai sensi del Piano del Parco e del Piano di Gestione Forestale del Parco, anche all'interno dei perimetri urbani) con diametro del fusto ad una altezza di mt 1,30 maggiore di 15 cm.~~
~~La compensazione è sempre necessaria.~~

3) interventi per cui va richiesta l'autorizzazione direttamente al Comune competente per territorio, che richiederà il rilascio del Nullaosta all'Ente Parco del Conero; modello B2

Per gli interventi di cui all' Regolamento del Parco Art. 2.13 _ Interventi sul patrimonio vegetale soggetti alla richiesta di Nullaosta.

~~Questi tipo di intervento sono soggetti alla richiesta di autorizzazione al Comune competente per territorio che richiederà il rilascio del nullaosta all'Ente Parco del Conero. Rientrano tra questo tipo di interventi i seguenti:~~

Rientrano in questa fattispecie di procedura le seguenti tipologie di intervento:

~~**1.2_ Interventi soggetti alla richiesta di nullaosta al Parco del Conero da presentare al comune territorialmente competente per richiesta di nullaosta che poi invierà la richiesta di nullaosta al Parco del Conero: modello B2.**~~

- a) Abbattimento, compreso il taglio di capitozzatura e delle branche principali, di essenze tutelate dalla L.R. 6/2005 e dalla L.R. 7/85, esterne alle zone territoriali omogenee A,B e D di cui al D.M. 1444/68 come individuate nei PRG comunali. ~~ricadenti in Zona territoriale Omogenea E (di cui al D.M. 1444/68) e quindi ricomprese nell'elenco di cui all'art 20 della legge forestale Regionale n. 6/2005, ed ai sensi dell'art. 21,co.1. della Legge Forestale Regionale n. 6/2005.~~
- a) ~~Abbattimento di essenze tutelate ricadenti all'interno dei perimetri urbani: e quindi ricomprese nell'elenco di cui all'art.1 della Legge Regionale 7/85 come modificato dalla L.R. 8/87;~~
- b) ~~potatura straordinaria di tutte le essenze tutelate sia ricadenti in Zona territoriale Omogenea E (di cui al D.M. 1444/68), sia ricadenti all'interno dei perimetri urbani.~~
- a) Manutenzione ordinaria, straordinaria e abbattimenti ~~nel~~ in "bosco" (come definito dalla L.R. 6/2005 e DGR 6/11/2001 n. 2585 (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e dalle Norme per la gestione dei boschi marchigiani.) e dalla L.R.7/85. ~~Per l'esecuzione degli interventi nullaostati è necessaria la preventiva autorizzazione della Provincia di Ancona, competente in materia di superfici boscate,~~

4) interventi per cui va richiesto il rilascio del Nullaosta ~~esclusivamente~~ e direttamente all'Ente Parco del Conero; modello B3

~~Per gli interventi di cui all' Regolamento del Parco_Art. 2.13 _ Interventi sul patrimonio vegetale soggetti alla richiesta di Nullaosta.~~

~~Questi tipo di intervento sono soggetti alla richiesta di rilascio del nullaosta direttamente ed esclusivamente all'Ente Parco del Conero. Rientrano tra questo tipo di interventi i seguenti:~~

~~Rientrano in questa fattispecie di procedura le seguenti tipologie di intervento:~~

- ~~**1.3 _ Interventi soggetti alla richiesta di nullaosta da presentare solo al Parco del Conero: modello B2.**~~
- a) ~~Abbattimento di piante della specie pino d'Aleppo in ambito urbano esterne alle zone territoriali omogenee A,B e D di cui al D.M. 1444/68 come individuati nei PRG comunali., (fino all'approvazione del Regolamento del Verde urbano da parte della Regione Marche, specie tutelata ai sensi del Piano del Parco e del Piano di Gestione Forestale del Parco anche all'interno dei perimetri urbani).~~
 - b) ~~Interventi di manutenzione dei fossi, vasche, altre raccolte di acqua~~
 - c) ~~interventi di manutenzione degli impianti a rete e delle strade, sia pubbliche che private, che possono interferire con il patrimonio vegetale esistente, in particolare arboreo.~~
 - d) ~~potatura straordinaria delle essenze NON tutelate sia ricadenti in Zona Territoriale Omogenea E (di cui al D.M. 1444/68), sia ricadenti all'interno dei perimetri urbani.~~
 - e) ~~interventi di realizzazione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria di aree verdi in parchi e giardini pubblici e privati aventi una superficie superiore ai 500 mq;~~
 - f) ~~interventi che comportino movimenti di terreno superiori a 50 cm.~~
 - g) ~~pratiche agricole per abbattimento o trapianto di esemplari di alberi di interesse agrario (olivi o altre specie da frutto) aventi diametro, misurato a m 1,30 da terra, superiore a cm 20 15.~~
 - h) ~~Eliminazione di filari di piante e di esemplari isolati di interesse agrario presenti negli appezzamenti coltivati, che possono configurarsi come elementi diffusi del paesaggio agrario.~~
 - i) ~~Pascolo nelle superfici boscate. (Nella richiesta di nulla osta deve essere giustificato il carico massimo sostenibile, il periodo di pascolamento ecc.) È vietato il pascolo nelle aree di Riserva Integrale (Ri).~~
 - j) ~~Recupero delle aree agricole abbandonate con soprassuolo incolto cespugliato/arborato, formazione di ricolonizzazione forestale spontanea o di prateria.~~

5) interventi per cui va richiesto il rilascio del Nullaosta all'Ente Parco del Conero ed inviata la comunicazione al comune territorialmente competente; modello B4-B3

Questi tipo di intervento sono soggetti alla richiesta di rilascio del nullaosta direttamente all'Ente Parco del Conero. ~~Il nullaosta ottenuto va allegato alla comunicazione da inoltrare al comune ai sensi delle leggi regionali vigenti. e contestualmente inviata una comunicazione al Comune competente territorialmente. Rientrano tra questo tipo di interventi i seguenti:~~

Rientrano in questa fattispecie di procedura le seguenti tipologie di intervento:

1.4 _ Interventi soggetti alla richiesta di nullaosta da presentare al Parco del Conero per richiesta di Nullaosta: modello B4, ed al comune di riferimento territoriale a valere come comunicazione.

- a) Abbattimento di essenze nei casi di cui all'art. 21 comma 3 della Legge Regionale 6/2005, **esterne alle zone territoriali omogenee A,B e D di cui al D.M. 1444/68 come individuati nei PRG comunali.:**
 - a.1) Abbattimento di alberi completamente secchi **o schiantati delle specie tutelate (in ambito extraurbano il taglio del fusto dovrà avvenire ad una altezza da terra maggiore di mt 1,30);**
 - a.2) Esecuzione di sentenze passate in giudicato;
 - a.3) Mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e regolamenti a tutela di determinati beni e impianti ~~(manufatti di interesse storico, archeologico,...);~~
- ~~b) — Potatura straordinaria di tutte le essenze tutelate sia ricadenti in Zona Territoriale Omogenea E (di cui al D.M. 1444/68), sia ricadenti all'interno dei perimetri urbani. Per questi interventi è necessario inoltrare la richiesta di autorizzazione all'abbattimento al comune territorialmente competente;~~
- ~~c) — Taglio di capitozzatura e delle branche fino al terzo ordine di esemplari di specie autoctone e/o tutelate dalla normativa regionale, e/o dal Piano di Gestione Naturalistica e dal Piano di Gestione Forestale del Parco;~~
- ~~d) Taglio di capitozzatura e taglio delle branche principali di piante seccaginosi da rivitalizzare, qualora non sia possibile ricorrere ad altre modalità di taglio,~~
- e) raccorciamento dei rami ed il taglio della cima delle conifere.

MODELLO B1 COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

La comunicazione è formalizzata direttamente all'Ente Parco del Conero dalla ditta proprietaria o dall'avente titolo in duplice copia una delle quali verrà inoltrata al Corpo Forestale dello Stato per conoscenza.

	ALLEGATO "B" _ Modello B1 UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	All'Ente Parco Naturale del Conero via Peschiera 30, 60020 Sirolo (AN)
---	--	---

**COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' _ Art. 2.12 del Regolamento del Parco:
INTERVENTI SUL PATRIMONIO VEGETALE SOGGETTI A SOLA COMUNICAZIONE.**

Il presente modello va compilato per i casi riportati nell'elenco degli interventi dell'allegato B.

Il/La sottoscritto/a		Nato/a a	il
Codice fiscale	Residente	via o frazione e n.	
c.a.p.	Tel	Fax	e-mail:
In qualità di ☐ proprietario ☐ avente titolo in quanto*			
Dell'area in cui insistono le formazioni arboree/arbustive.			
situata/e nel comune di	località (via o frazione)		c.a.p.:
Distinto al N:C:E:U	Foglio	mappale	sub.:

* gestore / delegato/ etc... (allegare copia originale della delega con doc. di riconoscimento del delegante).

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara (art. 47 DPR 445 del 28.12.2000).

visto il Regolamento del Parco del Conero concernente l'oggetto

COMUNICA

che in data*..... avranno inizio i lavori per effettuare il/i seguente/i intervento/i :

* la data di inizio attività non deve essere anteriore a giorni 30 **dal-ricevimento dalla consegna della comunicazione da parte dell' all'Ente**

.....

☐ **di cui all'Art. 2.12 del Regolamento, punto 1.1 lett. dell'elenco dell'allegato B.**

La formazione arborea e/o arbustiva interessata dall'intervento è la seguente:

(Campo obbligatorio).

☐ **specie arborea:**

n° essenza circonferenza del fusto (h 1,30 da terra)*
 n° essenza circonferenza del fusto (h 1,30 da terra)*
 n° essenza circonferenza del fusto (h 1,30 da terra)*

☐ **specie arbustiva :**

n° essenza altezza sviluppo lineare
 n° essenza altezza sviluppo lineare

☐ **siepe :**

essenza/e che compongono la siepe.....
 altezza complessiva.....profondità.....sviluppo lineare.....

☐ **specie di interesse agrario**

n° essenzacirconferenza del fusto (h 1,30 da terra)
 n° essenzacirconferenza del fusto (h 1,30 da terra)

☐ **altro**.....

L'intervento è legato a intervento urbanistico/edilizio :

SI ☐ NO ☐

Se **SI** inserire riferimenti (D.I.A.; S.CIA., P.C.) Prot. del del comune di

L'intervento ricade in Zona Omogenea E del P.R.G. (DM 1444/1968):

SI ☐ NO ☐

L'intervento si rende necessario per le seguenti motivazioni (**) :

(**) **breve relazione esplicativa delle ragioni che sottendono all'intervento.**

.....

L'intervento prevede la seguente compensazione (**)**

(****) **sempre da prevedere ai sensi del Piano del Parco, del Piano di Gestione Naturalistica, del Piano di Gestione Forestale e del Regolamento del Parco:**

Breve descrizione delle modalità di compensazione:

.....

Luogo di impianto:

☐ a) all'interno dell'area di proprietà di :

☐ b) su area di proprietà pubblica di:.....

a tal fine allega:

☐ planimetria con l'individuazione dell'area dove si prevede di effettuare l'impianto;

☐ assenso del Comune di , territorialmente competente;

DICHIARA

- 1) di avere preso visione del Regolamento del Parco e di essere consapevole dell'entità delle sanzioni applicabili dall'Ente.
- 2) di essere a conoscenza che la seconda copia della comunicazione verrà inoltrata al Corpo Forestale dello Stato

..... li

IL DICHIARANTE

(b)

(b) *Firma per esteso e leggibile. La firma, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127 non deve essere autenticata se resa in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero se l'istanza sia trasmessa per posta ordinaria unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.*

DOMANDA DI NULLAOSTA PER INTERVENTI SOGGETTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE.

La richiesta di NULLAOSTA al Parco del Conero è formalizzata all'Ente Parco DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI RIFERIMENTO TERRITORIALE. Il presente modello va compilato a cura del proprietario o dell'avente titolo, e consegnato in allegato alla domanda di autorizzazione al comune territorialmente competente in allegato alla richiesta di autorizzazione comunale. La domanda di Nullaosta da parte del Comune andrà indirizzata All'Ente Parco Naturale del Conero in Via Peschiera 30, 60020 Sirolo(AN).

	ALLEGATO “B”_ Modello B2 Da allegare alla richiesta di autorizzazione da formalizzare al comune competente	
--	---	--

AL COMUNE DI _____ **(competente per territorio), PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI NULLAOSTA ALL'ENTE PARCO NATURALE DEL CONERO Via Peschiera 30 , 60020 Sirolo(AN).**

Il presente modello va compilato per i casi riportati nell'elenco degli interventi dell'allegato B.

Il/La sottoscritto/a _____		Nato/a a _____		il _____
Codice fiscale _____		Residente _____		via o frazione e n. _____
c.a.p. _____	Tel _____	Fax _____	e-mail: _____	
In qualità di ☐ proprietario ☐ avente titolo in quanto*				
Dell'area in cui insistono le formazioni arboree/arbustive. _____				
situata/o nel comune di _____		località (via o frazione) _____		c.a.p.: _____
Distinto al N:C:E:U _____	Foglio _____	mappale _____	sub.: _____	

* gestore / delegato/ etc.... (allegare copia originale della delega con doc. di riconoscimento del proprietario)

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara (art. 47 DPR 445 del 28.12.2000)

visto il Regolamento del Parco del Conero concernente l'oggetto

CHIEDE IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

per il/i seguente/i intervento/i :

.....

☐ di cui all'Art 2.13 del Regolamento, **procedura n. punto 1.1 lett. dell'elenco degli interventi** dell'allegato B.

La formazione arborea e/o arbustiva interessata dall'intervento è la seguente:

☐ **specie arborea:**

n° essenza.....circonferenza del fusto (h 1,30 da terra)
 n° essenza.....circonferenza del fusto (h 1,30 da terra)
 n° essenza.....circonferenza del fusto (h 1,30 da terra)

☐ **specie arbustiva :**

n°essenza.....altezza.....sviluppo lineare.....

n°.....essenza.....altezza.....sviluppo lineare.....

☐ **siepe :**

essenza/e che compongono la siepe.....
 altezza complessiva.....profondità.....sviluppo lineare.....

☐ **bosco** (ai sensi della Legge Forestale Regionale n.6/05 e della L.R. 7/85) :

essenza/e prevalenti che compongono il bosco.....
 superficie complessiva (in ettari)

☐ si allega copia dell'autorizzazione da parte della Provincia di Ancona

☐ **associazioni vegetali miste art. 25.**

☐ **altro**

.....

L'intervento è legato a intervento urbanistico/edilizio :

SI ☐ NO ☐

☐ Se **SI** inserire riferimenti (D.I.A.; S.CIA., P.C.) Prot. del del comune di

L'intervento ricade in Zona Omogenea E del P.R.G. (DM 1444/1968):

SI ☐ NO ☐

L'intervento ricade in Zona SIC e/o ZPS (di cui alle direttive Dir 92/43/CEE e 79/409/CEE)

SI ☐ NO ☐

☐ Se **SI**, **allegare Valutazione di Incidenza** (solo per interventi selvicolturali nei boschi dei siti di Rete Natura 2000 ai sensi dell'art 10, co.5 della LR.6/2005)).

L'intervento si rende necessario per le seguenti motivazioni (**) :

(**) **breve relazione esplicativa delle ragioni che sottendono all'intervento.**

.....

Si allega la relazione tecnica a firma di un tecnico specializzato (*)**

SI ☐ NO ☐

(***) ai fini del rilascio del nullaosta per l'abbattimento, qualora le motivazioni portate non siano riscontrabili ad un semplice esame visivo, è necessario produrre uno studio appropriato, effettuato da tecnici specializzati (agronomo,botanico....), supportato scientificamente da prove dinamiche atte alla verifica di stabilità (prova a trazione, etc...) e/o da specifiche analisi per la verifica della sussistenza di patologie, o ancora che dimostri la reale sussistenza di rischio di caduta, dal quale si evinca l'effettiva necessità di abbattimento, che comunque potrà avvenire unicamente qualora ne risultino le condizioni di cui all'art.21 co.2 della legge .

L'intervento prevede la seguente compensazione (**)**

(****) **sempre da prevedere ai sensi del Piano del Parco, del Piano di Gestione Naturalistica, del Piano di Gestione Forestale e del Regolamento del Parco:**

Breve descrizione delle modalità di compensazione:

.....

Luogo di impianto:

☐ a) all'interno dell'area di proprietà di :

☐ b) su area di proprietà pubblica di:.....

a-tal fine-in tale caso si allega:

☐ planimetria con l' individuazione dell'area dove si prevede di effettuare l'impianto;

☐ assenso del Comune di , territorialmente competente;

DICHIARA

- 1) di avere preso visione del Regolamento del Parco e di essere consapevole dell'entità delle sanzioni applicabili dall'Ente.
- 2) di essere a conoscenza che una copia della domanda di nullaosta verrà inoltrata al Corpo Forestale dello Stato.

..... li

IL DICHIARANTE

(b)

(b) Firma per esteso e leggibile. La firma, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127 non deve essere autenticata se resa in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero se l'istanza sia trasmessa per posta ordinaria unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

DOMANDA DI NULLAOSTA.

La richiesta di NULLAOSTA va formalizzata direttamente all'Ente Parco del Conero dalla ditta proprietaria o dall'avente titolo.

	ALLEGATO "B" _ Modello B3 UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	All'Ente Parco Naturale del Conero via Peschiera 30, 60020 Sirolo (AN)
---	--	---

**DOMANDA DI NULLA OSTA _ Art. 2.13 del Regolamento del Parco:
INTERVENTI SUL PATRIMONIO VEGETALE SOGGETTI AL RILASCIO DEL NULLA OSTA.**

Il presente modello va compilato per i casi riportati nell'elenco degli interventi dell'Allegato B.

Il/La sottoscritto/a		Nato/a	il
Codice fiscale	Residente	via o frazione e n.	
c.a.p.	Tel	Fax	e-mail:
In qualità di ☐ proprietario ☐ avente titolo in quanto*			
Dell'area in cui insistono le formazioni arboree/arbustive.			
situata/o nel comune di	località (via o frazione)		c.a.p.:
Distinto al N:C:E:U	Foglio	mappale	sub.:

* gestore / delegato/ etc.... (allegare copia originale della delega con doc. di riconoscimento del proprietario)

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara (art. 47 DPR 445 del 28.12.2000)

visto il Regolamento del Parco del Conero concernente l'oggetto

CHIEDE IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

per il/i seguente/i intervento/i :

.....

☐ di cui all'Art 2.13 del Regolamento, **procedura n. punto 1.3 lett.** dell'elenco degli interventi dell'allegato B.

La formazione arborea e/o arbustiva interessata dall'intervento è la seguente:

☐ **specie arborea:**

n° essenza circonferenza del fusto (h 1,30 da terra)
 n° essenza circonferenza del fusto (h 1,30 da terra)
 n° essenza circonferenza del fusto (h 1,30 da terra)

* (Campo obbligatorio).

☐ **specie arbustiva :**

n° essenza altezza sviluppo lineare
 n° essenza altezza sviluppo lineare

☐ **siepe :**

essenza/e che compongono la siepe.....
 altezza complessiva.....profondità.....sviluppo lineare.....

☐ **bosco** (ai sensi della Legge Forestale Regionale n.6/05) :

essenza/e prevalenti che compongono il bosco.....
 superficie complessiva (in ettari)

☐ si allega copia dell'autorizzazione da parte della Provincia di Ancona

☐ **altro**.....

L'intervento è legato a intervento urbanistico/edilizio :

SI ☐ **NO** ☐

Se **SI** inserire riferimenti (D.I.A.; S.CIA., P.C.) Prot. del del comune di

L'intervento ricade in Zona Omogenea E del P.R.G. (DM 1444/1968):

SI ☐ **NO** ☐

L'intervento si rende necessario per le seguenti motivazioni (**) :

(**) **breve relazione esplicativa delle ragioni che sottendono all'intervento.**

.....

Si allega la relazione tecnica a firma di un tecnico specializzato (*)**

SI ☐ **NO** ☐

(***) **ai fini del rilascio del nullaosta per l'abbattimento, qualora le motivazioni portate non siano riscontrabili ad un semplice esame visivo, è necessario produrre uno studio appropriato, effettuato da tecnici specializzati (agronomo,botanico....), supportato scientificamente da prove dinamiche atte alla verifica di stabilità (prova a trazione, etc...) e/o da specifiche analisi per la verifica della sussistenza di patologie, o ancora che dimostri la reale sussistenza di rischio di caduta, dal quale si evinca l'effettiva necessità di abbattimento, che comunque potrà avvenire unicamente qualora ne risultino le condizioni di cui all'art.21 co.2 della legge .**

L'intervento prevede la seguente compensazione (**)**

(****) **sempre da prevedere ai sensi del Piano del Parco, del Piano di Gestione Naturalistica, del Piano di Gestione Forestale e del Regolamento del Parco:**

Breve descrizione delle modalità di compensazione:

.....

Luogo di impianto:

☐ a) all'interno dell'area di proprietà di :

☐ b) su area di proprietà pubblica di:.....

a tal fine allega:

☐ planimetria con l' individuazione dell'area dove si prevede di effettuare l'impianto;

☐ assenso del Comune di , territorialmente competente;

DICHIARA

- 1) di avere preso visione del Regolamento del Parco e di essere consapevole dell'entità delle sanzioni applicabili dall'Ente.
- 2) di essere a conoscenza che la seconda copia della domanda di nullaosta verrà inoltrata al Corpo Forestale dello Stato.

..... li

IL DICHIARANTE

(b)

(b) Firma per esteso e leggibile. La firma, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127 non deve essere autenticata se resa in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero se l'istanza sia trasmessa per posta ordinaria unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.



ELENCO PIANTE AUTOCTONE E INDICAZIONE DELLE PIANTE NON AUTOCTONE, ANTICO INDIGINATO, DELLE PIANTE ESOTICHE E PERIODI PER IL TAGLIO E L'IMPIANTO

In verde le modifiche apportate al testo a seguito del parere della Regione Marche_Servizio Ambiente e Agricoltura_prot. n.0280440 del 18/04/2014 acquisito a ns. prot. n. 1739 del 22.04.2014;

ALLEGATO C

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN)

TEL. 071.9331161 FAX. 071.9330376 Ufficio Urbanistico e Territoriale e-mail: urbanistica@parcodeconero.eu

Ente Parco Regionale del Conero:

Il presidente dell'Ente Parco del Conero

Lanfranco Giacchetti

Il Direttore

Dott. Marco Zannini

Gruppo di Progettazione:

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian _responsabile del procedimento e coordinatore

Dott. Marco Zannini

Arch. Roberta Giambartolomei

Dott. Elisabetta Ferroni

Dott. Filippo Invernizzi

Collaborazioni:

Dott. Paolo Perna

1. PREMESSA

L'elenco che segue deve considerarsi aperto e che può essere adeguato periodicamente dall'Ente, qualora se ne ponesse l'esigenza, in seguito a nuovi rinvenimenti.

2. PIANTE AUTOCTONE E DI ANTICO INDIGENATO

Specie arbustive per siepi

Agazzino (*Pyracantha coccinea*)

Agnocasto (*Vitex agnus-castus*)

Alaterno (*Rhamnus alaternus*)

Alloro (*Laurus nobilis*)

Atriplice (*Atriplex halimus*)

Biancospino (*Crataegus monogyna*)

Caprifoglio etrusco (*Lonicera etrusca*)

Ciliegio volpino (*Lonicera xylosteum*)

Cisto rosso (*Cistus creticus* ssp. *eriocephalus*)

Corbezzolo (*Arbutus unedo*)

Erica (*Erica arborea*)

Fillirea (*Phillyrea latifolia* e *Phyllirea media*)

Ginepro (*Juniperus communis*, *J. oxycedrus*)

Ginestra (*Spartium junceum*)

Laurotino (*Viburnum tinus*)

Lentisco (*Pistacia lentiscus*)

Ligustro (*Ligustrum vulgare*)

Prugnolo (*Prunus spinosa*)

Rose selvatiche (*Rosa* sp. pl.)

Sanguinello (*Cornus sanguinea*)

Scotano (*Cotinus coggygria*)

Terebinto (*Pistacia terebinthus*)

Specie arboree

Aceri (*Acer campestre*, *A. monspesulanum*, *A. obtusatum*)

Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*)

Alloro (*Laurus nobilis*)

Bagolaro (*Celtis australis*)

Ciavardello (*Sorbus torminalis*)

Corbezzolo (*Arbutus unedo*)

Frassino meridionale (*Fraxinus oxycarpa*)

Gelso (*Morus alba*, *M. nigra*)

Giuggiolo (*Ziziphus jujuba*)

Leccio (*Quercus ilex*)

Maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*)

Nocciolo (*Corylus avellana*)

Olmo (*Ulmus minor*)

Orniello (*Fraxinus ornus*)

Roverella (*Quercus pubescens*)

Sorbo comune (*Sorbus domestica*)

Tamerici (*Tamarix* sp. pl.)

Pioppi (*Populus nigra*)

Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*)

Pino Domestico (*Pinus pinea*)

3. INDICAZIONE PIANTE **ESOTICHE NON-AUTOCTONE**

Abete bianco (*Abies alba*)

Abete rosso (*Picea excelsa*)

Acero americano (*Acer negundo*)

Albero del paradiso (*Ailanthus altissima*)

Cedro (*Cedrus sp.pl.*)

Cipresso dell'Arizona (*Cupressus arizonica*)

Pino marittimo (*Pinus pinaster*)

Pino nero (*Pinus nigra*)

Pino silvestre (*Pinus sylvestris*)

Pioppi (*Populus sp.pl.*) ibridi generati da *Populus canadensis* ed altri americani

Piante infestanti:

Pittosporo (*Pittosporum tobira*)

Robinia o Acacia (*Robinia pseudoacacia*)

4. PERIODI PER IL TAGLIO E L'IMPIANTO

Gli interventi sulla vegetazione forestale devono essere esclusi durante il periodo di nidificazione dell'avifauna cioè tra marzo – luglio per quel che riguarda i tagli di utilizzazione di fine turno e tra Marzo e maggio per le cure culturali alle fustaie e le conversioni all'altofusto; nel caso i lavori dovessero iniziare in agosto è opportuna una verifica preventiva, a cura dell'Ente Parco, per escludere l'eventuale presenza di nidi di falco pecchiaiolo. In caso fosse presente la specie andrà posticipata a settembre ogni tipo di operazione.

Eventuali tagli ad Arbusteti e praterie e altre formazioni naturali non boscate, ad esclusione delle praterie (ove la fienagione è connessa alla giusta altezza e fase vegetativa delle erbe di valore pabulare), dovrebbero essere eseguiti tra gennaio e marzo; trattandosi comunque di interventi di rilievo per la gestione della fauna, è facoltà dell'Ente Parco redigere o far redigere una valutazione ambientale dell'intervento richiesto, che definisca il periodo di esecuzione è opportuno che siano sempre accompagnati da un progetto che sulla base delle caratteristiche botanico-vegetazionali e dell'uso che la fauna potrebbe fare delle risorse presenti definisca i tempi di esecuzione, anche in deroga all'indicazione data.

Gli interventi sulla vegetazione naturale, legati alla manutenzione dei sentieri, non dovrebbero essere effettuati durante la stagione riproduttiva dell'avifauna, cioè tra marzo – luglio.

La potatura delle siepi e dei filari dovrebbero avvenire tra gennaio e marzo prima cioè dell'inizio della stagione riproduttiva e dopo che sono state utilizzati i frutti. E' opportuno che nella stessa area non si intervenga contemporaneamente su tutte le siepi.

Lo sfalcio dei margini erbosi, quali le Fasce erbacee e gli incolti, non dovrebbe essere effettuato tra marzo - luglio (tutela dei nidi) e tra dicembre - febbraio (tutela delle risorse alimentari).

Gli interventi di manutenzione di siti potenzialmente idonei alla riproduzione degli anfibi (Fossi, vasche e altre raccolte d'acqua) devono essere realizzati nel periodo in cui è meno probabile la presenza di esemplari o uova e cioè tra luglio – settembre; nel caso vengano asportate masse vegetali o i detriti è opportuno verificare con attenzione l'eventuale presenza di individui di anfibi che dovranno essere reimmessi in acqua.

Nelle aree rupestri, al fine di salvaguardare la riproduzione delle specie faunistiche è opportuno evitare l'esecuzione di interventi nel periodo febbraio – luglio; ove ciò non fosse possibile è possibile derogare verificando prima che nella parete non stia nidificando il falco pellegrino.

Sono vietate le operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03 nel periodo marzo – luglio.

Il periodo consigliato ed ottimale per l'impianto è quello autunno-inverno o in subordine quello primaverile.



MISURE PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE

In verde le modifiche apportate al testo a seguito del parere della Regione Marche_Servizio Ambiente e Agricoltura_prot. n.0280440 del 18/04/2014 acquisito a ns. prot. n. 1739 del 22.04.2014;

ALLEGATO H

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN)

TEL. 071.9331161 FAX. 071.9330376 Ufficio Urbanistico e Territoriale e-mail: urbanistica@parcodelconero.eu

Ente Parco Regionale del Conero:

Il presidente dell'Ente Parco del Conero

Lanfranco Giacchetti

Il Direttore

Dott. Marco Zannini

Gruppo di Progettazione:

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian _responsabile del procedimento e coordinatore

Dott. Marco Zannini

Arch. Roberta Giambartolomei

Dott. Elisabetta Ferroni

Collaborazioni:

Dott. Paolo Perna

Misure per la tutela della fauna (Art. 3 e Art 17 qP.02 del PdP)		
Settore	Argomento	Misura
Agricolo	Fasce erbacee	Mantenimento di fasce erbacee per almeno 3 m al margine dei campi
Agricolo	Messa in sicurezza delle raccolte d'acqua	Messa in opera di accorgimenti per permettere l'uscita degli animali
Arbusteti	Controllo arbusteti	Mantenere tra il 20% e il 30% di copertura degli arbusti
Aree rupestri	Arrampicata	Divieto assoluto se non diversamente stabilito nel regolamento
Aree rupestri	Protezione caduta massi	Divieto assoluto della messa in opera di reti. Nel solo caso di necessità di difesa di strutture antropiche valutare il disaggio in periodo non riproduttivo
Aree rupestri	Speleologia	Divieto assoluto se non diversamente stabilito nel regolamento
Boschi	Conversione rimboschimenti	Tutela delle aree di mantello, ad eccezione di quelle interessate da interventi di prevenzione degli incendi boschivi autorizzati dall'Ente Parco; rilascio di alberi ad invecchiamento indefinito in applicazione degli artt. 24 e 28 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (DGR n. 2585/2001 e ss.mm.e ii.); Creazione di cataste di legna come rifugio per la fauna; Rilascio di esemplari di conifere per accrescimento indefinito
Corsi d'acqua	Gestione prelievi	Garantire il deflusso minimo vitale
Corsi d'acqua	Pioppi	Non considerare i pioppi ibridi tra le alloctone
Corsi d'acqua	Regolamentazione tagli vegetazione ripariale	Il taglio, in ogni singola stagione, deve interessare tratti di lunghezza non superiore a 200 m e non essere attuato contemporaneamente su entrambe le sponde. I singoli tratti su cui si interviene devono essere distanti almeno 200 m
Edifici	Cassette nido	Obbligo di installazione di cassette nido o di strutture idonee all'insediamento di uccelli e chiroterteri

Edifici	Coperture in coppi	Obbligo di lasciare tre file di coppi aperti
Edifici	Divieto diserbo	Divieto di diserbo chimico per la manutenzione delle mura
Edifici	Nidi balestruccio	Obbligo di una fascia di intonaco rugoso sotto i cornicioni per facilitare la costruzione dei nidi
Edifici	Occlusione cavità	Lasciare un congruo numero di cavità nelle murature. Nel caso si voglia evitare l'accesso ai piccioni è possibile ridurre le dimensioni del foro d'ingresso
Edifici	Piscine	Adozione di accorgimenti per evitare l'ingresso delle specie faunistiche Adozioni di accorgimenti per favorire l'uscita di esemplari caduti accidentalmente
Edifici	Recinzioni	Garantire la permeabilità delle recinzioni alla fauna minore nelle aree rurali ed ai margini degli abitati. D deroghe per casi particolari (es. necessità di controllare animali domestici) o in prossimità di tratti stradali particolarmente frequentati
Edifici	Sottotetti	Garantire l'accessibilità ai sottotetti da parte dei chiroteri; Garantire l'accessibilità ad una parte del sottotetto che può essere isolata dal resto se questo viene usato
Edifici	Trattamenti legno	Divieto del trattamento chimico delle travi dei sottotetti
Edifici	Tutela specie nei restauri	Verifica preliminare della presenza di colonie di chiroteri e barbagianni nel caso di restauro di edifici storici o con carattere storico o edifici in stato di abbandono
Edifici	Vetri	Divieto di utilizzare superfici specchiate Le superfici vetrate di grandi dimensioni e le balaustre in vetro dovranno prevedere la progettazione di sistemi di schermatura o l'utilizzo di vetrate opache o traslucide o disegnate, o scanalate o striate o rigate o sabbiato, atti ad

		evitare la collisione da parte degli uccelli come ad esempio
Litorale	Tutela vegetazione spiagge	Divieto di rimozione della vegetazione e dei detriti Nei tratti soggetti a concessioni per stabilimenti balneari il divieto va applicato tra ottobre e maggio
Reti elettriche	Fasce rispetto	Manutenzione delle fasce di rispetto al di fuori della stagione riproduttiva Nei tratti in bosco favorire lo sviluppo della vegetazione arbustiva che potrà essere tagliata con cadenza pluriennale e per tratti.
Reti elettriche	AT e AAT	Messo in opera di dispositivi per rendere visibili i cavi nel caso di elettrodotti ad alta o altissima tensione. Messa in opera di cassette nido per gheppio e per barbagianni
Reti elettriche	MT e BT	Nelle nuove realizzazione o rifacimenti di quelle esistenti: Interramento delle linee; Uso di cavi isolati; Messa in opera di cassette nido per gheppio e per barbagianni. Nel caso di interventi di manutenzione: Isolamento dei tratti prossimi ai sostegni; Isolamento degli elementi pericolosi (trasformatori, derivazioni, ecc.) Messa in opera di cassette nido per gheppio e per barbagianni
Tutti	Foto-Riprese ai nidi	Divieto di effettuare riprese e foto a meno di 500 m dai nidi delle specie di interesse conservazionistico senza apposita autorizzazione
Tutti	Rifiuti	Divieto di abbandono dei rifiuti; Obbligo nella realizzazione di aree per la fruizione in ambiti naturali o agricoli di utilizzare raccoglitori che non permettano l'accesso al cibo delle specie selvatiche
Tutti	Tempi interventi	Da predisporre per le varie attività sulla base delle indicazioni del piano faunistico
Viabilità	Attraversamento	Obbligo di prevedere attraversamenti idonee alla fauna nel caso la strada incroci elementi naturali (filari,

		siepi, fossi ecc.)
Viabilità	Barriere anti rumore	Obbligo di utilizzo di barriere fonoassorbenti opache e non riflettenti o di renderle visibili con sistemi tali da non costituire un pericolo di impatto per l'avifauna (sono da evitare le sagome rapaci)
Viabilità	Canali di scolo	Obbligo di realizzare canali di scolo laterali le cui pareti sul lato esterno siano superabili dalla fauna minore
Viabilità	Cordoli e muretti	Obbligo di prevedere interruzioni per permettere alla fauna di uscire dalla sede della carreggiata
Viabilità	Diserbo pertinenze	Divieto diserbo chimico
Viabilità	Illuminazione	Obbligo di utilizzare fonti luminose non impattanti sulla fauna. Divieto di fasci luminosi proiettati verso l'alto Divieto di illuminazione diretta di aree naturali
Viabilità	Tombini e pozzetti	Obbligo di adottare accorgimenti per impedire la caduta di esemplari faunistici Obbligo di prevedere accorgimenti che permettano la fuoriuscita di esemplari eventualmente caduti

Per quanto qui non indicato si farà riferimento al punto “4.1.3 Linee guida” del Piano Faunistico del Parco del Conero.